SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 gennaio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 17 dicembre 2014, n. **198**.

Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, che, nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ha dettato i criteri e i principi per ridefinire le competenze, inclusa la validazione delle funzioni statistiche, la composizione ed il funzionamento delle commissioni censuarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, in materia di perfezionamento e revisione del sistema catastale, che al Titolo III prevede e disciplina le commissioni censuarie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati del 6 agosto 2014 e della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 1° agosto 2014;

Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2014;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari espressi ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale

1. Le commissioni censuarie sono ordinate in commissioni censuarie locali, aventi sede nelle città individuate nell'allegata tabella, e in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma.

Art. 2.

Commissioni censuarie locali

1. Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

2. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati e previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili.

3. Il presidente della commissione censuaria locale è nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i presidenti di sezione delle Commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria.

4. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico o, in subordine, d'età.

Art. 3.

Composizione delle sezioni delle commissioni censuarie locali

1. Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da sei componenti effettivi e sei componenti supplenti, salvo quanto previsto dal comma 4.

2. A ciascuna sezione è assegnato un presidente scelto tra i suoi componenti effettivi dal presidente della commissione censuaria locale.

3. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della seguente composizione:

a) due effettivi e due supplenti, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;

b) uno effettivo ed uno supplente, fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano;

c) tre effettivi e tre supplenti, fra quelli designati dal Prefetto, di cui due effettivi e due supplenti su indicazione degli Ordini e Collegi professionali ed uno effettivo e un supplente su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.

4. Le sezioni della commissione censuaria locale di Trento e di quella di Bolzano sono integrate con un componente effettivo e un componente supplente scelto fra quelli designati dalle rispettive Province autonome nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo.

Art. 4.

Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali

1. Entro sessanta giorni dalla richiesta del competente direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 comunicano le rispettive designazioni al presidente del tribunale dandone notizia al Direttore regionale richiedente.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 3, i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria locale. In caso di mancata o incompleta designazione, la scelta è operata, di norma, tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

3. Ricevuta la comunicazione della scelta, il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti dandone comunicazione agli interessati.

Art. 5.

Funzioni di segreteria della commissione censuaria locale

1. Le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale sono assicurate da un segretario, appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, nominato dal direttore regionale della stessa Agenzia.

Art. 6.

Commissione censuaria centrale

1. La commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti.

2. Essa si articola in tre sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni e due competenti in materia di catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

3. Il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

4. La commissione censuaria centrale è presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in subordine, di età.

Art. 7.

Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale

1. Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale è composta da undici componenti effettivi e da sette supplenti.

2. Il presidente della commissione attribuisce ad un componente effettivo le funzioni di presidente di sezione.

3. Fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto:

a) il Direttore dell'Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio;

b) il Direttore centrale della Direzione centrale Catasto e cartografia;

c) il Direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi;

d) il Direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali.

4. Fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 3, per la partecipazione alle sedute della commissione i membri di diritto possono delegare un dipendente dell'Agenzia delle entrate con funzioni dirigenziali.

5. Fanno parte di ciascuna sezione:

a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dall'Agenzia delle entrate e il relativo supplente, da questa designati;

b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo e i relativi supplenti, designati dai rispettivi organi di autogoverno;

c) due componenti e i relativi supplenti designati dall'ANCI nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*.

6. Fanno parte inoltre:

a) della sezione competente in materia di catasto terreni, un docente universitario in materia di economia ed estimo rurale, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato,

designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo rurale, e i relativi supplenti;

b) della sezione competente in materia di catasto urbano, un docente universitario in materia di economia ed estimo urbano, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo urbano, e i relativi supplenti;

c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, un docente universitario in materia di statistica e di econometria designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di statistica ed econometria, e i relativi supplenti.

Art. 8.

Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale

1. Entro novanta giorni dalla richiesta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui ai commi 5, lettere *b)* e *c)*, e 6 dell'articolo 7, comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al Direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Sulla base delle designazioni pervenute, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria centrale. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7.

3. Della nomina è data comunicazione ai componenti da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 9.

Funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione censuaria centrale

1. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla commissione censuaria centrale sono assicurate dal segretario, nominato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell'ambito degli uffici centrali della stessa Agenzia.

Art. 10.

Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie

1. I componenti delle commissioni censuarie devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di età.

Art. 11.

Incompatibilità

1. Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;

c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;

d) i prefetti;

e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.

2. Il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie.

3. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Art. 12.

Decadenza dall'incarico

1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 10, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 11;

c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero, se presidenti, omettono ripetutamente di convocare la commissione per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 14 e 15, ostacolandone il regolare funzionamento;

e) perdono l'idoneità fisica o psichica all'incarico.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale, e dal presidente del tribuna-

le, su proposta del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per i componenti delle commissioni censuarie locali.

Art. 13.

Funzioni e durata dell'incarico

1. I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie, esclusi i membri di diritto, durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del loro insediamento. Il loro incarico non è rinnovabile.

2. I componenti hanno tutti identica funzione; la loro attività è indirizzata unicamente all'applicazione della legge ed è svolta nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza dagli interessi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.

3. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti con le modalità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8.

Art. 14.

Attribuzioni delle commissioni censuarie locali

1. Le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni:

a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;

b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale.

2. Le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:

a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;

b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

3. Le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, n. 1.2), e lettera *i)*, n. 1), della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.

Art. 15.

Attribuzioni della commissione censuaria centrale

1. In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale esercita le seguenti funzioni:

a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;

b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 14, le commissioni provinciali o quelle locali non si siano pronunciate, provvede in sostituzione.

2. In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.

3. Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche di cui al comma 3 dell'articolo 14 e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione censuaria centrale provvede, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi prospetti, in ordine alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione.

4. La commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle entrate.

5. La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti dall'articolo 14, le decisioni di loro competenza. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere ai sensi dell'articolo 14, l'Agenzia delle entrate può trasmettere gli atti al presidente della commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in sostituzione. La commissione censuaria centrale provvede entro i successivi novanta giorni.

6. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, la commissione censuaria centrale dà parere:

a) su richiesta dell'amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere è previsto come obbligatorio;

b) a richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;

c) a richiesta dell'amministrazione finanziaria sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.

Art. 16.

Poteri delle commissioni censuarie

1. Le commissioni censuarie, ai fini istruttori, hanno facoltà di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai Comuni.

Art. 17.

Sedute delle commissioni censuarie

1. Le commissioni censuarie possono essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite.

2. Le commissioni censuarie si riuniscono e decidono ordinariamente a sezione semplice; sono convocate a sezioni unite nei casi previsti dal presente decreto, ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.

3. Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione. In caso di assenza del presidente assume le relative funzioni il presidente di sezione più anziano nella carica e, in subordine, d'età.

4. Le sedute sono fissate dal presidente della commissione che provvede alle assegnazioni degli affari.

Art. 18.

Validità delle deliberazioni

1. Le sedute delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.

2. In caso di mancanza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, il presidente della commissione può designare i componenti di altre sezioni.

3. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.

Art. 19.

Scioglimento delle commissioni censuarie locali

1. Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non deliberano nei termini fissati nel presente decreto o in altri decreti emanati in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, può disporne lo scioglimento e il rinnovo per la totalità dei membri.

Art. 20.

Spese di funzionamento

1. Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.

2. La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale sono eseguiti dall'Agenzia delle entrate. Al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per fare fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 21.

Insediamento delle commissioni censuarie locali e centrale

1. Le commissioni censuarie previste dal presente decreto sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che individua una data unica di insediamento a livello nazionale.

2. Fino alla data di insediamento prevista dal presente articolo, continuano ad operare le commissioni censuarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, con i compiti ivi previsti.

Art. 22.

Disposizioni finali e abrogazione

1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 sono abrogate le disposizioni recate dal Titolo III e gli articoli 41 e 42 del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, nonché l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1-*octies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Allegato al decreto legislativo in materia di Commissioni Censuarie
SEDI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE LOCALI (previsto dall'art. 1, comma 1)

AMBITO REGIONALE	**SEDI - AMBITO PROVINCIALE**
VALLE D'AOSTA	AOSTA
PIEMONTE	ALESSANDRIA
	ASTI
	BIELLA
	CUNEO
	NOVARA
	TORINO
	VERBANIA
	VERCELLI
LIGURIA	GENOVA
	IMPERIA
	LA SPEZIA
	SAVONA
LOMBARDIA	BERGAMO
	BRESCIA
	COMO
	CREMONA
	LECCO
	LODI
	MANTOVA
	MILANO
	MONZA
	PAVIA
	SONDRIO
	VARESE
VENETO	BELLUNO
	PADOVA
	ROVIGO
	TREVISO
	VENEZIA
	VERONA
	VICENZA
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO
	TRENTO

FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA
	PORDENONE
	TRIESTE
	UDINE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA
	FERRARA
	FORLI'
	MODENA
	PARMA
	PIACENZA
	RAVENNA
	REGGIO EMILIA
	RIMINI
TOSCANA	AREZZO
	FIRENZE
	GROSSETO
	LIVORNO
	LUCCA
	MASSA
	PISA
	PISTOIA
	PRATO
	SIENA
UMBRIA	PERUGIA
	TERNI
MARCHE	ANCONA
	ASCOLI PICENO
	FERMO
	MACERATA
	PESARO
LAZIO	FROSINONE
	LATINA
	RIETI
	ROMA
	VITERBO

ABRUZZO	CHIETI
	L'AQUILA
	PESCARA
	TERAMO
MOLISE	CAMPOBASSO
	ISERNIA
CAMPANIA	AVELLINO
	BENEVENTO
	CASERTA
	NAPOLI
	SALERNO
PUGLIA	ANDRIA
	BARI
	BRINDISI
	FOGGIA
	LECCE
	TARANTO
BASILICATA	POTENZA
	MATERA
CALABRIA	CATANZARO
	COSENZA
	CROTONE
	REGGIO CALABRIA
	VIBO VALENTIA
SICILIA	AGRIGENTO
	CALTANISSETTA
	CATANIA
	ENNA
	MESSINA
	PALERMO
	RAGUSA
	SIRACUSA
	TRAPANI

SARDEGNA	CAGLIARI
	NUORO
	ORISTANO
	SASSARI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2014, n. 59.

Il testo vigente dell'articolo 2 della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 è il seguente:

«Art. 2. Revisione del catasto dei fabbricati

In vigore dal 27 marzo 2014 1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento dei comuni ovvero delle unioni o delle associazioni di comuni, per lo svolgimento di funzioni associate, nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché con quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonché degli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest'ambito, nonché definendo moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari;

c) incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo areofotogrammetrico all'elaborato catastale e renderne possibile l'accesso al pubblico;

d) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;

e) valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento catastale comunale già avviate in via sperimentale, affinché possano costituire modelli gestionali flessibili e adattabili alle specificità dei diversi territori, nonché semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica, e le procedure di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali;

f) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

g) rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;

h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:

1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che:

1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

1.2)utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

1.3)qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);

2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che:

2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;

2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, o il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente;

i) determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera *h)*:

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

l) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;

m) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera *h)* e della rendita media ordinaria di cui alla lettera *i)* del presente comma, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.

2. Le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera *h)*, numero 1.2), e lettera *i)*, numero 1), tengono conto della complessità delle variabili determinanti i fenomeni analizzati, utilizzando metodologie statistiche riconosciute a livello scientifico.

3. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:

a) ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1 e introducendo procedure deflative del contenzioso, nonché modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa, nonché, per le commissioni censuarie provinciali di Trento e di Bolzano, di rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) assicurare la cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e i comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie all'elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, che prevedano anche modalità e tempi certi di attuazione dei piani medesimi nonché al fine di potenziare e semplificare la possibilità di accesso da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale; in assenza dei piani di cui alla presente lettera l'Agenzia delle entrate provvederà a determinare, in via provvisoria, valori e rendite che esplicheranno efficacia sino all'attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia, con oneri da definire e suddividere adeguatamente;

c) prevedere per l'Agenzia delle entrate la possibilità di impiegare, mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini e dai collegi professionali, nonché di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti;

d) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia delle entrate, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza dei valori e dei redditi rispetto ai dati di mercato nei rispettivi ambiti territoriali;

e) definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto;

f) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel quadro della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;

g) prevedere, al fine di garantire la massima trasparenza del processo di revisione del sistema estimativo, la pubblicazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera *h)*, numero 1.2), e di cui al comma 1, lettera *i)*, numero 1), e delle relative note metodologiche ed esplicative;

h) procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati, nonché alla revisione delle sanzioni tributarie previste per la violazione di norme catastali;

i) individuare, a conclusione del complessivo processo di revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono applicati le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;

l) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU), prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche alla luce dell'evoluzione cui sarà soggetto il sistema tributario locale fino alla piena attuazione della revisione prevista dal presente articolo;

m) prevedere un meccanismo di monitoraggio, attraverso una relazione del Governo da trasmettere alle Camere entro sei mesi dall'attribuzione dei nuovi valori catastali, nonché attraverso successive relazioni, in merito agli effetti, articolati a livello comunale, del processo di revisione di cui al presente articolo, al fine di verificare l'invarianza del gettito e la necessaria gradualità, anche mediante successivi interventi correttivi;

n) prevedere, in aggiunta alle necessarie forme di tutela giurisdizionale, particolari e appropriate misure di tutela anticipata del contribuente in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa, con obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza;

o) prevedere, contestualmente all'efficacia dei nuovi valori ai fini impositivi, l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale;

p) prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica;

q) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, prevedere riduzioni del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate da tali eventi;

r) prevedere che le funzioni amministrative di cui al comma 1 del presente articolo e al presente comma siano esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, e dalla regione autonoma e dagli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142;

s) riformare, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la disciplina della notificazione degli atti tavolari.

4. Dall'attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste dai medesimi commi 1 e 3 devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Perfezionamento e revisione del sistema catastale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.

Il testo vigente dell'articolo 1 della citata legge 11 marzo 2014, n. 23, è il seguente:

«Art. 1. (Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel

rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, secondo gli specifici princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a 16 della presente legge, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai profili della solidarietà, della sostituzione e della responsabilità;

b) coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi;

c) coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio, anche attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura, efficacia ed invalidità degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti, escludendo comunque la possibilità di sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o di modifica della stessa nel corso del giudizio;

d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico.

2. I decreti legislativi tengono altresì conto dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, integrando o modificando la disciplina dei tributi in modo che sia definito e chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate, con una relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di salvaguardare i princìpi di coesione e di solidarietà nazionale.

3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, il Governo, effettuando un apposito monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifiche normative.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione.

7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

8. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.

9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

10. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.

11. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione, e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.».

Note all'art. 2:

Per i riferimenti all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 14:

Per i riferimenti all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, n. 1.2), e lettera *i)*, n. 1), della legge 11 marzo 2014, n. 23, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 20:

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2013, n. 302.

Il testo vigente dell'articolo 1, comma 286, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, è il seguente:

«286. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.».

Note all'art. 22:

Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, vedi nelle note alle premesse.

Il testo vigente degli articoli di cui al Titolo III (Commissioni censuarie) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, citato nelle premesse, abrogati a decorrere dalla data di insediamento delle nuove commissioni censuarie di cui al presente decreto, è il seguente:

«Titolo III

Commissioni censuarie

Art. 16

Commissioni locali e centrale

Per i lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è coadiuvata dalle commissioni censuarie distrettuali, dalle commissioni censuarie provinciali e dalla commissione censuaria centrale.

Le commissioni censuarie distrettuali hanno sede nei comuni con maggiore popolazione residente tra quelli del distretto censuario, con riferimento ai dati del censimento del 1971.

Le commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia.

La commissione censuaria centrale ha sede in Roma.

Si considera distretto censuario il territorio comprendente uno o più comuni amministrativi o censuari che presentino analogia di condizioni nell'economia agraria ed urbana, tenendo anche conto delle circoscrizioni statistiche stabilite dall'Istat.

I distretti censuari sono determinati con decreto del Ministro per le finanze, sentita la commissione censuaria centrale e comunque non possono essere costituiti da più di dodici comuni.

Art. 17

Composizione delle commissioni censuarie distrettuali

La commissione censuaria distrettuale è costituita di un presidente, di otto membri ordinari effettivi, di quattro membri ordinari supplenti. La commissione è integrata da due membri aggregati effettivi e due supplenti per ciascun comune del distretto censuario, aventi soltanto funzione consultiva.

La commissione funziona in due distinte sezioni: la prima sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano.

Il presidente è unico per le due sezioni.

Ciascuna sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri ordinari effettivi, di due membri ordinari supplenti, nonché di un membro aggregato effettivo o del suo supplente per ciascun comune del distretto censuario.

I dodici membri ordinari della commissione sono scelti dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il distretto censuario o la maggior parte di esso, fra un numero doppio di persone designate dai Consigli comunali dei comuni del distretto stesso.

I quattro membri aggregati sono direttamente designati dalle giunte municipali che rappresentano.

La scelta dei membri ordinari da parte del presidente del tribunale è fatta come segue:

a) per la prima sezione: fra i tecnici ed esperti in agricoltura;

b) per la seconda sezione: fra i tecnici ed esperti in edilizia.

Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 21.

Il presidente della commissione censuaria distrettuale è scelto dallo stesso presidente del tribunale, tra i magistrati dell'ordine giudiziario in servizio o a riposo e tra i funzionari dello Stato in servizio o a riposo che rivestano o abbiano rivestito la qualifica almeno di direttore di divisione od equiparata, residenti nella provincia.

Alle nomine provvede, in conformità, l'intendente di finanza con proprio decreto.

Art. 18

Designazione dei membri delle commissioni censuarie distrettuali

I sindaci dei comuni del distretto censuario devono comunicare per iscritto le designazioni previste dal precedente art. 17 al competente presidente del tribunale e all'intendente di finanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'invito che sarà loro rivolto dallo stesso intendente di finanza.

Scaduto detto termine, se le designazioni di cui sopra non sono pervenute o non sono complete il presidente del tribunale procede alla scelta dei membri della commissione censuaria distrettuale, su designazioni dell'intendente di finanza da farsi entro i successivi trenta giorni.

Art. 19

Composizione delle commissioni censuarie provinciali

Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di dieci membri effettivi e di quattro membri supplenti.

La commissione censuaria provinciale è presieduta dal presidente della commissione tributaria provinciale o da un presidente di sezione della medesima commissione nominato, su sua proposta, dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia.

La commissione si articola in due sezioni composte ciascuna di cinque membri effettivi e due supplenti; alla prima sezione è attribuita la competenza in materia di catasto terreni; alla seconda la competenza in materia di catasto edilizio urbano.

La presidenza delle due sezioni è attribuita ai due membri effettivi più anziani.

I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati:

1) dall'amministrazione finanziaria, per quattro membri effettivi e due supplenti;

2) dal consiglio provinciale, sentiti i comuni, per quattro membri effettivi e due supplenti;

3) dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti in materia catastale, per due membri effettivi.

Il presidente della commissione attribuisce a due membri effettivi le funzioni di presidente di sezione.

Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi.

La designazione dei membri effettivi e supplenti è fatta come segue:

a) per la prima sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale;

b) per la seconda sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano.

Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 21.

Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta giorni dalla data dell'invito, che sarà rivolto dal competente direttore compartimentale del dipartimento del territorio, e fatte pervenire al presidente del tribunale civile e penale e al direttore compartimentale del dipartimento del territorio.

Scaduto detto termine se le designazioni non sono pervenute o sono incomplete, il presidente del tribunale, procede alla scelta dei membri della commissione censuaria provinciale, utilizzando, fino alla concorrenza del numero richiesto, anche l'intera rosa di nominativi designati, ovvero facendo ricorso a soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. I nominativi dei membri effettivi e supplenti prescelti vengono comunicati al direttore compartimentale del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al nono comma. Alle nomine dei membri, provvede, in conformità, il direttore compartimentale con proprio decreto.

Art. 20

Segretario delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali

Le commissioni censuarie distrettuali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato con decreto dell'intendente di finanza, sentito il presidente della commissione corrispondente.

Tanto il segretario della commissione censuaria distrettuale, quanto quello della commissione censuaria provinciale, sono scelti tra i dipendenti delle carriere di concetto dell'ufficio tecnico erariale su proposta del dirigente dell'ufficio stesso.

Art. 21

Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie locali

I componenti delle commissioni distrettuali e provinciali debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) essere di buona condotta;

d) avere la residenza in uno dei comuni della provincia;

e) non aver superato, al momento della nomina, il 72° anno di età;

f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 22

Incompatibilità

Non possono far parte delle commissioni censuarie, finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni:

a) i membri del Parlamento;

b) i consiglieri regionali;

c) i prefetti;

d) gli intendenti di finanza;

e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi nonché coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attività di servizio;

g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché del catasto e dei servizi tecnici erariali;

h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;

i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.

Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il 4° grado.

Art. 23

Decadenza dall'incarico

Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie, distrettuali e provinciali i quali:

a) hanno perduto uno dei requisiti di cui all'art. 21;

b) sono incorsi in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 22;

c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie secondo i rispettivi ordinamenti;

d) risultano impossibilitati a partecipare con continuità alle sedute;

e) se presidenti delle commissioni, omettono di convocare la commissione per un periodo superiore a due mesi dalla data di richiesta dell'amministrazione catastale.

La decadenza è dichiarata dal Ministro per le finanze su richiesta del presidente della Corte d'appello per i componenti le commissioni provinciali e dall'intendente di finanza su richiesta del presidente del tribunale per i componenti le commissioni distrettuali.

Art. 24

Composizione della commissione censuaria centrale

La commissione censuaria centrale è composta di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri supplenti.

Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali è retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano.

Il presidente della commissione censuaria centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con successivo decreto del Ministro per le finanze vengono nominati, su proposta del presidente della commissione censuaria centrale, i presidenti di sezione, scelti fra i membri effettivi delle rispettive sezioni.

Fanno parte di entrambe le sezioni:

a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio e delle entrate;

b) il direttore centrale del catasto;

c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali;

d) due ingegneri, con qualifica dirigenziale, della direzione centrale del catasto e due membri scelti tra magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata.

Fanno parte soltanto della prima sezione un direttore generale del Ministero delle politiche agricole, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo rurale. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Fanno parte soltanto della seconda sezione un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo urbano. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'UPI e dall'ANCI

Art. 25

Collegio dei periti

La presidenza della commissione censuaria centrale è assistita da un collegio di periti i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro per le finanze tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il capo del collegio è un ingegnere della predetta amministrazione avente qualifica non inferiore a quella di ingegnere capo.

Il collegio è coadiuvato, in relazione alle necessità, da altro personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 26

Segretario della commissione censuaria centrale

Le funzioni di segretario della commissione censuaria centrale sono affidate dal Ministro per le finanze, con proprio decreto, ad un funzionario della carriera di concetto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 27

Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie

I componenti delle commissioni censuarie hanno tutti identica funzione; le loro deliberazioni sono indirizzate unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.

Essi restano in carica sei anni e possono essere confermati, seguendo il procedimento previsto dagli artt. 17, 19 e 24. Lo stesso procedimento si osserva ove si renda necessario far luogo a sostituzioni di membri deceduti o comunque cessati dall'ufficio.

Chi surroga i componenti che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione della commissione.

Art. 28

Comunicazione delle nomine

La comunicazione ufficiale dell'avvenuta nomina a componente delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali è fatta dall'intendente di finanza; quella della nomina a componente della commissione censuaria centrale è fatta dal Ministro per le finanze.

Art. 29

Giuramento

I presidenti delle commissioni censuarie sono tenuti, all'atto dell'immissione in carica, a prestare giuramento pronunciando la seguente formula e sottoscrivendola: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio».

I presidenti delle commissioni distrettuali e provinciali prestano giuramento, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci; il presidente della commissione centrale giura dinanzi al presidente della Corte di cassazione.

Il giuramento dei membri è ricevuto dal presidente in carica della commissione.

I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il tribunale, la corte d'appello, la Corte di cassazione e la segreteria della commissione competente.

I componenti delle commissioni confermati nella carica non sono tenuti a nuovo giuramento.

Art. 30

Attribuzione delle commissioni censuarie distrettuali

Le commissioni censuarie distrettuali, su richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

In materia di catasto terreni compete ad esse di esaminare ed approvare i prospetti delle qualità e classi dei terreni dei comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei prospetti stessi.

In materia di catasto edilizio urbano compete ad esse di esaminare ed approvare per il territorio dei comuni del proprio distretto, il quadro delle categorie e delle classi, entro lo stesso termine di cui al precedente comma.

Tanto in materia di catasto terreni quanto in materia di catasto edilizio urbano, le commissioni censuarie distrettuali devono presentare alle commissioni censuarie provinciali le loro osservazioni e gli eventuali motivati reclami circa i prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.

Art. 31

Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali

Le commissioni censuarie provinciali:

a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria provincia entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto censuario; le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osservazioni e reclami. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale;

b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia di prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e l'approvazione dei prospetti stessi.

Le commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle commissioni Censuarie distrettuali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo.

Art. 32

Attribuzioni della commissione censuaria centrale

La commissione censuaria centrale:

a) decide sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle commissioni distrettuali contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei ricorsi stessi;

b) provvede - nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale - alla ratifica, previe eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni e di quelle relative alle unità immobiliari urbane, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse, che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera *a)* del primo comma dell'art. 31, anche se le commissioni provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;

c) si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo. Le decisioni relative devono essere adottate entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti;

d) dà parere, a richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, in ordine alle operazioni catastali regolate dai decreti emessi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, e per le quali il parere stesso è espressamente previsto;

e) dà parere, a richiesta degli organi competenti, in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;

f) svolge la consulenza tecnica, a richiesta della commissione centrale tributaria, in merito alle vertenze nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza;

g) dà parere, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.

La commissione censuaria centrale ha, inoltre, facoltà di proporre al Ministro per le finanze:

h) di affidare a singoli componenti l'incarico di eseguire studi di indagini particolari per l'espletamento dei compiti demandati alla commissione stessa, ivi compresi quelli derivanti da leggi speciali;

i) di dare incarico a professori universitari o di istituti di istruzione superiore ed a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economici attinenti al settore agricolo o a quello dell'edilizia e alla conseguente compilazione di analisi estimali concernenti beni rustici o urbani.

Art. 33

Compiti del collegio dei periti

Sono compiti del collegio dei periti:

a) raccogliere e coordinare gli elementi tecnici ed economici necessari alla commissione censuaria centrale per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole;

b) prestare assistenza tecnica ai membri della commissione censuaria centrale per l'espletamento degli incarichi agli stessi affidati.

Art. 34

Sedute delle commissioni censuarie

Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria o in seduta di sezione.

Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria quando il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.

Nelle sedute plenarie della commissione censuaria centrale in assenza del presidente assume tali funzioni il presidente di sezione più anziano nella carica ed in caso di parità di anzianità di carica il più anziano di età.

Nelle sedute plenarie delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali, in assenza del presidente assume tale funzione il membro più anziano nella carica ed in caso di parità di anzianità di carica il membro più anziano di età.

Le sedute, sia plenarie che di sezione, vengono sempre fissate dal presidente della commissione.

Alle sedute delle commissioni censuarie distrettuali partecipano i membri ordinari e i supplenti nonché i membri aggregati o i loro supplenti dei comuni direttamente interessati dalle questioni all'ordine del giorno.

Art. 35

Validità delle deliberazioni

Nelle sedute plenarie o di sezione le commissioni censuarie non possono deliberare se non è presente la maggioranza dei componenti ordinari.

I membri supplenti intervengono alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.

I membri supplenti hanno dal pari voto deliberativo quando sono relatori.

Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto: in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.

Art. 36

Scioglimento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali

Quando le commissioni censuarie distrettuali e provinciali non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato, l'intendente di finanza ed il Ministro per le finanze, rispettivamente, possono disporne lo scioglimento, sentito il presidente del tribunale per le commissioni distrettuali e della corte d'appello per quelle provinciali.

Art. 37

Intervento del dirigente l'ufficio tecnico erariale

Alle adunanze delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali ha facoltà di intervenire, personalmente od a mezzo di un suo rappresentante, l'ingegnere dirigente dell'ufficio tecnico erariale, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari in ordine alle proposte avanzate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Tale intervento è obbligatorio se richiesto per iscritto dal presidente della commissione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, il rappresentante dell'ufficio tecnico erariale deve ritirarsi prima che sia dato inizio alla votazione.

Art. 38

Spese di funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali

Salvo quanto disposto dal successivo art. 39 le spese per quanto occorre al funzionamento delle commissioni censuarie provinciali fanno carico alle rispettive province, quelle per il funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali ai comuni del distretto censuario, ripartendole in misura proporzionale al totale complessivo dei redditi imponibili dei terreni, dominicali ed agrari, e dei fabbricati.

Art. 39

Compensi ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali

Ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali ed ai rispettivi segretari è dovuta, per ciascun giorno di adunanza, un'indennità in misura pari a quella prevista per i componenti le commissioni operanti nelle Amministrazioni statali previste dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, al lordo delle ritenute di legge.

Agli stessi componenti e segretari, che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennità di viaggio e di soggiorno:

a) per gli elementi che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;

b) per gli elementi che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato aventi la qualifica di direttore di divisione.

Le stesse indennità spettano per le eventuali missioni che i componenti e i segretari delle commissioni distrettuali e provinciali debbano compiere fuori delle sedi delle rispettive commissioni, per gli espletamenti degli incarichi attribuiti alle commissioni stesse.

Ai componenti le commissioni, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.

Tutte le spese previste nel presente articolo fanno carico su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su richiesta del presidente della commissione.

Art. 40

Compensi ai componenti la commissione censuaria centrale

Con decreto del Ministro per le finanze viene stabilito il compenso da corrispondere ai componenti la commissione censuaria centrale, in ragione alla partecipazione ai lavori della commissione stessa ed all'attività svolta in dipendenza di compiti attribuiti da leggi speciali. Con lo stesso decreto viene anche stabilito il compenso da corrispondere al capo del collegio dei periti e al segretario della commissione censuaria centrale.

Ugualmente con decreto del Ministro per le finanze vengono stabiliti, di volta in volta, i compensi da corrispondere ai componenti la commissione, ed ai professori e tecnici, per l'espletamento degli incarichi previsti alle lettere *h)* ed *i)* dell'art. 32 nonché ai componenti del collegio dei periti per le indagini dirette all'acquisizione degli elementi economici ai fini dell'esame delle tariffe d'estimo e dei coefficienti delle medesime.

Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto i compensi di cui ai precedenti commi non possono superare, rispettivamente, il limite di lire 60.000 mensili e di lire 40.000 mensili. Per i trienni successivi i limiti anzidetti verranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.

Ai componenti la commissione che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della commissione stessa, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale.

Ai componenti che siano funzionari dello Stato, ai componenti del collegio dei periti e al personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali addetti al collegio stesso, competono, invece, le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione alla loro qualifica.

Ai componenti la commissione, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.

Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo ed a quelle inerenti il funzionamento della commissione censuaria centrale, provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali coi fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.".

Il testo vigente degli articoli 41 e 42 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, citato nelle premesse, abrogati a decorrere dalla data di insediamento delle nuove commissioni censuarie di cui al presente decreto, è il seguente:

«Art. 41.

Proroga delle attuali commissioni censuarie

Le commissioni censuarie di cui alla legge 8 marzo 1943, n. 153 e successive modificazioni, continuano a funzionare fino alla data dell'insediamento prevista dal primo comma del successivo art. 42.

«Art. 42.

Insediamento delle commissioni censuarie

L'insediamento delle commissioni censuarie previste dal presente decreto avrà luogo in una data unica, entro il 31 dicembre 1973, con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stessa.

Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla data del provvedimento previsto dal comma precedente saranno insediate con le stesse formalità con separati successivi decreti.".

Il testo dell'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1993, n. 18 e convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, come modificato dal presente decreto a decorrere dalla data di insediamento delle nuove commissioni censuarie, è il seguente:

«Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,

n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-*bis*. Entro un termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-*ter*. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-*quater*. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-*bis* entro il termine ivi previsto, nonché sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-*ter* entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti.

1-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

1-*sexies*. [Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.

1-*septies*. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonché delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985 n. 52.

1-*octies*. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972.

1-*nonies*. Al quarto comma dell'articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Uno dei due membri supplenti può assumere le funzioni di vicepresidente».

1-*decies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*octies*, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*undecies*. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonché dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1, primo e secondo periodo.

3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera *a)*, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 27 aprile 1992, n. 269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

4.

5.".

15G00006

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2014.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno accademico 2013/2014, 23 unità di direttore di ragioneria e di biblioteca - EP1 e di 3 unità di collaboratore, nonché al trattenimento in servizio di 3 coadiutori e di 1 assistente amministrativo nonché, per l'anno accademico 2014/2015, ad assumere 10 unità di direttore di ragioneria e di biblioteca- EP1 e di 3 unità di collaboratore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l'art. 2, comma 6, che contiene disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle Istituzioni AFAM;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e, in particolare, l'art. 9 che reca disposizioni in materia di contenimento delle spese di impiego pubblico;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare l'art. 3, comma 1 che, nell'ambito della disciplina delle facoltà di assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola e università e, per analogia, agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica, e l'art. 1, comma 2, che, in materia di ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, prevede espressamente che "i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore";

Visto l'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa della completa attuazione della citata legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del 22 febbraio 2011, n. 11786, del Dipartimento della funzione pubblica, adottata d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, tra l'altro, misure urgenti in materia di scuola e università, e in particolare, l'art. 1-*quater*, in base al quale per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera *e)*, della citata legge n. 508 del 1999, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'art. 19, comma 1, il quale stabilisce che il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera *e)*, della citata legge n. 508 del 1999, è emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e comma 3-*bis*, che prevede la possibilità di assumere con contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'Area elevata professionalità EP/1 o all'Area terza di cui all'Allegato A del CCNL 4 agosto 2010;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la nota del 13 novembre 2013, n. 23232, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto, per l'anno accademico 2013/2014, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n. 560 docenti di I e II fascia, nonché a trattenere in servizio n. 23 docenti, n. 4 unità di personale tecnico amministrativo, di cui n. 3 coadiutori e n. 1 assistente amministrativo;

Visto il d.P.R. 22 agosto 2014, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono state autorizzate le immissioni in servizio del solo contingente di docenti AFAM di cui alla predetta nota del 13 novembre 2013 per un numero pari a 299, compresi i trattenimenti in servizio del personale docente;

Vista la nota del 24 gennaio 2014, n. 1777, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica richiede l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un contingente di complessive 39 unità, di cui n. 23 direttori di ragioneria e di biblioteca - EP/1 e n. 3 collaboratori con decorrenza 1° novembre 2013, nonché n. 10 direttori di ragioneria e di biblioteca - EP/1 e n. 3 collaboratori con decorrenza 1° novembre 2014;

Vista la nota dell'11 agosto 2014, n. 17909 del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si trasmette la nota del 23 maggio 2014, n. 46268, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, recante parere favorevole all'assunzione a tempo indeterminato di n. 33 unità di personale del profilo direttore di ragioneria e di biblioteca - EP/1, di n. 6 unità nel profilo di collaboratore, nonché al trattenimento in servizio di n. 3 coadiutori e di n. 1 assistente amministrativo;

Considerato che i 4 trattenimenti in servizio richiesti con la nota del 13 novembre 2013, n. 23232, sono da riferirsi all'anno accademico 2013/2014 e rientrano nel contingente relativo al medesimo anno, fermo restando il rispetto del citato art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014;

Considerato che nella richiamata nota del 23 maggio 2014, n. 46268, il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, facendo proprio il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, ha subordinato l'autorizzazione delle assunzioni sia alla maturazione dei requisiti di anzianità previsti dal citato art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2013, sia all'espressa previsione di "indisponibilità dei 17 posti, derivanti dalla rinuncia all'assunzione, con contratto a tempo determinato di supplenza annuale, di n. 16 unità con profilo di coadiutore e n. 1 unità con profilo di direttore amministrativo - EP2, su posti vacanti e disponibili";

Ritenuto di poter autorizzare, in conformità anche al predetto parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'assunzione a tempo indeterminato, previa maturazione dei prescritti requisiti di anzianità, di n. 33 unità di direttore di Ragioneria e di biblioteca - EP1, di 6 unità nel profilo di collaboratore, nonché il trattenimento in servizio di 3 coadiutori e di un assistente amministrativo, ferma restando l'indisponibilità di 16 posti di coadiutori e 1 posto di direttore amministrativo - EP2;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2014;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le esigenze delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è autorizzato:

per l'anno accademico 2013/2014, all'assunzione a tempo indeterminato di 23 unità di direttore di ragioneria e di biblioteca - EP1 e di 3 unità nel profilo di collaboratore, nonché al trattenimento in servizio di 3 coadiutori e di 1 assistente amministrativo;

per l'anno accademico 2014/2015, all'assunzione a tempo indeterminato di 10 unità di direttore di ragioneria e di biblioteca - EP1 e di 3 unità nel profilo di collaboratore.

2. Rimangono fermi l'inquadramento a tempo indeterminato del predetto personale a decorrere dalla maturazione dei requisiti di anzianità previsti dall'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché l'indisponibilità dei 17 posti derivanti dalla rinuncia all'assunzione, con contratto a tempo determinato di supplenza annuale, di n. 16 unità con profilo di coadiutore e n. 1 unità con profilo di direttore amministrativo - EP2, su posti vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 3206

15A00131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2014.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2014/2015, all'assunzione di 15.439 unità di personale docente ed educativo, 4.599 unità di personale ATA, comprensive delle unità di personale interessato alla procedura di statalizzazione dell'Istituto tecnico «Aldini Valeriani Siriani» di Bologna e del Liceo linguistico «A. Lincoln» di Enna, 13.342 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità e 620 dirigenti scolastici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che nell'ambito della disciplina delle facoltà di assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'art. 64, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in particolare l'art. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Visto l'art. 15, comma 1, del predetto decreto-legge n. 104 del 2013 che prevede, in esito a specifica sessione negoziale in materia contrattuale del personale scuola, la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2014/2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni e degli effetti del processo di riforma previsto dal richiamato art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, fatto salvo quanto previsto in relazione all'art. 2, comma 414, della menzionata legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 414, della richiamata legge n. 244 del 2007, come modificato dall'art. 15, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno, incrementando la percentuale della consistenza, rispetto al numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, in misura pari al 75% per l'anno scolastico 2013/2014, al 90% per l'anno scolastico 2014/2015 e al 100% a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;

Visto l'art. 15, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 104 del 2013 che prevede l'autorizzazione, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2104, ad assumere a tempo indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui al citato art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, e in particolare il comma 14, che prevede che il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555 (docenti tecnico-pratici) transiti, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale, nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto;

Visto l'art. 19, commi 12, 13 e 14, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e l'art. 15, commi 6, 7 e 8, del predetto decreto-legge n. 104 del 2013, che dettano una specifica disciplina in tema di mobilità del personale docente dichiarato inidoneo;

Visto l'art. 17, relativo ai dirigenti scolastici, del citato decreto-legge n. 104 del 2013 e, in particolare, il comma 1-*bis*, che ha trasformato in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, disciplinando la permanenza della validità delle stesse fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del citato decreto-legge n. 90 del 2014 che, al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, abroga: l'art. 16, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; l'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al comma 3-*bis*, prevede che al fine di salvaguardare la continuità didattica, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla scadenza se prevista in data anteriore;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 19 giugno 2014, n. AOOUFGAB15991, concernente la richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2014/2015, alle nomine in ruolo di personale della scuola, per un contingente totale di 52.010, composto da: *a)* 43.094 unità di personale docente ed educativo, di cui 15.439 corrispondenti alle cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2014, 14.313 riferite ai posti vacanti e disponibili dopo le nomine in ruolo dell'anno scolastico 2013/2014 e 13.342 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità; *b)* 8.916 unità di personale ATA, delle quali 4.599 corrispondenti alle cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2014 e 4.317 ai posti vacanti e disponibili dopo le nomine in ruolo dell'anno scolastico 2013/2014;

Vista la sopra richiamata nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 19 giugno 2014, con la quale si comunica che nel contingente dei posti vacanti e disponibili sono comprese le posizioni di esubero, in quanto solo in minima parte tali posizioni (che risultano essere n. 8.191 per il personale docente ed educativo e n. 655 per il personale *ATA)* possono essere riassorbite dalle classi di concorso per le quali esistono disponibilità, essendo l'esubero riferito, nella quasi totalità, agli Insegnanti Tecnico Pratici;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 20 giugno 2014, n. AOODGPER6279, concernente la procedura di statalizzazione del personale dell'Istituto tecnico «Aldini Valeriani Siriani» di Bologna e del Liceo linguistico «Lincoln» di Enna, nella quale il Ministero precisa che, nelle more della definizione della sessione negoziale di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 e dell'adozione del piano triennale di assunzione riferito a tutti i posti vacanti e disponibili, al fine di consentire il corretto avvio dell'anno scolastico, il medesimo Ministero può essere autorizzato, per l'anno scolastico 2014/2015, all'assunzione di un numero di posti corrispondente alle cessazioni definitive dal servizio del personale docente ed educativo e del personale ATA relative all'anno scolastico precedente, unitamente al personale docente da destinare al sostegno. Con la predetta nota si richiede di comprendere nel contingente relativo alle facoltà di assunzione relative all'anno scolastico 2014/2015 il personale dei predetti Istituti scolastici interessati alla procedura di statalizzazione;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 25 luglio 2014, n. 41912, con la quale, nel segnalare che in assenza dell'esito della specifica sessione negoziale e dell'adozione del prescritto decreto interministeriale relativo al piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2014-2016, non ricorrono i presupposti per autorizzare assunzioni a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili per il corrente anno, si specifica che nulla osta all'adozione del provvedimento di autorizzazione ad assumere per n. 15.439 unità dì personale docente ed educativo, n. 13.342 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità, n. 4.599 unità di personale ATA;

Viste le note della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 25 luglio 2014, n. 41920 e del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2014, n. 17994, entrambe aventi ad oggetto la bozza di accordo finalizzata alla statalizzazione dell'Istituto tecnico «Aldini Valeriani Siriani» di Bologna e del Liceo linguistico «Lincoln» di Enna;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2014, n. 17994, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 17 luglio 2014, n. 60192, contenente il parere favorevole all'immissione in ruolo di n. 15.439 unità dì personale docente ed educativo, n. 13.342 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità, n. 4.599 unità di personale ATA;

Considerato che, come esplicitato nella richiamata nota del 17 luglio 2014, il Ministero dell'economia e finanze, nell'ambito del computo dei posti vacanti e disponibili, ha invitato il Ministero dell'istruzione, università e ricerca a tener conto dei provvedimenti, in corso di definizione, di riallocazione professionale degli insegnanti Tecnico Pratici e i docenti inidonei;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° agosto 2014, n. 21553, concernente la richiesta di autorizzazione per l'anno scolastico 2014/2015 alle nomine in ruolo di 620 dirigenti scolastici a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti al 1° settembre 2014 pari a 1.027 unità, tenuto conto dei trattenimenti in servizio precedentemente concessi e terminati ai sensi del richiamato art. 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2014;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 agosto 2014, n. 18345, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11 agosto 2014, n. 66931, contenente il parere favorevole all'immissione in ruolo di 620 unità di dirigente scolastico;

Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2014/2015, 15.439 unità di personale docente ed educativo, 13.342 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità, 4.599 unità di personale ATA e 620 unità di dirigente scolastico, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo al fine di evitare la creazione di situazioni di sovrannumero;

Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2014/2015, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unità pari a:

a) 15.439 per il personale docente ed educativo e 4.599 per il personale ATA. Il contingente di cui alla presente lettera comprende le unità di personale interessato alla procedura di statalizzazione dell'Istituto tecnico «Aldini Valeriani Siriani» di Bologna e del Liceo linguistico «A. Lincoln» di Enna;

b) 13.342 per il personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità;

c) 620 dirigenti scolastici.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 3208

15A00132

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 agosto 2014 e scadenza 30 agosto 2016, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visti i propri decreti in data 22 agosto, 23 settembre e 23 ottobre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 29 agosto 2014 e scadenza 30 agosto 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di CTZ con godimento 29 agosto 2014 e scadenza 30 agosto 2016. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 dicembre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2015, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 gennaio 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2016, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo pari al netto ricavo delle singole franche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1), per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A00143

DECRETO 30 dicembre 2014.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ancona.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota n. 1194 del 15 dicembre 2014 e la e-mail del 16 dicembre 2014, con le quali il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ancona ha comunicato il mancato funzionamento della C.T.P. stessa, causa lo sciopero generale nazionale dei lavoratori pubblici e privati, indetto dalle confederazioni sindacali CGIL, UIL, UGL ecc. per la giornata del 12 dicembre 2014, così determinando il mancato funzionamento del proprio Ufficio di segreteria;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ancona nel giorno 12 dicembre 2014 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Marche che, con delibera n. 134 del 22 dicembre 2014, ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento di mancato funzionamento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Ancona per il giorno 12 dicembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2014

Il direttore: SIRIANNI

15A00106

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 ottobre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Toscana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e

2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata, in data 5 marzo 2013 dall'Impresa Proplan Plant protection Co. S.L. con sede legale in C. Valle del Roncal, 12- 1 Oficina n. 7, E28232 Las Rozas, Madrid (Spagna), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario TOSCANA ai sensi dell'art. 33, del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva tribenuron metile, indicando l'Italia quale Paese membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta», in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva tribenuron metile è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 30 settembre 2017, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report–DRR) messo a disposizione degli Stati membri, della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 21 marzo 2014;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR);

Vista la nota dell'Ufficio in data 12 agosto 2014 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 18 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 21 agosto 2014 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2018, l'Impresa Proplan Plant protection Co. S.L. con sede legale in C. Valle del Roncal, 12- 1 Oficina n. 7, E28232 Las Rozas, Madrid (Spagna), è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TOSCANA, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-300-450-600

Il prodotto fitosanitario è preparato nel seguente stabilimento:

Laboratorios Sirga SA - P.I. Del Mediterraneo 46560 Massalfassar (Valencia) Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16042.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 21 ottobre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TOSCANA

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento e dell'orzo
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Meccanismo d'azione gruppo B (HRAC)

TOSCANA Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:		
Tribenuron Metile puro		**g. 75**
Coformulanti	**q.b. a**	**g. 100**

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.
C. Valle del Roncal, 12 – 1ª Oficina n°7
E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. +34 91.626.60.97

Contenuto netto: 100-300-450-600 g Partita n°

ATTENZIONE

Stabilimento di produzione:
Laboratorios Sirga SA - P.I. Del Mediterraneo - 46560 Massalfassar (Valencia) Spagna
Distribuito da:
Cerexagri Italia srl,
Via Terni, 275 - 47522 San Carlo di Cesena (FC) - Tel.: 0547661523

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona coltivata a cereali invernali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Può provocare irritazione oculare, cutanea e respiratoria. In caso d'ingestione può provocare nausee e vomiti.
TERAPIA: sintomatica.

AVVERTENZA: **consultare un centro antiveleni**

CARATTERISTICHE
TOSCANA è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza del **frumento** e dell'**orzo** per il controllo delle infestanti a foglia larga.
Il prodotto viene principalmente assorbito dalle foglie e in minor misura dalle radici, e traslocato rapidamente agli apici vegetativi delle piante trattate impedendo la divisione cellulare e l'accrescimento. In questo modo le infestanti muoiono o rimangono danneggiate perdendo così la capacità di competere con la coltura. La crescita delle infestanti si blocca poche ore dopo il trattamento con sintomi visibili come ingiallimento, necrosi e successiva morte, che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione in funzione della temperatura.

INFESTANTI SENSIBILI
Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Veronica (*Veronica persica*), Fumaria (*Fumaria officinalis*).

DOSI D'IMPIEGO
10-20 g/ha; da distribuire con 200-330 litri d'acqua in post-emergenza delle colture tra lo stadio di 3 foglie e fine accestimento (BBCH 13-29).
Per il controllo di Veronica (*Veronica persica*), Correggiola (*Polygonum aviculare*) e Fumaria (*Fumaria officinalis*) applicare TOSCANA alla dose di 20 g/ha con un bagnante non ionico allo 0,1%.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Effettuare 1 solo trattamento per stagione
- Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ALS (gruppo HRAC B). Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: TOSCANA, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate con l'irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE: Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
A) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
B) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0.5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
C) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto B
D) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
E) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
Su varietà di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
Non trattare dopo BBCH 29 (fine dell'accestimento)

COMPATIBILITÀ
In caso di miscela con altri prodotti si raccomanda di effettuare una piccola prova preliminare.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZA: in caso di fallimento del raccolto non seminare o piantare qualsiasi altra coltura ad eccezione di frumento e orzo per tre mesi dopo l'applicazione del prodotto.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 ottobre 2014

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TOSCANA

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento e dell'orzo
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Meccanismo d'azione gruppo B (HRAC)

TOSCANA Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:		
Tribenuron Metile puro		**g. 75**
Coformulanti	**q.b. a**	**g. 100**

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.
C. Valle del Roncal, 12 – 1ª Oficina n°7
E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. +34 91.626.60.97

Contenuto netto: 100-300-450-600 g Partita n°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di produzione:
Laboratorios Sirga SA
P.I. Del Mediterraneo - 46560 Massalfassar (Valencia) Spagna
Distribuito da:
Cerexagri Italia srl,
Via Terni, 275 - 47522 San Carlo di Cesena (FC) - Tel.: 0547661523

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismo acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona coltivata a cereali invernali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Può provocare irritazione oculare, cutanea e respiratoria. In caso d'ingestione può provocare nausee e vomiti.
TERAPIA: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
TOSCANA è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza del **frumento** e dell'**orzo** per il controllo delle infestanti a foglia larga.
Il prodotto viene principalmente assorbito dalle foglie e in minor misura dalle radici, e traslocato rapidamente agli apici vegetativi delle piante trattate impedendo la divisione cellulare e l'accrescimento. In questo modo le infestanti muoiono o rimangono danneggiate perdendo così la capacità di competere con la coltura. La crescita delle infestanti si blocca poche ore dopo il trattamento con sintomi visibili come ingiallimento, necrosi e successiva morte, che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione in funzione della temperatura.

INFESTANTI SENSIBILI
Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Veronica (*Veronica persica*), Fumaria (*Fumaria officinalis*).

DOSI D'IMPIEGO
10-20 g/ha; da distribuire con 200-330 litri d'acqua in post-emergenza delle colture tra lo stadio di 3 foglie e fine accestimento (BBCH 13-29).
Per il controllo di Veronica (*Veronica persica*), Correggiola (*Polygonum aviculare*) e Fumaria (*Fumaria officinalis*) applicare TOSCANA alla dose di 20 g/ha con un bagnante non ionico allo 0,1%.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Effettuare 1 solo trattamento per stagione
- Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ALS (gruppo HRAC B). Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: TOSCANA, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate con l'irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE: Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
A) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
B) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0.5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
C) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto B
D) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
E) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
Su varietà di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
Non trattare dopo BBCH 29 (fine dell'accestimento)

COMPATIBILITÀ
In caso di miscela con altri prodotti si raccomanda di effettuare una piccola prova preliminare.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZA: in caso di fallimento del raccolto non seminare o piantare qualsiasi altra coltura ad eccezione di frumento e orzo per tre mesi dopo l'applicazione del prodotto.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 21 ottobre 2014

ETICHETTA/FORMATO RIDOTTO

TOSCANA

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento e dell'orzo
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Meccanismo d'azione gruppo B (HRAC)

TOSCANA Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:		
Tribenuron Metile puro		**g. 75**
Coformulanti	q.b. a	g. 100

Contenuto netto: **100 g**

Partita n°

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.
C. Valle del Roncal, 12 – 1ª Oficina n°7
E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. +34 91.626.60.97

Distribuito da:
Cerexagri Italia srl
Via Terni, 275 - 47522 San Carlo di Cesena (FC) - Tel.: 0547661523

ATTENZIONE

Stabilimento di produzione:
Laboratorios Sirga SA - P.I. Del Mediterraneo - 46560 Massalfassar (Valencia) Spagna

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 21 ottobre 2014

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TOSCANA

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento e dell'orzo
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Meccanismo d'azione gruppo B (HRAC)

TOSCANA Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:		
Tribenuron Metile puro		**g. 75**
Coformulanti	q.b. a	g. 100

Contenuto netto: 100 g
Partita n°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.
C. Valle del Roncal, 12 – 1ª Oficina n°7
E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. +34 91.626.60.97
Distribuito da:
Cerexagri Italia srl
Via Terni, 275 - 47522 San Carlo di Cesena (FC) - Tel.: 0547661523
Stabilimento di produzione:
Laboratorios Sirga SA - P.I. Del Mediterraneo - 46560 Massalfassar (Valencia) Spagna

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismo acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 21 ottobre 2014

15A00127

DECRETO 21 ottobre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Saracen».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Vista la domanda presentata, in data 11 ottobre 2012 dall'Impresa Cheminova A/S, con sede legale in Thyboronvej 78 - DK 7673 Harboore (Danimarca), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Toscana ai sensi dell'art. 33, del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva florasulam, indicando l'Italia quale Paese membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta";

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva florasulam è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 30 settembre 2017, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-DRR) messo a disposizione degli Stati membri, della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 18 settembre 2013;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR);

Vista la nota dell'Ufficio in data 4 agosto 2014 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 7 agosto 2014 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, l'Impresa Cheminova A/S con sede legale in Thyboronvej 78 - DK 7673 Harboore (Danimarca), è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SARACEN, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 0,5-1-5 L.

Il prodotto fitosanitario è preparato nei seguenti stabilimenti:

Cheminova A/S Thyboronvej 78 - DK 7673 Harboore (Danimarca);

StahlerTec Deutschland GmbH & Co. KG - Stader Elbstrasse 26-28- D- 21683 Stade (Germania);

Cheminova India- G.I.D.C. Industrial Estate Panoli, District Bharuch- 394 116- India;

Phyteurop - Rue Pierre My, Zone Industrielle de la Grande Champagne 49260 MontreuilBellay-France.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16056.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 21 ottobre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SARACEN®

Erbicida selettivo per frumento, orzo, segale e triticale, efficace contro le infestanti dicotiledoni
Sospensione Concentrata

SARACEN® - Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Florasulam puro g 4,81 (50 g/l)
Coformulanti q. b. a* g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre (Danimarca)
Tel. +45 9690 9690

Stabilimenti di produzione
Cheminova A/S
Thyborønvej 76-78 - DK-7673 Harboøre (Danimarca)
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
Stader Elbstrasse 26-28 - D-21683 Stade (Germania)
Cheminova India - G.I.D.C. Industrial Estate
Panoli, District Bharuch - 394 116 – India
Phyteurop - Zone Industrielle de Champagne
49260 Montreuil-Bellay – France

Contenuto netto: L 0,5 – 1 – 5 **PARTITA N.**

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo - Tel. 035 19904468

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la manipolazione del prodotto tal quale usare guanti adatti. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di sicurezza di 5 m da vegetazione da tutelare.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITA' DIMPIEGO
SARACEN® è un erbicida selettivo per frumento tenero, frumento duro, orzo, segale e triticale, efficace contro numerose infestanti dicotiledoni incluso Galium aparine.

INFESTANTI SENSIBILI:
Galium aparine (Attaccamani), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Matricaria camomilla* (Camomilla comune), *Anthemis arvensis* (Camomilla bastarda), *Stellaria media* (Centocchio), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Bifora radians* (Coriandolo fetido), *Vicia sativa* (Veccia)

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
SARACEN® si impiega alla dose di 125 ml/ha, intervenendo in post-emergenza della coltura dalla fase di inizio accestimento fino a inizio levata, quando le infestanti sono nelle prime fasi di sviluppo (4-6 foglie). Contro il *Galium aparine* (Attaccamani) trattare entro un'altezza di 20 cm dell'infestante.

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE
Impiegare volumi di acqua compresi fra i 200 e i 400 litri per Ha. Utilizzare attrezzature in grado di assicurare una uniforme distribuzione della soluzione, evitando le sovrapposizioni.

AVVERTENZE
Nel caso si renda necessaria la risemina della coltura trattata per avversità climatiche, attacchi parassitari o altro è possibile seminare frumento, orzo, segale, avena e mais senza attendere alcun periodo di tempo.

Lavaggio delle Attrezzature
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle autorizzate in etichetta è importante eliminare possibili tracce di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Pertanto, è opportuno seguire la seguente procedura:
a) Svuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi svuotare l'attrezzatura.
b) Riempire il serbatoio per 1/3 della capacità con acqua pulita ed aggiungervi ipoclorito di sodio (es: candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti, quindi svuotare nuovamente.
c) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con la medesima soluzione di acqua e ipoclorito di sodio.

COMPATIBILITÀ
SARACEN® è compatibile con i più comuni erbicidi ad azione graminicida e dicotiledonicida utilizzati su frumento e orzo. Prima di effettuare la miscelazione con prodotti nuovi o di recente introduzione effettuare si consiglia di effettuare un saggio preliminare su piccole superfici.

FITOTOSSICITÀ
SARACEN® può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SARACEN® contiene florasulam, sostanza attiva dotata di specifico modo di azione (ALS), classificata come gruppo B da HRAC (Organismo internazionale per la gestione delle resistenze agli erbicidi). Evitare l'uso continuativo per più anni di erbicidi con lo stesso meccanismo di azione nello stesso campo. Utilizzare prodotti contenenti erbicidi dotati di differente modo di azione o usare miscele con due o più componenti attivi contro le infestanti target.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...21 ottobre 2014...

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SARACEN®

Erbicida selettivo per frumento, orzo, segale e triticale, efficace contro le infestanti dicotiledoni

Sospensione Concentrata

SARACEN® - Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Florasulam puro g 4,81 (50 g/l)
Coformulanti q. b. a* g 100
Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one: può provocare una reazione allergica

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre (Danimarca)
Tel. +45 9690 9690

Stabilimenti di produzione
Cheminova A/S
Thyborønvej 76-78 - DK-7673 Harboøre (Danimarca)
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
Stader Elbstrasse 26-28 - D-21683 Stade (Germania)
Cheminova India - G.I.D.C. Industrial Estate
Panoli, District Bharuch - 394 116 – India
Phyteurop - Zone Industrielle de Champagne
49260 Montreuil-Bellay – France

Contenuto netto: L 0,5 – 1 – 5 **PARTITA N.**

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo - Tel. 035 19904468

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la manipolazione del prodotto tal quale usare guanti adatti. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di sicurezza di 5 m da vegetazione da tutelare.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITA' DIMPIEGO
SARACEN® è un erbicida selettivo per frumento tenero, frumento duro, orzo, segale e triticale, efficace contro numerose infestanti dicotiledoni incluso Galium aparine.
INFESTANTI SENSIBILI:
Galium aparine (Attaccamani), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Matricaria camomilla* (Camomilla comune), *Anthemis arvensis* (Camomilla bastarda), *Stellaria media* (Centocchio), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Bifora radians* (Coriandolo fetido), *Vicia sativa* (Veccia)

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
SARACEN® si impiega alla dose di 125 ml/ha, intervenendo in post-emergenza della coltura dalla fase di inizio accestimento fino a inizio levata, quando le infestanti sono nelle prime fasi di sviluppo (4-6 foglie). Contro il *Galium aparine* (Attaccamani) trattare entro un'altezza di 20 cm dell'infestante.

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE
Impiegare volumi di acqua compresi fra i 200 e i 400 litri per Ha. Utilizzare attrezzature in grado di assicurare una uniforme distribuzione della soluzione, evitando le sovrapposizioni.

AVVERTENZE
Nel caso si renda necessaria la risemina della coltura trattata per avversità climatiche, attacchi parassitari o altro è possibile seminare frumento, orzo, segale, avena e mais senza attendere alcun periodo di tempo.

Lavaggio delle Attrezzature
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle autorizzate in etichetta è importante eliminare possibili tracce di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Pertanto, è opportuno seguire la seguente procedura:
a) Svuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi svuotare l'attrezzatura.
b) Riempire il serbatoio per 1/3 della capacità con acqua pulita ed aggiungervi ipoclorito di sodio (es: candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti, quindi svuotare nuovamente.
c) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
d) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con la medesima soluzione di acqua e ipoclorito di sodio.

COMPATIBILITÀ
SARACEN® è compatibile con i più comuni erbicidi ad azione graminicida e dicotiledonicida utilizzati su frumento e orzo. Prima di effettuare la miscelazione con prodotti nuovi o di recente introduzione effettuare si consiglia di effettuare un saggio preliminare su piccole superfici.

FITOTOSSICITÀ
SARACEN® può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SARACEN® contiene florasulam, sostanza attiva dotata di specifico modo di azione (ALS), classificata come gruppo B da HRAC (Organismo internazionale per la gestione delle resistenze agli erbicidi). Evitare l'uso continuativo per più anni di erbicidi con lo stesso meccanismo di azione nello stesso campo. Utilizzare prodotti contenenti erbicidi dotati di differente modo di azione o usare miscele con due o più componenti attivi contro le infestanti target.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 ottobre 2014

15A00128

DECRETO 21 ottobre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Follow 80 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il. decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata, in data 2 aprile 2013 dall'Impresa Sharda Europe B.V.B.A. con sede legale in Jozef Mertenstraat 142, 1702 Dilbeek (B), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario FOLLOW 80 WG ai sensi dell'art. 33, del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva folpet, indicando l'Italia quale Paese membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva folpet è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 30 settembre 2017, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-DRR) messo a disposizione degli Stati membri, della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 3 marzo 2014;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR);

Vista la nota dell'Ufficio in data 13 agosto 2014 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 18 e 24 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 19/08/2014 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2018, l'Impresa Sharda Europe B.V.B.A. con sede legale in Jozef Mertenstraat 142, 1702 Dilbeek (B), è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FOLLOW 80 WG, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 0,5-1-5-10-25 kg.

Il prodotto fitosanitario è preparato nei seguenti stabilimenti:

Chemia - via Statale 127 - C.P. 7 - 44047 Dosso (Ferrara);

Luqsa - Afueras, s/n - 25173 Sudanell (Lleida);

Organika Sarzyna ul. Chemikow 1 37-310 Nowa Sarzyna Poland;

Spachem - Poligono Industrial - 46839 Guadassequies (Valencia);

STI via E. Torricelli 2 - 48010 Cotignola (RA);

Winyard (HK) Industry Limited - 22 Gongxing Road, Ganjingzi district Dalian, China.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16179.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 21 ottobre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

FOLLOW 80 WG

Fungicida organico in granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

Folpet puro g80
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

Attenzione Pericolo

Indicazioni di pericolo: H317: Può provocare una reazione allergica cutanuea. H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. H351: Sospetto di provocare il cancro; H332: Nocivo se inalato; H319: Provoca grave irritazione oculari; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.

Consigli di prudenza : P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini; P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P202: Non manipolare prima di avere letto o compreso tutte le avvertenze; P261: Evitare di respirare le polveri; P264: Lavare accuratamente le mani dopo l'uso; P271:Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato; P273: Non disperdere nell'ambiente; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gliocchi/ilviso; P281: Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto; P285: In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. P308 + P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico; P305 + P351 + P338: In caso di contatto con occhi, sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventualilenti a contatto se è agevolefarlo.Continuare a sciacquare; P304 + P341: In caso di inalazione: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione; P337 + P313: Se l'irritazione degli occhi persiste consultare un medico; P342 + P311: In caso di sintomirespiratori: contattare un centroantiveleni o un medico;P312: In caso di malesserecontattare un centroantiveleni o un medico; P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto ed il recipiente.
Contiene anidride ftalica

Sharda Europe bvba
Jozef Mertenstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium
Tel : +32(0)2 466.44.44
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n............. del.............

Officine di produzione:
CHEMIA S.p.A.– S.S. 255 Km 46 – 44047 Dosso (Ferrara)
LUQSA –Afueras, s/n – 25173 Sudanell (Lleida)
SPACHEM –Poligono Industrial – 46839 Guadasséquies (Valencia)
ORGANIKA SARZINAS.A.- ul.Chemików 1, 37-310 NowaSarzyna Poland
STI –Solfotecnica Italiana S.p.A. Via E. Torricelli 2 – 48010 Cotignola (Ravenna)
WINYARD (HK) INDUSTRY LIMITED – 22 Gongxing Road, Ganjingzi district Dalian, China

Taglie: 0.5 – 1 – 5 – 10 – 25 kg **Partita n°....**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 ottobre 2014

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 m dai corpi idrici superficiali. Per applicazioni con trattore: l'operatore deve indossare guanti durante la miscelazione e carico del prodotto e tuta da lavoro e calzature adatte durante l'applicazione del prodotto. Non rientrare nelle colture trattate prima che queste siano completamente asciutte. Per eventuali lavorazioni da svolgere dopo il trattamento utilizzare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Anti-Veleni.

CARATTERISTICHE
FOLLOW 80WG è un fungicida organico ad azione preventiva e curativa, attivo contro la Botrite, la Peronospora della vite ed altre malattie fungine.

EPOCA E MODALITA'D'IMPIEGO
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con pompe a volume normale.

VITE (UVE DA VINO): contro *Plasmopara viticola, Botrytis cinerea, Uncinula necator, Phomopsis viticola, Guignardia bidwellii, Coniella diplodiella.*
Trattare con 1,875 kg/ha di prodotto a partire dallo stadio di 5 foglie distese (BBCH 15) in maniera preventiva o quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Proseguire i trattamenti a intervalli di 10-14 giorni, fino ad un massimo di 8 applicazioni.

COMPATIBILITA'
FOLLOW 80 WG non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 ottobre 2014

15A00129

DECRETO 21 ottobre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Trimur».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata, in data 12 marzo 2013 dall'Impresa Exclusiva Sarabia S.A. con sede legale in C/Cami de l'Albi. Rec Nou, s/n- 25110 Alpicat (Lleida), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario TRIMUR ai sensi dell'art. 33, del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva tribenuron metile, indicando l'Italia quale Paese membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta», in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva tribenuron metile è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 30 settembre 2017, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report–DRR) messo a disposizione degli Stati membri, della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 21 marzo 2014;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR);

Vista la nota dell'Ufficio in data 12 agosto 2014 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo e dati tecnico–scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 18 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 26 agosto 2014 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2018, l'Impresa Exclusiva Sarabia S.A. con sede legale in C/Cami de l'Albi. Rec Nou, s/n- 25110 Alpicat (Lleida), è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TRIMUR, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-300-450-600

Il prodotto fitosanitario è preparato nel seguente stabilimento:

Exclusivas Sarabia SA - 25110 Alpicat (Lleida) Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16085.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 21 ottobre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TRIMUR

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento e dell'orzo

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Meccanismo d'azione gruppo B (HRAC)

TRIMUR Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:

Tribenuron Metile puro		**g. 75**
Coformulanti	**q.b. a**	**g. 100**

Exclusivas Sarabia S.A.
Camí de l' Albi. Rec Nou, s/n.
25110 Alpicat. Lleida. Spagna
Tel. +34 973 737377

Contenuto netto: 100-300-450-600 g Partita n°

ATTENZIONE

Stabilimento di produzione:
Exclusivas Sarabia SA
25110 Alpicat (Lleida) Spagna

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona coltivata a cereali invernali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Può provocare irritazione oculare, cutanea e respiratoria. In caso d'ingestione può provocare nausee e vomiti.
TERAPIA: sintomatica.

AVVERTENZA: **consultare un centro antiveleni**

CARATTERISTICHE
TRIMUR è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza del **frumento** e dell'**orzo** per il controllo delle infestanti a foglia larga.
Il prodotto viene principalmente assorbito dalle foglie e in minor misura dalle radici, e traslocato rapidamente agli apici vegetativi delle piante trattate impedendo la divisione cellulare e l'accrescimento. In questo modo le infestanti muoiono o rimangono danneggiate perdendo così la capacità di competere con la coltura. La crescita delle infestanti si blocca poche ore dopo il trattamento con sintomi visibili come ingiallimento, necrosi e successiva morte, che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione in funzione della temperatura.

INFESTANTI SENSIBILI
Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Veronica (*Veronica persica*), Fumaria (*Fumaria officinalis*).

DOSI D'IMPIEGO
10-20 g/ha; da distribuire con 200-330 litri d'acqua in post-emergenza delle colture tra lo stadio di 3 foglie e fine accestimento (BBCH 13-29).
Per il controllo di Veronica (*Veronica persica*), Correggiola (*Polygonum aviculare*) e Fumaria (*Fumaria officinalis*) applicare TRIMUR alla dose di 20 g/ha con un bagnante non ionico allo 0,1%.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Effettuare 1 solo trattamento per stagione
- Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ALS (gruppo HRAC B). Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: TRIMUR, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate con l'irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE: Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
A) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
B) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0.5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
C) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto B
D) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua
E) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
Su varietà di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
Non trattare dopo BBCH 29 (fine dell'accestimento)

COMPATIBILITÀ
In caso di miscela con altri prodotti si raccomanda di effettuare una piccola prova preliminare.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZA: in caso di fallimento del raccolto non seminare o piantare qualsiasi altra coltura ad eccezione di frumento e orzo per tre mesi dopo l'applicazione del prodotto.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 ottobre 2014

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TRIMUR

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento e dell'orzo
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Meccanismo d'azione gruppo B (HRAC)

TRIMUR Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:		
Tribenuron Metile puro		**g. 75**
Coformulanti	q.b. a	**g. 100**

Exclusivas Sarabia S.A.
Camí de l' Albi. Rec Nou, s/n.
25110 Alpicat. Lleida. Spagna
Tel. +34 973 737377

Contenuto netto: 100-300-450-600 g   Partita n°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di produzione:
Exclusivas Sarabia SA
25110 Alpicat (Lleida) Spagna

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismo acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona coltivata a cereali invernali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Può provocare irritazione oculare, cutanea e respiratoria. In caso d'ingestione può provocare nausee e vomiti.
TERAPIA: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
TRIMUR è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza del **frumento** e dell'**orzo** per il controllo delle infestanti a foglia larga.
Il prodotto viene principalmente assorbito dalle foglie e in minor misura dalle radici, e traslocato rapidamente agli apici vegetativi delle piante trattate impedendo la divisione cellulare e l'accrescimento. In questo modo le infestanti muoiono o rimangono danneggiate perdendo così la capacità di competere con la coltura. La crescita delle infestanti si blocca poche ore dopo il trattamento con sintomi visibili come ingiallimento, necrosi e successiva morte, che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione in funzione della temperatura.

INFESTANTI SENSIBILI
Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Veronica (*Veronica persica*), Fumaria (*Fumaria officinalis*).

DOSI D'IMPIEGO
10-20 g/ha; da distribuire con 200-330 litri d'acqua in post-emergenza delle colture tra lo stadio di 3 foglie e fine accestimento (BBCH 13-29).
Per il controllo di Veronica (*Veronica persica*), Correggiola (*Polygonum aviculare*) e Fumaria (*Fumaria officinalis*) applicare TRIMUR alla dose di 20 g/ha con un bagnante non ionico allo 0,1%.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Effettuare 1 solo trattamento per stagione
- Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ALS (gruppo HRAC B). Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: TRIMUR, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate con l'irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE: Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
A) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
B) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0.5 l/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
C) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto B
D) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
E) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
Su varietà di frumento ed orzo di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettività.
Non trattare dopo BBCH 29 (fine dell'accestimento)

COMPATIBILITÀ
In caso di miscela con altri prodotti si raccomanda di effettuare una piccola prova preliminare.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZA: in caso di fallimento del raccolto non seminare o piantare qualsiasi altra coltura ad eccezione di frumento e orzo per tre mesi dopo l'applicazione del prodotto.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 21 ottobre 2014

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TRIMUR

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento e dell'orzo
(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Meccanismo d'azione gruppo B (HRAC)

TRIMUR Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:		
Tribenuron Metile puro		g. 75
Coformulanti	q.b. a	g. 100

Exclusivas Sarabia S.A.
Camí de l' Albi. Rec Nou, s/n.
25110 Alpicat. Lleida. Spagna
Tel. +34 973 737377

Contenuto netto: 100 g Partita n°

ATTENZIONE

Stabilimento di produzione:
Exclusivas Sarabia SA - 25110 Alpicat (Lleida) Spagna

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 21 ottobre 2014

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TRIMUR

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento e dell'orzo

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Meccanismo d'azione gruppo B (HRAC)

TRIMUR Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:

Tribenuron Metile puro		**g. 75**
Coformulanti	**q.b. a**	**g. 100**

Exclusivas Sarabia S.A.
Camí de l' Albi. Rec Nou, s/n.
25110 Alpicat. Lleida. Spagna
Tel. +34 973 737377

Contenuto netto: 100 g Partita n°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di produzione:
Exclusivas Sarabia SA - 25110 Alpicat (Lleida) Spagna

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismo acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ...21 ottobre 2014

15A00126

DECRETO 5 dicembre 2014.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di nicosulfuron, sulla base del dossier FH-040 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva nicosulfuron;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron decade il 31 dicembre 2018, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento PRIMERO n. reg. 13789, presentato dall'impresa Rotam Agrochemical

Europe Ltd., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo FH-040, svolta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto ed attualmente in commercio riportano l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento PRIMERO n. reg. 13789;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta";

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova formulazione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

I prodotti fitosanitari immessi sul mercato alla data del presente decreto, aventi la precedente composizione e muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, possono essere commercializzati fino al 30 aprile 2015; l'utilizzo è consentito fino al 31 maggio 2015.

La produzione di prodotti fitosanitari di nuova composizione muniti delle etichette adeguate secondo i principi uniformi, con classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, è consentita non oltre il 31 maggio 2015; la commercializzazione e l'impiego sono invece consentiti fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 5 dicembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **nicosulfuron** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier FH-040 di All. III fino **al 31 dicembre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>12451</td><td>MAISNET</td><td>17/07/2007</td><td>Rotam Agrochemical Europe Limited</td><td>pericoloso per l'ambiente acquatico; H410 – EUH401 – EUH208; P273 – P391 – P501;</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Cambio formulazione da: SC (sospensione concentrata) a OD (olio dispersibile) in adeguamento al prodotto di riferimento;
- Estensione dei stabilimenti di produzione: Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (MO) – Althaller Italia S.r.l. – san Colombano al Lambro (MI)
- Rinuncia alle taglie: 2-3-15-20 L</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>15223</td><td>PANTANI</td><td>05/12/2011</td><td>Rotam Agrochemical Europe Limited</td><td>pericoloso per l'ambiente acquatico; H410 – EUH401 – EUH208; P273 – P391 – P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Cambio formulazione da: SC (sospensione concentrata) a OD (olio dispersibile) in adeguamento al prodotto di riferimento;
- Rinuncia stabilimento di confezionamento: Scam S.p.A. – Modena
- Estensione dei stabilimenti di produzione: Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (MO) – Althaller Italia S.r.l. – san Colombano al Lambro (MI)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>12803</td><td>GONDAR</td><td>09/09/2008</td><td>Rotam Agrochemical Europe Limited</td><td>pericoloso per l'ambiente acquatico; H410 – EUH401 – EUH208; P273 – P391 – P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Cambio formulazione da: SC (sospensione concentrata) a OD (olio dispersibile) in adeguamento al prodotto di riferimento;
- Estensione dei stabilimenti di produzione: Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (MO) – Althaller Italia S.r.l. – san Colombano al Lambro (MI)
- Rinuncia stabilimento di distribuzione: Phoenix Del S.r.l. – Santa Croce (VE)</td></tr>
</table>

s.a. nicosulfuron FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

<table>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>15224</td><td>SAMAZ</td><td>05/12/2011</td><td>Rotam Agrochemical Europe Limited</td><td>pericoloso per l'ambiente acquatico; H410 – EUH401 – EUH208; P273 – P391 – P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Cambio formulazione da: SC (sospensione concentrata) a OD (olio dispersibile) in adeguamento al prodotto di riferimento;
- Estensione dei stabilimenti di produzione: Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (MO) – Althaller Italia S.r.l. – san Colombano al Lambro (MI)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td>15247</td><td>STOY</td><td>05/12/2011</td><td>Rotam Agrochemical Europe Limited</td><td>pericoloso per l'ambiente acquatico; H410 – EUH401 – EUH208; P273 – P391 – P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Cambio formulazione da: SC (sospensione concentrata) a OD (olio dispersibile) in adeguamento al prodotto di riferimento;
- Estensione dei stabilimenti di produzione: Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (MO) – Althaller Italia S.r.l. – san Colombano al Lambro (MI)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td>15249</td><td>SHIVER</td><td>06/12/2011</td><td>Rotam Agrochemical Europe Limited</td><td>pericoloso per l'ambiente acquatico; H410 – EUH401 – EUH208; P273 – P391 – P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Cambio formulazione da: SC (sospensione concentrata) a OD (olio dispersibile) in adeguamento al prodotto di riferimento;
- Estensione dei stabilimenti di produzione: Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (MO) – Althaller Italia S.r.l. – san Colombano al Lambro (MI)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td>14273</td><td>NIFURON</td><td>06/06/2008</td><td>Rotam Agrochemical Europe Limited</td><td>pericoloso per l'ambiente acquatico; H410 – EUH401 – EUH208; P273 – P391 – P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Cambio formulazione da: SC (sospensione concentrata) a OD (olio dispersibile) in adeguamento al prodotto di riferimento;
- Estensione dei stabilimenti di produzione: Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (MO) – Althaller Italia S.r.l. – san Colombano al Lambro (MI)</td></tr>
</table>

s.a. nicosulfuron FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

MAISNET

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Olio dispersibile (OD)
Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

Partita n°: Vedi corpo della confezione

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100

ATTENZIONE

INDICAZIONE DI PERICOLO:
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
PREVENZIONE:
P273: Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE:
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO:
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208: Contiene olio di ricino etossilato,oleato. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. 12451 del 17/07/2007 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da: Rotam Agrochemical Europe S.A.S., 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia

Contenuto netto: mL 500; litri 1, 5, 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

NORME PRECAUZIONALI
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE
MAISNET è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp.

(Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe).
DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
MAISNET si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
MAISNET si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. MAISNET si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
MAISNET si impiega alla dose di **1 – 1,5 L/ha:** la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
In caso di infestanti dicotiledoni sensibili più sviluppate, o di infestanti mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi: il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di MAISNET possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con MAISNET è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del ……… 5 dicembre 2014 ……… *e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal*… 5 dicembre 2014

MAISNET

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Olio dispersibile (OD)
Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°: Vedi corpo della confezione

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100
Contiene olio di ricino etossilato,oleato; può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. 12451 del 17/07/2007 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da: Rotam Agrochemical Europe S.A.S., 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia

Contenuto netto: mL 500; litri 1, 5, 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

NORME PRECAUZIONALI
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE
MAISNET è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe).
DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
MAISNET si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
MAISNET si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. MAISNET si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
MAISNET si impiega alla dose di **1 – 1,5 L/ha:** la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
In caso di infestanti dicotiledoni sensibili più sviluppate, o di infestanti mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi: il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di MAISNET possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con MAISNET è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 17/07/2007 e modificata ai sensi dell'Art.7, comma 1, con validità dal .. **5 dicembre 2014**

PANTANI

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Olio dispersibile (OD)
Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

Partita n°: Vedi corpo della confezione

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100

ATTENZIONE

INDICAZIONE DI PERICOLO:
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
PREVENZIONE:
P273: Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE:
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO:
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208: Contiene olio di ricino etossilato,oleato. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. 15223 del 05/12/2011 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da: Rotam Agrochemical Europe S.A.S., 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia

Contenuto netto: mL 500; litri 1, 5, 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

NORME PRECAUZIONALI
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE
PANTANI è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp.

(Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe).
DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
PANTANI si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
PANTANI si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. PANTANI si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
PANTANI si impiega alla dose di **1 – 1,5 L/ha:** la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
In caso di infestanti dicotiledoni sensibili più sviluppate, o di infestanti mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi: il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di PANTANI possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con PANTANI è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del ... 5 dicembre 2014 ... *e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal* ... 5 dicembre 2014

PANTANI

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Olio dispersibile (OD)
Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°: Vedi corpo della confezione

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100
Contiene olio di ricino etossilato,oleato; può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO:Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. 15223 del 05/12/2011 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da: Rotam Agrochemical Europe S.A.S., 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia

Contenuto netto: mL 500; litri 1, 5, 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

NORME PRECAUZIONALI
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE
PANTANI è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta) *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe).
DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria*

media (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI

GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio). *Solanum nigrum* (Erba morella

MODALITÀ D'IMPIEGO

PANTANI si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
PANTANI si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. PANTANI si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO

PANTANI si impiega alla dose di **1 – 1,5 L/ha:** la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
In caso di infestanti dicotiledoni sensibili più sviluppate, o di infestanti mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi: il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:

Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di PANTANI possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con PANTANI è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 5 dicembre 2011 e modificata ai sensi dell'Art.7, comma 1, con validità dal .. **5 dicembre 2014**

GONDAR

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Olio dispersibile (OD)
Meccanismo d'azione:gruppo B (HRAC)

Partita n°: Vedi corpo della confezione

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100

INDICAZIONE DI PERICOLO: **ATTENZIONE**
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
PREVENZIONE:
P273: Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE:
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO:
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208: Contiene olio di ricino etossilato,oleato. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. 12803 del 09/09/2008 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da: Rotam Agrochemical Europe S.A.S., 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia

Contenuto netto: mL 500; litri 1, 5, 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

NORME PRECAUZIONALI
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE
GONDAR è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp.

(Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe).
DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto). *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune). *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
GONDAR si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
GONDAR si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. GONDAR si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
GONDAR si impiega alla dose di **1 – 1,5 L/ha:** la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
In caso di infestanti dicotiledoni sensibili più sviluppate, o di infestanti mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi: il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di GONDAR possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con GONDAR è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del ... 5 dicembre 2014 ... *e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal* ... 5 dicembre 2014

GONDAR

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Olio dispersibile (OD)
Meccanismo d'azione:gruppo B (HRAC)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°: Vedi corpo della confezione

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100
Contiene olio di ricino etossilato,oleato; può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. 12803 del 09/09/2008 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da: Rotam Agrochemical Europe S.A.S., 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia

Contenuto netto: mL 500; litri 1, 5, 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

NORME PRECAUZIONALI
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE
GONDAR è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe).
DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella

MODALITÀ D'IMPIEGO
GONDAR si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
GONDAR si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. GONDAR si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
GONDAR si impiega alla dose di **1 – 1,5 L/ha:** la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
In caso di infestanti dicotiledoni sensibili più sviluppate, o di infestanti mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi: il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di GONDAR possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con GONDAR è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 9 settembre 2008 e modificata ai sensi dell'Art.7, comma 1, con validità dal. **5 dicembre 2014**

SAMAZ

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Olio dispersibile (OD)
Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

Partita n°: Vedi corpo della confezione

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100

ATTENZIONE

INDICAZIONE DI PERICOLO:
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
PREVENZIONE:
P273: Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE:
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO:
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208: Contiene olio di ricino etossilato,oleato. Può provocare una reazione allergica cutanea

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. 15224 del 05/12/2011 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da: Rotam Agrochemical Europe S.A.S., 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia

Contenuto netto: mL 500; litri 1, 5, 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

NORME PRECAUZIONALI
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE
SAMAZ è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp.

(Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe).
DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
SAMAZ si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
SAMAZ si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. SAMAZ si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
SAMAZ si impiega alla dose di **1 – 1,5 L/ha:** la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
In caso di infestanti dicotiledoni sensibili più sviluppate, o di infestanti mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi: il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di SAMAZ possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con SAMAZ è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del .... 5 dicembre 2014 .... *e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal* ... 5 dicembre 2014

SAMAZ

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Olio dispersibile (OD)
Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°: Vedi corpo della confezione

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100
Contiene olio di ricino etossilato,oleato; può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO:Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. 15224 del 05/12/2011 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da: Rotam Agrochemical Europe S.A.S., 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia

Contenuto netto: mL 500; litri 1, 5, 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

NORME PRECAUZIONALI
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE
SAMAZ è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe).
DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio

selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso). *Sinapis arvensis* (Senape selvatica). *Sonchus oleraceus* (Crespigno). *Stellaria media* (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
SAMAZ si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
SAMAZ si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. SAMAZ si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
SAMAZ si impiega alla dose di **1 – 1,5 L/ha:** la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
In caso di infestanti dicotiledoni sensibili più sviluppate, o di infestanti mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi: il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di SAMAZ possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con SAMAZ è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 05 dicembre 2011 e modificata ai sensi dell'Art.7, comma 1, con validità dal **5 dicembre 2014**

STOY

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Olio dispersibile (OD)
Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

Partita n°: Vedi corpo della confezione

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100

ATTENZIONE

INDICAZIONE DI PERICOLO:
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
PREVENZIONE:
P273: Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE:
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO:
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208: Contiene olio di ricino etossilato,oleato. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. 15247 del 05/12/2011 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da: Rotam Agrochemical Europe S.A.S., 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia

Contenuto netto: mL 500; litri 1, 5, 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

NORME PRECAUZIONALI
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE
STOY è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp.

(Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe).
DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune). *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella). *Picris echioides* (Soffione minore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno). *Stellaria media* (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella

MODALITÀ D'IMPIEGO
STOY si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
STOY si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. STOY si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
STOY si impiega alla dose di **1 – 1,5 L/ha**: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
In caso di infestanti dicotiledoni sensibili più sviluppate, o di infestanti mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi: il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di STOY possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con STOY è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del ....5 dicembre 2014...................... *e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal*... 5 dicembre 2014

STOY

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Olio dispersibile (OD)
Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°: Vedi corpo della confezione

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100
Contiene olio di ricino etossilato,oleato; può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO:Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. 15247 del 05/12/2011 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da: Rotam Agrochemical Europe S.A.S., 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia

Contenuto netto: mL 500; litri 1, 5, 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

NORME PRECAUZIONALI
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE
STOY è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe).
DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria*

media (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI

GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO

STOY si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
STOY si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. STOY si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO

STOY si impiega alla dose di **1 – 1,5 L/ha:** la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
In caso di infestanti dicotiledoni sensibili più sviluppate, o di infestanti mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi: il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:

Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di STOY possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con STOY è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 05 dicembre 2011 e modificata ai sensi dell'Art.7, comma 1, con validità dal. **5 dicembre 2014**

SHIVER

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Olio dispersibile (OD)
Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

ATTENZIONE

Partita n°: Vedi corpo della confezione
Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100

INDICAZIONE DI PERICOLO:
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
PREVENZIONE:
P273: Non disperdere nell'ambiente
REAZIONE:
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito
SMALTIMENTO:
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208: Contiene olio di ricino etossilato, oleato. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. 15249 del 05/12/2011 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
Rotam Agrochemical Europe S.A.S., 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia
Commercial Quimica MASSO, S.A., Succursale Italia, Viale Fulvio Testi, 59 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel. +39 02 61868218

Contenuto netto: mL 500; litri 1, 5, 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

NORME PRECAUZIONALI
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE
SHIVER è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe).

DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune). *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
SHIVER si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
SHIVER si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. SHIVER si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
SHIVER si impiega alla dose di **1 – 1,5 L/ha:** la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
In caso di infestanti dicotiledoni sensibili più sviluppate, o di infestanti mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi: il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di SHIVER possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con SHIVER è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 5 dicembre 2014 *e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal* 5 dicembre 2014

SHIVER

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Olio dispersibile (OD)
Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

Partita n°: Vedi corpo della confezione
Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100
Contiene olio di ricino etossilato,oleato; può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. 15249 del 05/12/2011 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
Rotam Agrochemical Europe S.A.S., 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia
Commercial Quimica MASSO, S.A., Succursale Italia, Viale Fulvio Testi, 59 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel. +39 02 61868218

Contenuto netto: mL 500; litri 1, 5, 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

NORME PRECAUZIONALI
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE
SHIVER è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe).
DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria*

media (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
SHIVER si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
SHIVER si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. SHIVER si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
SHIVER si impiega alla dose di **1 – 1,5 L/ha:** la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
In caso di infestanti dicotiledoni sensibili più sviluppate, o di infestanti mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi: il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di SHIVER possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con SHIVER è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 05 dicembre 2011 e modificata ai sensi dell'Art.7, comma 1, con validità dal. 5 dicembre 2014

NIFURON

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Olio dispersibile (OD)
Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

Partita n°: Vedi corpo della confezione

ATTENZIONE

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100

INDICAZIONE DI PERICOLO:
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
PREVENZIONE:
P273: Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE:
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO:
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208: Contiene olio di ricino etossilato,oleato. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. 14237 del 06/06/2008 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da: Rotam Agrochemical Europe S.A.S., 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia

Contenuto netto: mL 500; litri 1, 5, 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

NORME PRECAUZIONALI
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE
NIFURON è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp.

(Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe).
DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
NIFURON si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
NIFURON si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. NIFURON si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
NIFURON si impiega alla dose di **1 – 1,5 L/ha:** la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
In caso di infestanti dicotiledoni sensibili più sviluppate, o di infestanti mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi: il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di NIFURON possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con NIFURON è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 5 dicembre 2014 *e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal* 5 dicembre 2014

NIFURON

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Olio dispersibile (OD)
Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°: Vedi corpo della confezione

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100
Contiene olio di ricino etossilato,oleato; può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Rotam Agrochemical Europe L.t.D.
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB, Regno Unito
Tel.: +44 - 2 - 079.530447

Registrazione N. 14237 del 06/06/2008 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., L.t.d. Jiangsu, Cina
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da: Rotam Agrochemical Europe S.A.S., 75 cours Albert Thomas, 6e avenue, 69003 Lyon, Francia

Contenuto netto: mL 500; litri 1, 5, 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

NORME PRECAUZIONALI
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE
NIFURON è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe).
DICOTILEDONI: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisiifolia* (Ambrosia), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio);

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE: *Panicum* spp. (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
DICOTILEDONI: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
NIFURON si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
NIFURON si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. NIFURON si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere almeno 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
NIFURON si impiega alla dose di **1 – 1,5 L/ha:** la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
In caso di infestanti dicotiledoni sensibili più sviluppate, o di infestanti mediamente sensibili, e per quelle a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi: il primo alla dose di **1 L/ha**, seguito da un secondo intervento a **0,5 L/ha** a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di carbammati e fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di NIFURON possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotti, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con NIFURON è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto, operando come segue: svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del 6 giugno 2008 e modificata ai sensi dell'Art.7, comma 1, con validità dal .. **5 dicembre 2014**

15A00105

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2014.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Trebbiano d'Abruzzo".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del d.m. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del d.lgs. n. 61/2010;

Visto il d.P.R. 28.06.1972 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25.08.1972, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Trebbiano d'Abruzzo" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;

Visto il d.m. 30.11.2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Trebbiano d'Abruzzo", così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il d.m. 7.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Trebbiano d'Abruzzo", presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del d.m. 7 novembre 2012, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione Abruzzo dell'avviso di presentazione della domanda in questione;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato d.m. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-*octodecies*, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell'11 dicembre 2014;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Trebbiano d'Abruzzo", così come approvato con il citato d.m. 30.11.2011, da ultimo aggiornato con il d.m. 7.03.2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Trebbiano d'Abruzzo", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il d.m. 30.11.2011 e da ultimo aggiornato con il d.m. 7.03.2014 richiamati in premessa, è modificato con il testo riportato in allegato.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Trebbiano d'Abruzzo", di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP – e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini DOP "Trebbiano d'Abruzzo"

Il penultimo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente testo:

"Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto. ".

15A00114

DECRETO 22 dicembre 2014.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lugana".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del d.m. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del d.lgs. n. 61/2010;

Visto il d.P.R. 21.07.1967 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 22.08.1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Lugana" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;

Visto il d.m. 30.11.2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lugana", così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il d.m. 7.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Lugana DOC per il tramite della Regione Lombardia, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana", al fine di inserire la data di immissione al consumo della tipologia base, presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del d.m. 7 novembre 2012, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione Lombardia e della Regione Veneto dell'avviso di presentazione della domanda in questione;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato d.m. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-*octodecies*, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visti i pareri favorevoli della Regione Lombardia e della Regione Veneto sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell'11 dicembre 2014;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Lugana", così come approvato con il citato d.m. 30.11.2011, da ultimo aggiornato con il d.m. 7.03.2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lugana", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il d.m. 30.11.2011 e da ultimo aggiornato con il d.m. 7.03.2014 richiamati in premessa, è modificato con il testo riportato in allegato.

2. La modifica di cui al comma 1 entra in applicazione a decorrere dal 15 gennaio 2015.

3. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Lugana", di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP – e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini DOP "Lugana"

All'art. 5 del disciplinare di produzione, dopo il comma 9, è inserito il seguente comma:

" Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" deve essere immesso al consumo dopo il 15 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. ".

15A00115

DECRETO 22 dicembre 2014.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Cerasuolo d'Abruzzo".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il D.M. 5 ottobre 2010 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2010, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;

Visto il D.M. 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo», così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il D.M. 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerasuolo d'Abruzzo», presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 7 novembre 2012, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione Abruzzo dell'avviso di presentazione della domanda in questione;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell'11 dicembre 2014;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Cerasuolo d'Abruzzo», così come approvato con il citato D.M. 30.11.2011, da ultimo aggiornato con il D.M. 7 marzo 2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il D.M. 7 marzo 2014 richiamati in premessa, è modificato con il testo riportato in allegato.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Cerasuolo d'Abruzzo», di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP – e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini DOP «Cerasuolo d'Abruzzo»

Il penultimo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente testo:

«Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cerasuolo d'Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.».

15A00116

DECRETO 22 dicembre 2014.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Montepulciano d'Abruzzo".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1968 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1968, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;

Visto il D.M. 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo», così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il D.M. 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, in-

tesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 7 novembre 2012, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della regione Abruzzo dell'avviso di presentazione della domanda in questione;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell'11 dicembre 2014;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Montepulciano d'Abruzzo», così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, da ultimo aggiornato con il DM 7 marzo 2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Articolo 1

1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il D.M. 7 marzo 2014 richiamati in premessa, è modificato con il testo riportato in allegato.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Montepulciano d'Abruzzo», di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini DOP «Montepulciano d'Abruzzo»

Il penultimo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

«Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.».

Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 1, Sottozona Casauria o Terre di Casauria, è sostituito dal seguente testo:

«Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto. ».

Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 1, Sottozona Casauria o Terre di Casauria, è sostituito dal seguente testo:

«La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo.».

«Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata.».

Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 2, Sottozona Terre dei Vestini, è sostituito dal seguente testo:

«Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.».

Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 2, Sottozona Terre dei Vestini, è sostituito dal seguente testo:

«La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo.».

«Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata.».

Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 3, Sottozona Alto Tirino, è sostituito dal seguente testo:

«Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Alto Tirino» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.».

Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 3, Sottozona Alto Tirino, è sostituito dal seguente testo:

«La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo.».

«Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata.».

Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 4, Sottozona Terre dei Peligni, è sostituito dal seguente testo:

«Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Peligni» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.».

Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 4, Sottozona Terre dei Peligni, è sostituito dal seguente testo:

«Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata.».

Il penultimo comma dell'articolo 4 dell'Allegato 5, Sottozona Teate, è sostituito dal seguente testo:

«Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Teate» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.».

Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Allegato 5, Sottozona Teate, è sostituito dal seguente testo:

«Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche compatibili con la piattaforma ampelografica relative all'area interessata.».

15A00117

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2014.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Garda" registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 2325/1997 della Commissione del 24 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/1997 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Garda»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1369/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Garda», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 1369/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Garda», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 dicembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Garda"

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta "Garda", facoltativamente accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: "Bresciano", "Orientale", "Trentino", è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda" presenta le seguenti caratteristiche:

- colore dal verde al giallo più o meno intensi;
- odore fruttato medio o leggero;
- sapore fruttato note di dolce e un retrogusto tipico di mandorla

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Valutazione organolettica (metodo COI*):*

Intervallo di mediana

	Min	Max
- Fruttato Verde/Maturo	> 0	≤ 6
- Mandorla	> 0	≤ 5
- Amaro	> 0	≤ 5
- Piccante	> 0	≤ 6

Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere uguale a zero.

Valutazione chimica:

- acidità massima totale espressa in acido oleico: max 0,5%;

- numero perossidi: < = 14 Meq02/kg.

Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa unionale.

Art. 3.

Zona di produzione

a) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda" comprende i territori olivati, atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione, situati nei territori amministrativi delle province di Brescia, Verona, Mantova e Trento corrispondenti alle successive zone *b) c)* e *d)*.

b) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bresciano" comprende, in provincia di Brescia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Botticino, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco; Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Villanuova sul Clisi, Vobarno. Tale zona riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopraccitati;

c) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda" accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Orientale" comprende:

- in provincia di Verona, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Affi, Bardolino; Brenzone; Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio;

- in provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana.

Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopraccitati.

d) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda" accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Trentino" comprende, in provincia di Trento, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno, Vezzano. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopraccitati, ad esclusione del comuni di Lasino, Padergnone e Vezzano, i cui territori interessati riguardano esclusivamente le parti rivierasche in località S.Massenza, Sarche e Toblino limitrofe al lago di Toblino-S. Massenza.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione degli oliveti, dei produttori, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, la tenuta di registri di produzione e di confezionamento nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta "Garda" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio e Leccino per almeno il 55%; possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.

La denominazione di origine protetta "Garda" accompagnata da una delle menzioni geografiche aggiuntiva "Bresciano" o "Orientale", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto con la stessa composizione varietale della denominazione "Garda".

La denominazione di origine protetta "Garda" accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Trentino" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio, Pendolino e Leccino per almeno l'80%; possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

5.2. Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, le tecniche di gestione del suolo, i sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine protetta "Garda". Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo-collinari dell'anfiteatro morenico del Garda.

5.3. Raccolta e rese

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda" deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda" non può superare i kg 6.000 per ettaro coltivato a oliveto.

La resa massima delle olive in olio non può superare il 25%.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda", eventualmente accompagnato da una delle menzioni geografiche aggiuntive, deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

5.4. Modalità di oleificazione

La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda", comprende tutti i territori amministrativi elencati all'articolo 3 lettera *a)*.

La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda", accompagnata da una delle tre menzioni geografiche aggiuntive "Bresciano", "Orientale" o "Trentino", deve essere effettuata all'interno delle rispettive zone *b) c)* e *d)* dell'articolo 3.

Per l'estrazione dell'olio extravergine a denominazione di origine protetta "Garda" sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative del frutto.

Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro cinque giorni dalla raccolta delle olive.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

6.1 Fattori Ambientali

L'olivo del Garda è coltivato in un anfiteatro di colline moreniche di origine glaciale che circondano, in forma concentrica, il lago di Garda e delimitano sul lato nord, la catena delle Alpi. I terreni esposti verso il lago o verso sud, ospitano quasi esclusivamente oliveti e vigneti. La vicinanza alle montagne permette una buona distribuzione delle piogge durante tutto l'anno e particolarmente in primavera e autunno.

In linea generale, il clima della zona, che risente fortemente sia della presenza della gran massa d'acqua del lago, sia della protezione data dalla catena montuosa, è caratterizzato da estati calde ma non afose

e inverni solo relativamente freddi; esso è così mite da essere definito "mediterraneo-mitigato" con la presenza di alcuni microclimi locali. La zona di produzione delle olive del Garda infatti è la zona più a nord al mondo per quanto riguarda la coltivazione dell'olivo. La presenza del lago mitiga l'escursione termica notte-giorno.

6.2 Fattori umani e storici

Testimonianze del savoir faire dell'uomo sugli oliveti del Garda, risalgono già dal Rinascimento quando l'opera dell'uomo ha contribuito a delineare i tratti caratteristici del paesaggio agrario e generale del lago di Garda. In questa epoca si inizia a ridisegnare i pendii con sistemazioni elaborate, che divengono vere e proprie costruzioni "a terrazze" affacciate sul lago di Garda, adatte alla coltivazione degli oliveti.

La tradizione olivicola nel comprensorio del Garda fa parte della vita della gente, nei costumi gastronomici e nel reddito aziendale, come viene descritto in numerosi documenti.

Gli oliveti sono ubicati nelle zone pedecollinari e collinari, anche su terrazzamenti, sia già esistenti che creati dall'uomo, che permettono di individuare in un modo molto originale il paesaggio, contribuendo così alla valorizzazione dell'ambiente, anche dal punto di vista turistico. È infatti grazie alla presenza degli uliveti che la zona è divenuta molto interessante per il turismo e viene chiamata, già dal 1968 "Riviera degli Ulivi", mentre il prestigio e la tradizione della buona qualità dell'olio prodotto ha ugualmente attribuito il titolo di "Champagne dell'olio di oliva".

Il lago di Garda si trova alla confluenza di tre regioni che hanno una posizione specifica, sia storicamente che in termini di tradizioni umane; per questo, in base all'area di produzione, è consuetudine sia nei consumatori che fra i produttori, l'uso tradizionale di tre menzioni geografiche aggiuntive, ovvero Bresciano, Trentino, Orientale, aventi il fine di meglio identificare certi territori molto importanti a livello della tradizione umana e amministrativa.

Da sempre presente nella zona del lago di Garda, l'olivo inizia a svolgere un ruolo chiave nel VII sec. d.C. come testimonia un editto del 643 che applica sanzioni pecuniarie a coloro che venivano sorpresi a danneggiare le piante di olivo nei villaggi attorno al Garda.

Già nel medioevo l'olio del Garda si distingueva per l'alta qualità e per l'alto valore economico rispetto agli oli di altre provenienze ed era utilizzato, con risultati eccellenti sia nell'alimentazione che in medicina. L'uso alimentare era destinato a pochi, dato che nell'alto medioevo "4-6 Kg di olio gardesano valevano quanto un maiale molto grande". L'alto prezzo che l'olio del Garda riusciva a spuntare, rispetto agli altri oli, fece sentire la necessità di un controllo, di una protezione dalle frodi. Già nel 1200 esistevano infatti i bollini/contrassegni chiamati Sigillum Comunis Veronae che dovevano accompagnare l'olio nelle esportazioni ed esistevano gli incaricati dal "Podestà" e dal Capitano del Popolo, una specie di organismo di controllo, che dovevano controllare e registrare per iscritto ogni anno i quantitativi di olive e di olio posseduti da ogni persona e da ogni comunità gardesana. La vendita inoltre, era controllata da un funzionario appositamente designato, il Superstes oley, il sovraintendente dell'olio.

In virtù delle sue qualità per le quali è da lungo tempo apprezzato, riconosciuto e utilizzato, l'olio extra vergine di oliva "Garda" è tutelato dalla Denominazione di Origine Protetta fin dal 1997 (regolamento CE n. 2325 del 24.11.1997) e rientra oggi fra le prime 6 realtà olivicole italiane DOP.

Art. 7.

Etichettatura e confezionamento

1. Il prodotto confezionato deve riportare in etichetta, in caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le altre scritte, la dicitura "Garda" e Denominazione di origine protetta – o il suo acronimo DOP.

2. È permesso riportare in etichetta l'indicazione di una delle tradizionali menzioni geografiche aggiuntive Bresciano, Orientale e Trentino qualora siano rispettati i requisiti previsti all'articolo 5.

3. Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".

4. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

5. È possibile indicare in etichetta la localizzazione territoriale degli oliveti solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti citati e se in etichetta viene riportata la menzione geografica aggiuntiva.

6. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

7. È consentita la rappresentazione del lago di Garda, o eventuali altre rappresentazioni grafiche, previa verifica della conformità alla normativa vigente.

8. Tutte le indicazioni di cui ai punti 2, 4, 6 riportate in etichetta, devono avere caratteri di altezza e larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per la denominazione di origine protetta Garda.

Tutte le indicazioni di cui al punto 5 riportate in etichetta, devono avere caratteri di altezza e larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per la menzione geografica aggiuntiva.

9. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa; la designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

10. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda" devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata all'art. 3, lettera *a)*. In caso di utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive, le operazioni di confezionamento devono avvenire nell'ambito della rispettiva zona geografica delimitata all'articolo 3, lettere *b)*, *c)*, *d)*.

11. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Garda", eventualmente accompagnato da una delle menzioni geografiche aggiuntive, deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in metallo di capacità non superiore a litri 5.

12. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

13. Il logo della Denominazione di origine Protetta "Garda" è costituito da un quadrato nero all'interno del quale campeggia in bianco la scritta "olio Garda D.O.P." (famiglia font: Helvetica Neue, sottotipi: Roman, Medium e Light). Sopra al quadrato nero e alle scritte è posizionata la silhouette in giallo/verde del lago di Garda, che sborda leggermente nella parte inferiore sinistra del quadrato.

La silhouette è in giallo/verde, il codice Pantone è: 103U mentre le forze della quadricromia sono: Cyan 28%, Magenta 29%, Yellow 94% e Black 11%.

14. Il logo della denominazione è obbligatorio.

Art. 8.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 11510/2006.

L'organismo di controllo incaricato è CSQA certificazione Srl – via S. Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) - Tel: + 39 044 5313011, Fax +39 044 5313070, e-mail csqa@.it

15A00098

DECRETO 23 dicembre 2014.

Integrazione del decreto di riconoscimento del Consorzio di tutela vini di Cagliari del 13 novembre 2014 e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC "Cagliari".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Vista l'istanza presentata l'8 febbraio 2013 dal Consorzio di tutela vini di Cagliari, con sede legale in Cagliari, largo Carlo Felice n. 72, c/o C.C.I.A.A. di Cagliari, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 17 per le DOC «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari» «Nasco di Cagliari» e «Cagliari»;

Considerato che il Consorzio di tutela vini di Cagliari ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari» e non ha, invece, dimostrato la rappresentatività per la DOC «Cagliari»;

Visto il decreto del 13 novembre 2014 recante il riconoscimento del Consorzio di tutela vini di Cagliari e l'attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOC «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari»;

Vista l'istanza presentata il 3 dicembre 2014 con la quale il Consorzio di tutela vini di Cagliari ha chiesto nuovamente il riconoscimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Cagliari»;

Considerato che il Consorzio di tutela vini di Cagliari ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 per la DOC «Cagliari». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. 170/14/C del 22 dicembre 2014, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione «Cagliari»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al conferimento dell'incarico al Consorzio di tutela vini di Cagliari a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Cagliari»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela vini di Cagliari, con sede legale in Cagliari, largo Carlo Felice n. 72, c/o C.C.I.A.A. di Cagliari, riconosciuto con decreto del 13 novembre 2014, è incaricato a svolgere le funzioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Cagliari», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Reg. (CE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto integra il riconoscimento del Consorzio di tutela vini di Cagliari di cui al decreto del 13 novembre 2014 ed ha la medesima durata ivi prevista.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto 13 novembre 2014 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Cagliari», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 dicembre 2014

Il direttore generale: GATTO

15A00099

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 novembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Nido delle Gru società cooperativa sociale», in Perugia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 2014, n. 199/2014, con il quale la società cooperativa «Il Nido delle gru Società cooperativa sociale», con sede in Perugia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Stefano Antonini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 15 luglio 2014, pervenuta in data 1° agosto 2014, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Enrico Bianchini, nato a Prato il 16 agosto 1968, e domiciliato a Città di Castello (PG) in via Ugo La Malfa, n. 6, in sostituzione del dott. Stefano Antonini rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A00104

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA UNIFICATA

PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2014.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane sul documento recante: «Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze». (Rep. atti n. 135/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 30 ottobre 2014:

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera *c)*, in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Vista la lettera in data 2 ottobre 2014, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di accordo indicato in oggetto, che con nota del 10 ottobre è stato diramato alle Regioni ed alla Province autonome di Trento e di Bolzano ed alle Autonomie locali;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 16 ottobre 2014, sono state concordate modifiche migliorative del testo, recepite nella versione definitiva che il Ministero della salute ha inviato con nota del 17 ottobre 2014 e che questa Segreteria ha diramato in data 22 ottobre 2014;

Vista la nota del 29 ottobre 2014, con la quale la regione Veneto, coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole all'accordo nella suddetta versione del 22 ottobre 2014;

Acquisito, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali con la raccomandazione - formalizzata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota in data 6 novembre 2014 - che la realizzazione del Piano sia rafforzata con ulteriori strumenti operativi, al fine di garantire nel contempo l'autonomia gestionale e organizzativa delle regioni e delle province autonome;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome e le Autonomie locali, nei seguenti termini:

premesso che:

il decreto legislativo n. 502/92 - «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni, indirizza le azioni del Servizio sanitario nazionale verso il rispetto del principio di appropriatezza e la individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e linee guida;

in Europa si stima che la prevalenza delle demenze incrementi, nel medesimo periodo di tempo, dall'1,6% nella classe d'età 65-69 anni al 22,1% in quella maggiore di 90 anni nei maschi e dall'1% al 30,8% rispettivamente nelle donne. I tassi di incidenza per demenza variano dal 2.4 per 1000 anni persona nella classe d'età 65-69 anni fino al 40,1 per 1000 anni persona in quella maggiore di 90 anni nella popolazione maschile e dal 2,5 all' 81,7 rispettivamente nella popolazione femminile. La demenza di Alzheimer rappresenta, secondo queste stime, circa il 60% di tutte le demenze;

le demenze comprendono un insieme di patologie (demenza di Alzheimer, vascolare, fronto-temporale, a corpi di Lewy, forme miste, ecc.) che hanno un impatto notevole in termini socio-sanitari sia perché un sempre maggior numero di famiglie ne sono drammaticamente coinvolte, sia perché richiedono l'attivazione di una qualificata rete integrata di servizi sanitari e socio-assistenziali. Le demenze, inoltre, rappresentano una delle maggiori cause di disabilità. Dato il progressivo invecchiamento della popolazione generale queste patologie stanno diventando, e lo saranno sempre più, un problema rilevante in termini di sanità pubblica;

la sintomatologia della demenza, conseguente alla grave compromissione delle funzioni cognitive, è infatti caratterizzata da una disabilità progressiva la cui gestione clinica ed assistenziale risulta estremamente complessa. Va, inoltre, tenuto presente che la condizione clinica del paziente demente è generalmente caratterizzata dal fenomeno della pluripatologia che, inevitabilmente, comporta vari gradi di disabilità a cui si accompagnano problemi somatici, psichiatrici, sociali, etici e medico-legali;

sul territorio nazionale è presente una organizzazione differenziata tra le diverse regioni e talora anche all'interno delle singole regioni ed una marcata variabilità nell'offerta quali-quantitativa di servizi di diagnosi e cura. Spesso si rileva anche una ancora scarsa integrazione e collaborazione tra Ospedale, medici di medicina generale (MMG), servizi territoriali e di assistenza domiciliare integrata che rischiano di tradursi in una carenza nella presa in carico e nella continuità assistenziale. La realtà si presenta molto variegata, con aree di sicura eccellenza accanto ad altre dove è assolutamente necessario intervenire per dare qualità;

i compiti dei soggetti deputati a svolgere la funzione di governance, Ministero, regioni e province autonome, enti locali sono, sulla base delle differenti prerogative e responsabilità:

fissare obiettivi e strategie;

progettare le strutture di governo e di controllo;

sorvegliare e valutare il funzionamento;

misurare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi,

prevedere sistemi gestionali volti al miglioramento continuo e capaci d'intervenire in corso d'opera per potenziare determinate performance;

in Italia sono numerose le iniziative rivolte alla demenza ma, nonostante gli sforzi di Amministrazioni, Associazioni ed operatori sanitari e sociosanitari, la gestione del problema è ancora spesso affrontata in momenti e con percorsi distinti;

Si conviene

1. Sulla necessità di definire ed implementare il «Piano nazionale demenze», Allegato *A)*, parte integrante del presente atto, inteso come strategia globale per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore, partendo dal presupposto che, come in tutte le patologie cronico-degenerative nelle quali l'approccio farmacologico non è risolutivo nel modificarne la storia naturale, occorre prevedere un insieme articolato ed organico di percorsi assistenziali, secondo una filosofia di gestione integrata della malattia.

2. Il Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali si impegnano a implementare il Piano nazionale demenze, articolato in obiettivi ed azioni articolati dettagliatamente nell'allegato tecnico, per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi integrati nel settore delle demenze.

3. Le azioni, tra loro complementari e sinergiche, sono da avviare congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale.

4. L'attuazione da parte delle singole regioni, province autonome ed enti locali delle azioni previste è realizzata nel quadro della rispettiva programmazione assistenziale e nel rispetto della connessa programmazione economico finanziaria, in riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla normativa vigente.

5. Dalle azioni previste dal suddetto Piano non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 30 ottobre 2014

Il Presidente: LANZETTA

Il segretario: NADDEO

ALLEGATO *A)*

PIANO NAZIONALE DEMENZE — STRATEGIE PER LA PROMOZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DELL'APPROPRIATEZZA DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI NEL SETTORE DELLE DEMENZE

Introduzione

La demenza è una malattia cronico degenerativa, la cui storia naturale è caratterizzata dalla progressione più o meno rapida dei deficit cognitivi, dei disturbi del comportamento e del danno funzionale con perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza con vario grado di disabilità e conseguente dipendenza dagli altri, fino alla immobilizzazione a letto. È necessario pervenire il più rapidamente possibile ad una diagnosi precisa che permetta interventi farmacologici e/o psicosociali volti a contenere la progressione della malattia in relazione allo stadio, al grado di disabilità ed alla comorbilità; è altrettanto necessario ed irrinunciabile gestire tutti i problemi che si presentano nel percorso dei vari stadi.

La demenza è in crescente aumento nella popolazione generale ed è stata definita secondo il Rapporto OMS e ADI una priorità mondiale di salute pubblica: «nel 2010 35,6 milioni di persone risultavano affet-

te da demenza con stima di aumento del doppio nel 2030, il triplo nel 2050, con ogni anno 7,7 milioni di nuovi casi (1 ogni 4 secondi) e una sopravvivenza media dopo la diagnosi di 4-8-anni. La stima dei costi è di 604 mld di dollari/anno con incremento progressivo e continua sfida per i sistemi sanitari. Tutti i Paesi devono includere le demenze nei loro programmi di salute pubblica; a livello internazionale, nazionale regionale e locale sono necessari programmi e coordinamento su più livelli e tra tutte le parti interessate. È necessario assicurare la migliore qualità di vita possibile per il paziente ed un supporto adeguato per i familiari da parte dei sistemi sanitari, sociali, finanziari e giuridici. Pertanto si deve agire subito per: 1) promuovere a livello mondiale una società in grado di comprendere ed includere le demenze; 2) considerare le demenze una priorità sanitaria e sociale nazionale in tutti i Paesi; 3) migliorare l'atteggiamento e la conoscenza del pubblico e dei professionisti rispetto alle demenze; 4) investire nei sistemi sanitari e sociali per migliorare l'assistenza ed i servizi per i pazienti ed i loro familiari; 5) aumentare la priorità data alle demenze nell'agenda della ricerca di salute pubblica.» (Ginevra 11 aprile 2012).

Il maggior fattore di rischio associato all'insorgenza delle demenze è l'età e, in una società che invecchia, l'impatto del fenomeno si prefigura di dimensioni allarmanti, ed è facile prevedere che queste patologie diventeranno, in tempi brevi, uno dei problemi più rilevanti in termini di sanità pubblica. Si sottolinea inoltre che il sesso femminile rappresenta un importante fattore di rischio per l'insorgenza della demenza di Alzheimer, la forma più frequente di tutte le demenze (circa il 60%).

Numerose evidenze disponibili in termini di prevenzione primaria e secondaria individuano sette fattori di rischio potenzialmente modificabili associati all'insorgenza della demenza di Alzheimer, quali il diabete, l'ipertensione in età adulta, l'obesità in età adulta, il fumo, la depressione, la bassa scolarizzazione e l'inattività fisica. Si stima che circa un terzo dei casi di demenza di Alzheimer siano potenzialmente attribuibili all'insieme di questi fattori. In tal senso alcuni studi condotti per diverse decadi su alcune popolazioni europee e americane sembrano documentare, negli anni più recenti, una riduzione della prevalenza della demenza da attribuire probabilmente ad una modifica degli stili di vita.

Con un simile scenario di riferimento non sorprende il fatto che la Commissione Europea, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e recentemente anche il summit specifico del G8, tenutosi a Londra nel mese di dicembre 2013, abbiano ribadito che la demenza di Alzheimer rappresenta una priorità nell'agenda globale per i prossimi anni. In particolare il summit di Londra ha evidenziato la necessità di politiche a sostegno dell'innovazione nel settore della ricerca e dell'assistenza dei pazienti affetti da demenza.

Una segnalazione a parte merita la recente Joint Action europea ALCOVE (Alzheimer Cooperative Valutation in Europe) sulle policy per le demenze. Questo progetto ha coinvolto 30 partner provenienti da 19 Paesi, inclusa l'Italia che ha coordinato l'area di epidemiologia, ed ha avuto come obiettivo il miglioramento delle conoscenze sulla patologia e sulle sue conseguenze contribuendo a stimolare una riflessione sulla qualità della vita delle persone, sul concetto di autonomia e sui diritti di chi vive con una forma di demenza. Le raccomandazioni conclusive del progetto ALCOVE si sono indirizzate su quattro aree specifiche quali l'epidemiologia, la diagnosi, i sistemi di supporto alla gestione dei sintomi psicologici e comportamentali (BPSD) delle persone affette da demenza e gli aspetti etici (diritti, autonomia, dignità).

Per quanto attiene all'epidemiologia gli aspetti più rilevanti riguardano la necessità di promuovere ulteriori studi sia sulla prevalenza della demenza in generale, rispettando standard di elevata qualità come quelli definiti nell'Alzheimer Disease International Report del 2009, sia sulla prevalenza ed incidenza in persone con demenza al di sotto i 65 anni di età per definire al meglio la frequenza di un fenomeno ancora poco conosciuto e molto eterogeneo. Appare poi urgente migliorare la raccolta dei dati sull'uso degli antipsicotici nelle persone affette da demenza in modo prospettico e sistematico in differenti contesti (comunità, assistenza domiciliare, cliniche della memoria, Residenze Sanitarie Assistenziali - *RSA)* al fine di promuovere con campagne nazionali un uso appropriato di questi farmaci riducendo il rischio associato al loro uso.

Per la diagnosi si è raccomandata l'importanza della centralità della persona. In particolare la diagnosi tempestiva di demenza deve essere disponibile per tutti i cittadini che la richiedono nel momento in cui viene rilevata per la prima volta un'alterazione delle funzioni cognitive e/o comportamentali. Bisogna ridurre la paura e lo stigma riguardo alla demenza.

Le raccomandazioni relative ai sistemi di supporto alla gestione dei sintomi psicologici e comportamentali (BPSD) delle persone affette da demenza evidenziano come questi siano fonte di un notevole carico assistenziale e di depressione per i caregiver, cosi come di un aumento del tasso di istituzionalizzazione per le persone con demenza. Tutti gli Stati membri dovrebbero sviluppare una strategia olistica tridimensionale indirizzata allo sviluppo di strutture e organizzazioni assistenziali dedicate ai BPSD, ad interventi individualizzati per il paziente e il caregiver (Individualized Patient and Family Carers, IPCI) combinando interventi psicosociali e terapie farmacologiche ed infine ad assicurare la competenza dei professionisti socio-sanitari.

Le raccomandazioni relative ai diritti, l'autonomia e la dignità delle persone affette da demenza rappresentano una vera e propria emergenza dal punto di vista etico. Una persona con diagnosi di demenza non deve essere automaticamente considerata incapace di esercitare il suo diritto di scelta. La presunzione di competenza deve essere garantita alle persone con demenza durante l'intero corso della malattia, e vanno previsti anche tutti gli eventuali meccanismi di supporto in tale direzione.

Il contesto italiano

L'Italia è uno dei Paesi al mondo con la più alta percentuale di persone anziane (età uguale o superiore a 65 anni). In Europa, secondo dati ISTAT al 1° gennaio 2013, si colloca al secondo posto dopo la Germania, con un numero di anziani di 12.639.000, pari a al 21,2% della popolazione totale. Anche l'indice di vecchiaia, definito come il rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana (65 anni e più) e la popolazione in età giovanile (meno di 15 anni), colloca l'Italia al secondo posto in Europa dopo la Germania, con un rapporto di 144 anziani ogni 100 giovani. Le proiezioni demografiche mostrano una progressione aritmetica di tale indicatore fino a giungere nel 2051 per l'Italia a 280 anziani per ogni 100 giovani.

Sono pertanto in aumento tutte le malattie croniche, in quanto legate all'età, e tra queste le demenze. La prevalenza della demenza nei paesi industrializzati è circa dell'8% negli ultrasessantacinquenni e sale ad oltre il 40% dopo gli ottanta anni. Il progressivo incremento della popolazione anziana comporterà un ulteriore consistente aumento della prevalenza dei pazienti affetti da demenza. In Italia, il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre un milione (di cui circa 600.000 con demenza di Alzheimer) e circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'assistenza dei loro cari. Secondo alcune proiezioni, i casi di demenza potrebbero triplicarsi nei prossimi 30 anni nei paesi occidentali.

Le conseguenza sul piano economico ed organizzativo sono facilmente immaginabili, tenendo conto che i soli costi annuali diretti per ciascun paziente vengono, in diversi studi europei, stimati in cifre variabili da 9000 a 16000 Euro. a seconda dello stadio di malattia. Stime di calcolo circa i costi socio-sanitari delle Demenze in Italia ipotizzano cifre complessive pari a circa 10-12 miliardi di Euro annui, e di questi 6 miliardi per la sola Malattia di Alzheimer.

La crescente già citata importanza attribuita agli interventi che hanno potenziale impatto sulla prevenzione della demenza, quali ad esempio quelli citati in precedenza, è testimoniata anche dal fatto che per la prima volta il Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2010-2012 aveva incluso la tematica delle demenze tra le priorità di azione, e il tema è attualmente in esame e definizione anche nella proposta del nuovo PNP quinquennale 2014-2018.

Il «modello della gestione integrata» è oggi considerato l'approccio più indicato per migliorare l'assistenza alle persone con malattie croniche. Queste persone, infatti, hanno bisogno, oltre che di trattamenti efficaci e modulati sui diversi livelli di gravità, anche di continuità di assistenza, informazione e sostegno per raggiungere la massima capacità di autogestione possibile. Per attuare un intervento di gestione integrata è fondamentale disporre:

di processi e strumenti di identificazione della popolazione target;

di linee guida basate su prove di efficacia;

di modelli di collaborazione tra i diversi professionisti coinvolti per promuovere un'assistenza multidisciplinare;

di strumenti psicoeducativi per promuovere l'autogestione dei pazienti e dei familiari quale componente essenziale dell'assistenza ai malati cronici;

di misure di processo e di esito;

di sistemi informativi sostenibili e ben integrati sul territorio che incoraggino non solo la comunicazione tra medici ma anche tra medici, pazienti e familiari per ottenere un'assistenza coordinata e a lungo termine;

di meccanismi e programmi di formazione/aggiornamento per specialisti e Medici di Medicina Generale (MMG).

Soprattutto per le patologie cronico-degenerative come le demenze, dunque, appare necessario definire un insieme di percorsi assistenziali secondo una filosofia di gestione integrata della malattia che, come è documentato in letteratura da diverse esperienze internazionali, risulta efficace ed efficiente in rapporto ad un miglioramento della storia naturale della malattia.

In Italia, nonostante gli sforzi delle Amministrazioni, delle Associazioni e della gran parte degli operatori dell'area socio-sanitaria, la gestione del problema Demenze è ancora affrontata in momenti e, spesso, con percorsi distinti: quello diagnostico, quello assistenziale e quello riabilitativo, dimenticando che solo un approccio integrato, a tutti i livelli, può rappresentare una efficace risposta alle complesse istanze che la patologia porta con sé.

L'attuale situazione dell'offerta sociosanitaria si concentra, in varia misura, sulle strutture specialistiche attivate nell'ambito del «Progetto CRONOS», varato dal Ministero della Sanità nel 2000. In attuazione del progetto vennero costituite in tutte le Regioni italiane circa 500 «Unità di Valutazione Alzheimer» (U.V.A.) per lo screening dei pazienti da avviare alla somministrazione dei farmaci anticolinesterasici inclusi nello studio, secondo un percorso predefinito volto a garantire la massima accessibilità a tutti i soggetti interessati.

In tali servizi operano ad oggi quasi 2000 operatori sanitari e sociosanitari tra medici (che sono responsabili, in base alle decisione stabilite dall'AIFA, del piano terapeutico farmacologico), psicologi, tecnici della riabilitazione, assistenti sociali, infermieri, personale amministrativo.

I criteri suggeriti, nel protocollo del progetto, per la costituzione delle UVA erano centrati sulla identificazione di unità funzionali basate sul coordinamento delle competenze neurologiche, psichiatriche, internistiche e geriatriche presenti nell'ambito dei dipartimenti ospedalieri, dei servizi territoriali specialistici e di assistenza domiciliare delle aziende territoriali, nonché della medicina generale.

L'Italia è stato il primo paese che ha puntato sulla creazione di centri specialistici dove viene posta la diagnosi di demenza e si coordina una fase terapeutica. Successivamente anche Francia, Germania, Regno Unito, Austria e Irlanda hanno promosso la costituzione di «memory clinics», che si basano sugli stessi presupposti. In sintesi queste strutture, in raccordo con la medicina generale, hanno rappresentato e rappresentano il fulcro di un sistema dedicato alle demenze intorno alle quali bisogna costruire una rete integrata di servizi sanitari e socio-sanitari.

Negli anni scorsi, in alcune Regioni, però, l'istituzione delle UVA non si è basata su una programmazione che leggesse la realtà del fabbisogno e su di essa dimensionasse l'offerta di servizi, tanto che ad una valutazione eseguita sia nel 2002 che nel 2006 dall'Istituto Superiore di Sanità è emerso che in circa il 25% delle strutture il servizio è fornito un solo giorno a settimana e che in circa il 7% vi è un solo medico dedicato a questo lavoro.

Va inoltre considerato che circa il 20% delle UVA, nel corso delle indagini svolte in passato, non era stato raggiungibile.

A distanza di quasi quattordici anni tali strutture specialistiche rappresentano ancora, in molti casi, accanto alla medicina generale, il punto di accesso alla rete dei servizi socio-sanitari per i pazienti ed i loro familiari, ma necessitano, ormai, di interventi urgenti di adeguamento, razionalizzazione e/o potenziamento.

A titolo di esempio, basti citare il fatto che alcune Regioni hanno ritenuto opportuno cambiare in prima istanza la stessa denominazione dei centri specialistici dedicati, passando dalle UVA a «Unità di Valutazione delle Demenze» (UVD) e/o «Centri per il decadimento cognitivo», sottolineando così il passaggio da una visione centrata sull'Alzheimer ad una più ampia estesa a tutte le forme di demenze (si ricorda che circa il 40% delle demenze sono di altra natura) o ad uno spettro più articolato di stadiazioni.

Un elemento di ulteriore criticità del sistema è rappresentato dalla scarsa integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali, a conferma delle difficoltà che ancora oggi si incontrano nel perseguire l'obiettivo prioritario della costruzione e del coordinamento della rete.

Sulla scorta di quanto detto, appare dunque strategico promuovere un processo che miri ad individuare modalità e strutture che rappresentino il nodo di accesso alla rete integrata dell'offerta sanitaria e del supporto sociale, anche alla luce dell'esperienza maturata in questi anni in riferimento ai Punti unici di accesso (PUA) specificamente rivolti all'anziano ed al disabile.

Allo stesso tempo occorre dare forza alle eccellenze cliniche, in ambito diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed alla esperienza acquisita dalle UVA in quasi quattordici anni di attività.

Oggi si ravvede l'importanza di una denominazione comune di queste ultime strutture sul territorio nazionale che possa innanzitutto caratterizzarle come chiaro punto di riferimento e possa inoltre rendere esplicito il fatto che esse effettuano la presa in carico delle persone affette da disturbi cognitivi e/o da demenza e ottemperano alle implicazioni sulla prescrizione dei farmaci previste dall'AIFA (ad esempio la nota 85 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 65 del 1973/2009 e il Comunicato sull'uso degli antipsicotici del 8/5/2009).

La denominazione condivisa che appare recepire con maggiore chiarezza le diverse istanze è «Centro per Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)».

Una rete integrata sanitaria, socio-sanitaria e sociale consentirà al paziente, al MMG e ai familiari di fruire in modo agevole di un qualificato riferimento clinico e assistenziale che utilizzi, in ogni fase in cui si renda necessario, il livello assistenziale adeguato, dagli specialisti all'ospedale per acuti, dall'ospedale diurno all'assistenza domiciliare integrata, dalle residenze sanitarie assistenziali alla ospedalizzazione a domicilio, al centro diurno ecc.

La consapevolezza della complessità del fenomeno delle demenze, con tutte le sue implicazioni sulla tenuta del tessuto sociale, richiede pertanto un impegno straordinario da parte delle Istituzioni, centrali e regionali, in stretto raccordo con le Associazioni dei familiari e dei pazienti.

Questo impegno deve indirizzarsi verso lo sviluppo di una capacità di governance dei fenomeni complessi, indispensabile ad affrontare una vera e propria emergenza socio-sanitaria.

A tal fine il «Piano nazionale demenze» intende fornire indicazioni strategiche per la promozione e il miglioramento degli interventi nel settore, non soltanto con riferimento agli aspetti terapeutici specialistici, ma anche al sostegno e all'accompagnamento del malato e dei familiari lungo tutto il percorso di cura.

Per omogeneizzare gli interventi sul territorio nazionale il Piano è aggregato intorno ad alcuni Obiettivi prioritari da cui discendono una serie di Azioni.

Tali azioni dovranno essere poi opportunamente declinate ed articolate sulla base dei bisogni specifici e delle esperienze maturate, attraverso una razionalizzazione dell'uso delle risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stessi.

Appare infine urgente la necessità di un articolato sviluppo della ricerca scientifica con particolare enfasi su quelle evidenze direttamente trasferibili alla sanità pubblica in quanto capaci di supportare adeguatamente le azioni di prevenzione, di diagnosi tempestiva, di cure appropriate e di riabilitazione.

Il Piano focalizza dunque la propria attenzione su tutte le opportune misure di sanità pubblica che possano promuovere interventi appropriati ed adeguati, di contrasto allo stigma sociale, di garanzia dei diritti, di conoscenza aggiornata, di coordinamento delle attività, nel loro complesso finalizzati ad una corretta gestione integrata della demenza.

Obiettivi ed azioni prioritari

Obiettivo 1: Interventi e misure di Politica sanitaria e sociosanitaria:

Aumentare le conoscenze della popolazione generale, delle persone con demenze e dei loro familiari, nonché dei professionisti del settore, ciascuno per i propri livelli di competenza e coinvolgimento, circa la prevenzione, la diagnosi tempestiva, il trattamento e l'assistenza delle persone con demenza con attenzione anche alle forme ad esordio precoce;

Conseguire, attraverso il sostegno alla ricerca, progressi di cura e di miglioramento della qualità della vita delle persone con demenza e dei loro carer;

Organizzare e realizzare le attività di rilevazione epidemiologica finalizzate alla programmazione e al miglioramento dell'assistenza, per una gestione efficace ed efficiente della malattia.

Azioni:

1.1. Promozione di strategie per la prevenzione primaria e secondaria;

1.2. Realizzazione di una mappa aggiornata dell'offerta sanitaria, sociosanitaria e sociale anche in collaborazione con le amministrazioni comunali;

1.3. Promozione di interventi mirati alla creazione di una rete assistenziale regionale integrata, con articolazione locale, basata su criteri di qualità organizzativi e strutturali valutabili e condivisi;

1.4. Presenza di obiettivi specifici connessi agli interventi per le demenze nella valutazione dei direttori generali e dei direttori delle strutture operative individuate dalla programmazione regionale;

1.5. Promozione e coordinamento a livello nazionale di attività di ricerca nell'ambito della sanità pubblica, con particolare attenzione agli aspetti epidemiologici, clinici e sociali;

1.6. Attivazione di un tavolo di confronto permanente per le demenze, tra Ministero della salute e Regioni, queste ultime eventualmente organizzate in un tavolo interregionale (sul modello di quanto già avviene per altre aree di intervento), che si avvale del contributo scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell'AGENAS, nonché di quello delle Associazioni nazionali dei familiari dei pazienti. Si ritiene importante che il tavolo sia integrato dalle rappresentanze della componente sociale, nelle sue articolazioni nazionale, regionale e locale;

1.7. Realizzazione di un sistema informativo sulle demenze, a partire dalla valorizzazione dei flussi già esistenti, che consenta il dialogo tra il livello regionale e quello nazionale e sia utilizzato a supporto delle funzioni di:

monitoraggio del fenomeno e programmazione degli interventi basati su indicatori di appropriatezza e qualità;

sostegno alla verifica di attuazione del presente Piano;

ricerca mirata.

Obiettivo 2: Creazione di una rete integrata per le demenze e realizzazione della gestione integrata:

Promuovere la prevenzione, la diagnosi tempestiva, la presa in carico, anche al fine di ridurre le discriminazioni, favorendo adeguate politiche di intersettorialità;

Rendere omogenea l'assistenza, prestando particolare attenzione alle disuguaglianze sociali e alle condizioni di fragilità e/o vulnerabilità socio-sanitaria.

Azioni:

2.1. Creazione, riorganizzazione e potenziamento di una rete di servizi e funzioni, a partire dal CDCD, che si configura come sistema integrato in grado di garantire la diagnosi e la presa in carico tempestiva, la continuità assistenziale ed un corretto approccio alla persona ed alla sua famiglia nelle diverse fasi della malattia e nei diversi contesti di vita e di cure (MMG, ambulatori per le demenze, Centri Diurni, ADI dedicata, etc.), con particolare attenzione agli aspetti etici.

2.2. Strutturazione, sulla base della specifica programmazione regionale, di questa rete di servizi e funzioni in modo che risponda a precisi criteri di qualità dell'offerta e percorsi di cura condivisi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

il dimensionamento dell'offerta di servizi basato sulla stima del fabbisogno dei diversi territori;

l'individuazione di servizi, funzioni e competenze che garantiscano la risposta corretta ad ogni necessità di cura del paziente in ogni livello assistenziale, dalle cure primarie ai servizi specialistici ambulatoriali, a quelli residenziali e semiresidenziali, ai servizi ospedalieri;

la messa in rete delle professionalità necessarie all'approccio multidisciplinare e multidimensionale, garantendo la disponibilità delle figure professionali indispensabili (MMG geriatra, neurologo, psichiatra, psicologo, infermiere, assistente sociale, terapista occupazionale, fisioterapista, operatore sociosanitario, etc.);

l'accessibilità e fruibilità dei servizi, in termini di localizzazione, congruo numero di ore di apertura giornaliera e settimanale;

la condivisione ed implementazione di percorsi di cura / percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) che assicurano la gestione integrata.

2.3. Formulazione di una Carta dei servizi specifica in cui siano contenute indicazioni riguardanti informazioni generali sulla operatività dei servizi e sulle modalità assistenziali dell'intero percorso, a garanzia della trasparenza dell'offerta.

Obiettivo 3: Implementazione di strategie ed interventi per l'appropriatezza delle cure:

Migliorare la capacità del SSN nell'erogare e monitorare i Servizi, attraverso l'individuazione e l'attuazione di strategie che perseguano la razionalizzazione dell'offerta e che utilizzino metodologie di lavoro basate soprattutto sull'appropriatezza delle prestazioni erogate;

Migliorare la qualità dell'assistenza delle persone con demenza al proprio domicilio, presso le strutture residenziali e semiresidenziali e in tutte le fasi di malattia;

Promuovere l'appropriatezza nell'uso dei farmaci, delle tecnologie e degli interventi psico-sociali.

Azioni:

3.1 Sviluppo di Linee Guida e documenti di consenso:

3.1.1 Sviluppo delle Linee Guida (LG) che si rendano necessarie nel panorama della promozione di corrette pratiche preventive e clinico-assistenziali basate sulle evidenze scientifiche, con attenzione alle aree di particolare criticità;

3.1.2 Elaborazione di tali LG nell'ambito del Sistema nazionale linee guida (SNLG), con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali (Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Regioni, AGENAS) e la collaborazione delle maggiori Associazioni di pazienti e familiari e delle principali Società scientifiche;

3.1.3 Monitoraggio della diffusione e dell'implementazione delle LG, nonché dell'aderenza ad esse, effettuato a livello regionale attraverso l'uso di indicatori condivisi;

3.1.4 Formulazione e approvazione di ulteriori documenti di consenso che, pur non configurandosi come LG perché pertinenti ad aree di maggiore incertezza, siano comunque ritenuti utili strumenti di appropriatezza e qualità;

3.1.5 Dotazione e adozione, da parte delle Regioni, di un documento relativo ai percorsi di cura/percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), che garantiscono la gestione integrata in quanto essi sono finalizzati non solo a migliorare la qualità della cura, ma anche a ridurre i ritardi nell'erogazione di trattamenti appropriati e a migliorare l'uso delle risorse;

3.2 Formazione e aggiornamento:

3.2.1 Promozione di un adeguamento dei percorsi di formazione specialistica in medicina generale organizzati ed attivati dalle Regioni;

3.2.2 Attivazione di percorsi di formazione/aggiornamento rivolti a tutte le figure professionali che operano nei servizi sanitari e sociosanitari, con modalità integrate ed inserendoli nell'ambito della formazione continua ECM aziendale e regionale;

3.2.3 Promozione di occasioni formative in collaborazione con le associazioni dei familiari che prevedano la partecipazione di tutte le figure professionali sociosanitarie e dei familiari/caregivers informali;

3.2.4 Promozione di una sistematica attività di audit quale strumento di autovalutazione dei professionisti sanitari e di miglioramento della pratica clinica.

Obiettivo 4: Aumento della consapevolezza e riduzione dello stigma per un miglioramento della qualità della vita:

Supportare le persone con demenza e i loro familiari fornendo loro corrette informazioni sulla malattia e sui servizi disponibili per facilitare un accesso ad essi quanto più tempestivo possibile;

Migliorare la qualità di vita e della cura e promuovere la piena integrazione sociale per le persone con demenze anche attraverso strategie di coinvolgimento personale e familiare;

Favorire tutte le forme di partecipazione, in particolare attraverso il coinvolgimento delle famiglie e delle Associazioni, sviluppando non solo l'empowerment delle persone ma anche quello della comunità. In questo contesto le amministrazioni regionali si attivano per il coinvolgimento anche delle Associazioni locali.

Azioni:

4.1. Promozione di eventi informativi di rilievo nazionale e regionale, mirati alla sensibilizzazione della popolazione generale, alla lotta allo stigma sociale, alla promozione del rispetto e della dignità delle persone con demenza, anche utilizzando i sistemi di comunicazione via web;

4.2. Sviluppo di interventi di coinvolgimento attivo e consapevole dei familiari/caregiver con parallela offerta di sostegno personalizzato, formazione ed informazione mirate;

4.3. Utilizzo di strumenti di monitoraggio delle condizioni di salute e di tutela dei caregiver;

4.4. Sostegno e valorizzazione delle associazioni dei familiari e delle reti di volontariato, e delle loro attività dedicate ai caregiver;

4.5. Incentivazione di tutte le opportunità a bassa soglia e ad alta capacità di contatto per il coinvolgimento delle persone con demenza e dei loro familiari ed il sostegno informale (come ad esempio i caffè Alzheimer o altre iniziative sul territorio di provata efficacia).

L'attività di monitoraggio del presente Piano verrà realizzata nell'ambito delle funzioni di confronto di cui al punto 1.6.

Nel primo anno di emanazione verrà effettuato il monitoraggio del recepimento formale del Piano e successivamente il monitoraggio riguarderà specificamente la sua applicazione, valutata sulla base degli indicatori che verranno individuati nell'ambito della funzione di confronto permanente per le demenze prevista dall'Obiettivo 1.

A questa funzione viene attribuito anche il compito di evidenziare tutte le criticità presenti nell'applicazione del Piano, quali ad esempio la disomogenea collocazione dei Centri nell'organizzazione aziendale, la disponibilità e lo stato di realizzazione dei flussi informativi correnti nelle diverse regioni, che dovrebbero essere canalizzati in un sistema informativo integrato, come ugualmente previsto dall'Obiettivo 1.

In questo ambito si prevede espressamente la possibilità di redigere successivi documenti di approfondimento, da sottoporre al percorso di approvazione quali Accordi in Conferenza Unificata, per argomenti che rivestono carattere di particolare criticità e delicatezza.

Accanto a quelli già citati si segnalano inoltre:

la definizione di indicatori e criteri di qualità per le strutture incluse nella rete della gestione integrata;

la formulazione di linee di indirizzo per promuovere corretti approcci nelle fasi di comunicazione della diagnosi, nell'acquisizione del consenso informato, e nell'utilizzo degli istituti giuridici (ad es. amministratore di sostegno);

la valutazione di alcuni aspetti etici, quali il tema delle direttive anticipate del trattamento inclusa la possibilità di accedere alle cure palliative nella fase terminale di malattia;

la promozione della stesura di linee di indirizzo per gli operatori a supporto e tutela del paziente in età lavorativa;

l'approfondimento delle problematiche legate alle specificità delle demenze ad esordio precoce.

15A00130

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del «Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150», si rende noto che:

la ditta Beni Melissa, avente sede legale ed operativa a Cingoli in corso Garibaldi, 94: marchio n. 110/MC ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in dotazione; pertanto con determinazione del dirigente dell'Area settore anagrafico-certificativo e regolazione del mercato, la stessa è stata cancellata dal Registro assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio di Macerata;

la ditta Perucci Lorenzo, avente sede legale ed operativa a Macerata in via Lauro Rossi, 2: marchio n. 132/MC ha riconsegnato un punzone incavo di prima grandezza perché usurato;

la ditta Ortolani Sandro, avente sede legale e operativa a Macerata in viale Indipendenza, 69: marchio 41/MC ha denunciato lo smarrimento di un punzone incavo di 9 mm di seconda grandezza.

15A00136

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Tirreno Power S.p.A., in Vado Ligure e Quiliano.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC_MIN 0000323 del 31 dicembre 2014, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto prot. n. DEC-MIN-0000227 del 14 dicembre 2012, rilasciata alla società Tirreno Power S.p.A., identificata dal codice fiscale 07242841000, con sede legale in via Barberini n. 47 - 00187 Roma, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Vado Ligure e Quiliano (Savona), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

15A00135

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso concernente il decreto 29 dicembre 2014, recante: «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.».

La tabella n. 7 relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riportata in allegato al decreto citato in epigrafe, alle pagine da 539 a 594 del supplemento ordinario n. 101, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2014, deve intendersi sostituita integralmente dalla seguente:

TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

foglio 1 di 3 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)

Indice analitico capitoli

foglio 2 di 3 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)

Indice analitico capitoli

Capitolo	UdV	Foglio	Capitolo	UdV	Foglio	Capitolo	UdV	Foglio
1619	(2.2)	33 di 52	1692	(2.3)	38 di 52	2175	(1.2)	6 di 52
1620	(2.2)	33 di 52	1694	(2.3)	38 di 52	2180	(1.12)	25 di 52
1621	(2.3)	36 di 52	1696	(2.1)	30 di 52	2181	(1.12)	25 di 52
1623	(2.3)	36 di 52	1697	(3.4)	43 di 52	2184	(1.4)	11 di 52
1624	(3.4)	39 di 52	1698	(2.1)	31 di 52	2185	(1.5)	13 di 52
1625	(2.3)	36 di 52	1700	(2.1)	31 di 52	2186	(1.2)	6 di 52
1626	(2.2)	33 di 52	1701	(3.4)	42 di 52	2187	(1.11)	22 di 52
1628	(3.4)	39 di 52	1702	(3.4)	42 di 52	2188	(1.3)	8 di 52
1630	(2.3)	36 di 52	1703	(3.4)	43 di 52	2193	(1.9)	21 di 52
1631	(2.1)	27 di 52	1704	(3.4)	43 di 52	2219	(1.12)	26 di 52
1632	(2.2)	33 di 52	1706	(2.1)	30 di 52	3061	(1.8)	18 di 52
1635	(2.3)	36 di 52	1707	(2.3)	38 di 52	3112	(1.8)	20 di 52
1637	(2.2)	33 di 52	1708	(3.4)	43 di 52	7000	(5.1)	47 di 52
1640	(2.3)	37 di 52	1709	(2.1)	30 di 52	7001	(5.2)	51 di 52
1641	(2.1)	30 di 52	1710	(2.1)	30 di 52	7002	(5.2)	51 di 52
1645	(2.3)	36 di 52	1711	(3.4)	42 di 52	7070	(5.2)	51 di 52
1646	(2.2)	33 di 52	1713	(2.3)	38 di 52	7072	(5.2)	51 di 52
1647	(3.4)	39 di 52	1770	(2.2)	35 di 52	7077	(1.4)	11 di 52
1649	(2.1)	30 di 52	1773	(2.3)	38 di 52	7100	(1.1)	4 di 52
1652	(2.1)	27 di 52	1776	(2.3)	37 di 52	7105	(1.1)	4 di 52
1653	(2.1)	27 di 52	1781	(2.2)	34 di 52	7106	(1.1)	4 di 52
1655	(2.2)	33 di 52	1782	(2.2)	34 di 52	7110	(6.1)	52 di 52
1656	(3.4)	39 di 52	2098	(1.12)	23 di 52	7112	(6.1)	52 di 52
1657	(2.3)	36 di 52	2109	(1.12)	23 di 52	7146	(1.8)	20 di 52
1659	(2.3)	36 di 52	2115	(1.12)	23 di 52	7156	(1.3)	9 di 52
1661	(2.1)	27 di 52	2116	(1.12)	23 di 52	7226	(2.3)	38 di 52
1667	(3.4)	39 di 52	2117	(1.12)	24 di 52	7227	(2.2)	35 di 52
1669	(2.1)	27 di 52	2118	(1.12)	24 di 52	7228	(3.4)	43 di 52
1670	(3.4)	42 di 52	2127	(1.3)	7 di 52	7230	(3.4)	43 di 52
1671	(3.4)	40 di 52	2128	(1.4)	9 di 52	7234	(2.1)	31 di 52
1673	(2.2)	33 di 52	2133	(1.12)	24 di 52	7235	(3.4)	43 di 52
1675	(2.2)	33 di 52	2134	(1.12)	24 di 52	7236	(3.4)	43 di 52
1676	(2.2)	33 di 52	2139	(1.12)	24 di 52	7238	(3.4)	43 di 52
1677	(2.3)	38 di 52	2140	(1.2)	5 di 52	7245	(3.4)	44 di 52
1678	(3.4)	42 di 52	2145	(1.5)	12 di 52	7264	(2.3)	38 di 52
1679	(3.4)	42 di 52	2149	(1.5)	12 di 52	7273	(2.1)	31 di 52
1680	(3.4)	42 di 52	2154	(1.3)	7 di 52	7274	(2.1)	31 di 52
1682	(2.1)	27 di 52	2155	(1.4)	10 di 52	7275	(2.1)	31 di 52
1683	(3.4)	40 di 52	2156	(1.2)	5 di 52	7291	(3.4)	44 di 52
1685	(2.2)	34 di 52	2164	(1.5)	13 di 52	7292	(3.4)	44 di 52
1688	(2.3)	38 di 52	2173	(1.3)	8 di 52	7293	(3.4)	44 di 52
1689	(2.1)	27 di 52	2174	(1.4)	10 di 52	7294	(3.4)	44 di 52

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)

Indice analitico capitoli

foglio 1 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / *Programma* / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
	1 Istruzione scolastica (22)	CP	41.574.436.759	40.998.834.877	41.049.573.370
		CS	41.574.436.759	40.998.834.877	41.049.573.370
1.1	***Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)***	CP	436.884.250	131.675.758	131.709.052
		CS	436.884.250	131.675.758	131.709.052
	FUNZIONAMENTO	CP	70.086.577	69.857.071	69.890.365
		CS	70.086.577	69.857.071	69.890.365
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP	70.086.577	69.857.071	69.890.365
		CS	70.086.577	69.857.071	69.890.365
1173	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(9.8.3)	CP	1.914.303	1.563.657	1.561.141
		CS	1.914.303	1.563.657	1.561.141
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	CP	5.949	6.169	6.169
		CS	5.949	6.169	6.169
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP	5.665	5.873	5.873
		CS	5.665	5.873	5.873
4	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.13)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
5	COMPENSI, INDENNITA' DI MISSIONE, RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DI VIGILANZA NEI CONCORSI A POSTI DIRETTIVI, NEI CONCORSI E NELLE ABILITAZIONI PER I DOCENTI DELLE SCUOLE MATERNE E DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER SPECIALI PRESTAZIONI NELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER LE SOPRA INDICATE SCUOLE (2.2.13)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
6	STUDI (2.2.10)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
7	CONSULENZE (2.2.10)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
8	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE (2.2.5)	CP	159.147	164.990	164.990
		CS	159.147	164.990	164.990
9	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	CP	96	99	99
		CS	96	99	99
10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	CP	5.182	5.394	5.394
		CS	5.182	5.394	5.394
11	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CP	114.427	119.095	119.095
		CS	114.427	119.095	119.095
12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	CP	672.892	672.892	672.892
		CS	672.892	672.892	672.892
13	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
14	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
15	SPESE CASUALI. (2.1.1)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
16	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<

foglio 2 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

Missione / *Programma* / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*			2015	2016	2017
segue 1.1					
17	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE. (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
18	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	CP CS	181.170 181.170	187.822 187.822	187.822 187.822
19	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	CP CS	415.354 415.354	45.354 45.354	45.354 45.354
20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.6)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
21	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL SISTEMA SCOLASTICO TRAMITE LE TECNOLOGIE INFORMATICHE, PER IL PROGETTO ENIS, PER IL PROGETTO INTERNET-SCUOLA (2.2.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
22	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCIENZE (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
26	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CP CS	7.635 7.635	8.146 8.146	8.146 8.146
28	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ANCHE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI A CARATTERE TRANSNAZIONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI (2.2.5)	CP CS	292.082 292.082	292.942 292.942	292.942 292.942
29	SPESE PER LA PREPARAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SU TEMATICHE DI RILIEVO INTERNAZIONALE O COMUNITARIO (2.2.7)	CP CS	54.704 54.704	54.881 54.881	52.365 52.365
1174	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)(9.8.3)	CP CS	92.742 92.742	92.742 92.742	92.742 92.742
1175	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.8.3)	CP CS	2.787.048 2.787.048	2.858.066 2.858.066	2.841.966 2.841.966
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	2.231.021 2.231.021	2.201.235 2.201.235	2.188.839 2.188.839
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	556.027 556.027	656.831 656.831	653.127 653.127
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<

foglio 3 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / *Programma* / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.1					
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1176	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1177	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.8.3)	CP CS	188.967 188.967	186.849 186.849	185.795 185.795
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	188.967 188.967	186.849 186.849	185.795 185.795
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1180	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1)(9.8.3)	CP CS	1.745 1.745	1.804 1.804	1.804 1.804
1182	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15)(9.8.3)	CP CS	3.478.756 3.478.756	3.530.937 3.530.937	3.583.901 3.583.901
1200	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10)(9.8.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1218	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE AI CAPITOLI DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE RELATIVI AL PERSONALE DELLA SCUOLA (1.1.5)(9.8.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1242	RIMBORSO ALL' I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISTE DAI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO (4.3.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1243	QUOTE AGGIUNTIVE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA (1.3.1)(9.8.3)	CP CS	37.290.000 37.290.000	37.290.000 37.290.000	37.290.000 37.290.000
1244	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1245	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE. (9.1.4)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1249	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (4.2.2)(9.8.3)	CP CS	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
1250	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI PARMA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO (4.1.2)(9.8.3)	CP CS	9.362.000 9.362.000	9.362.000 9.362.000	9.362.000 9.362.000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / ***Programma*** / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.1					
1392	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (2.2.1)(9.8.3)	CP	13.971.016	13.971.016	13.971.016
		CS	13.971.016	13.971.016	13.971.016
	INTERVENTI	CP	1.766.503	1.787.427	1.787.427
		CS	1.766.503	1.787.427	1.787.427
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP	1.766.503	1.787.427	1.787.427
		CS	1.766.503	1.787.427	1.787.427
1190	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA (R) (2.2.10)(9.8.3)	CP	1.354.472	1.361.501	1.361.501
		CS	1.354.472	1.361.501	1.361.501
1350	PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI (R) (7.1.2)(9.8.3)	CP	412.031	425.926	425.926
		CS	412.031	425.926	425.926
1511	CONTRIBUTI E SUSSIDI AI COMUNI PER ARREDAMENTO E INIZIATIVE VARIE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MEZZOGIORNO D'ITALIA (R) (4.2.2)(9.8.3)	CP	PER MEMORIA	<<	<<
		CS	PER MEMORIA	<<	<<
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
1271	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER COMPENSARE IL MINOR GETTITO RELATIVO AL MANCATO INTROITO DI TASSE SCOLASTICHE (10.3.1)(9.8.3)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
1531	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO. (1.4.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP	PER MEMORIA	<<	<<
		CS	PER MEMORIA	<<	<<
	INVESTIMENTI	CP	365.031.170	60.031.260	60.031.260
		CS	365.031.170	60.031.260	60.031.260
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP	365.031.170	60.031.260	60.031.260
		CS	365.031.170	60.031.260	60.031.260
7100	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE NELLE SCUOLE (R) (21.1.6)(9.8.3)	CP	31.170	31.260	31.260
		CS	31.170	31.260	31.260
7105	FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (R) (22.2.1)(9.8.3)	CP	325.000.000	20.000.000	20.000.000
		CS	325.000.000	20.000.000	20.000.000
7106	CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (R) (22.2.1)(9.8.3)	CP	40.000.000	40.000.000	40.000.000
		CS	40.000.000	40.000.000	40.000.000

foglio 5 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
1.2	***Istruzione prescolastica (22.2)***	CP CS	4.885.274.687 4.885.274.687	4.840.737.254 4.840.737.254	4.846.213.917 4.846.213.917
	FUNZIONAMENTO	CP CS	4.885.132.250 4.885.132.250	4.839.598.908 4.839.598.908	4.845.078.034 4.845.078.034
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	4.885.132.250 4.885.132.250	4.839.598.908 4.839.598.908	4.845.078.034 4.845.078.034
1188	SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA (1.2.2)(9.1.1)	CP CS	23.264.102 23.264.102	23.264.102 23.264.102	23.264.102 23.264.102
1195	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (R) (2.1.1)(9.1.1)	CP CS	159.922.700 159.922.700	130.033.005 130.033.005	130.033.005 130.033.005
1214	RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO (4.2.1)(9.1.1)	CP CS	3.247.673 3.247.673	3.247.673 3.247.673	3.247.673 3.247.673
1227	SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.1.1)	CP CS	48.799.336 48.799.336	40.318.254 40.318.254	40.318.254 40.318.254
1	SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6)	CP CS	36.102.079 36.102.079	29.871.487 29.871.487	29.871.487 29.871.487
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)	CP CS	12.697.257 12.697.257	10.446.767 10.446.767	10.446.767 10.446.767
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2140	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.1.1)	CP CS	286.829.922 286.829.922	285.822.135 285.822.135	286.065.325 286.065.325
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	278.815.712 278.815.712	278.337.526 278.337.526	278.580.716 278.580.716
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	CP CS	4.945.533 4.945.533	4.945.533 4.945.533	4.945.533 4.945.533
3	IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE (3.1.1)	CP CS	3.068.677 3.068.677	2.539.076 2.539.076	2.539.076 2.539.076
2156	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.1.1)	CP CS	4.362.910.467 4.362.910.467	4.356.749.886 4.356.749.886	4.361.985.822 4.361.985.822
1	STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO,TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	3.055.539.661 3.055.539.661	3.030.972.457 3.030.972.457	2.998.309.748 2.998.309.748
2	SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	CP CS	33.761.188 33.761.188	33.936.925 33.936.925	34.073.244 34.073.244
3	SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6)	CP CS	215.766.946 215.766.946	234.612.641 234.612.641	270.111.814 270.111.814

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.2					
4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	985.579.709 985.579.709	984.964.900 984.964.900	987.228.053 987.228.053
5	COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	CP CS	54.254.499 54.254.499	54.254.499 54.254.499	54.254.499 54.254.499
6	SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	CP CS	3.928.241 3.928.241	3.928.241 3.928.241	3.928.241 3.928.241
8	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	14.080.223 14.080.223	14.080.223 14.080.223	14.080.223 14.080.223
9	TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2175	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (R) (2)(9.1.1)	CP CS	158.050 158.050	163.853 163.853	163.853 163.853
1	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA (2.2.5)	CP CS	140.262 140.262	145.412 145.412	145.412 145.412
3	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI (2.2.5)	CP CS	17.788 17.788	18.441 18.441	18.441 18.441
	INTERVENTI	CP CS	65.361 65.361	67.761 67.761	65.298 65.298
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	65.361 65.361	67.761 67.761	65.298 65.298
2186	SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (R) (2)(9.1.1)	CP CS	65.361 65.361	67.761 67.761	65.298 65.298
1	SPESE PER LA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA NELLE CLASSI CON ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2	SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.2.5)	CP CS	65.361 65.361	67.761 67.761	65.298 65.298
	INVESTIMENTI	CP CS	77.076 77.076	1.070.585 1.070.585	1.070.585 1.070.585
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	77.076 77.076	1.070.585 1.070.585	1.070.585 1.070.585
7479	SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (R) (21.1.2)(9.1.1)	CP CS	77.076 77.076	77.468 77.468	77.468 77.468

foglio 7 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / *Programma* / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.2					
7545	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE (R) (21.1.9)(9.1.1)	CP CS	<< <<	993.117 993.117	993.117 993.117
1.3	***Istruzione primaria (22.11)***	CP CS	12.724.316.602 12.724.316.602	12.617.656.121 12.617.656.121	12.604.592.463 12.604.592.463
	FUNZIONAMENTO	CP CS	12.723.535.025 12.723.535.025	12.613.789.448 12.613.789.448	12.600.739.475 12.600.739.475
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	12.723.535.025 12.723.535.025	12.613.789.448 12.613.789.448	12.600.739.475 12.600.739.475
1179	SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA (1.2.2)(9.1.2)	CP CS	26.877.820 26.877.820	26.877.820 26.877.820	26.877.820 26.877.820
1204	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (R) (2.1.1)(9.1.2)	CP CS	205.604.742 205.604.742	169.391.790 169.391.790	169.391.790 169.391.790
1215	RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO (4.2.1)(9.1.2)	CP CS	8.400.521 8.400.521	8.400.521 8.400.521	8.400.521 8.400.521
1228	SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.1.2)	CP CS	195.078.409 195.078.409	161.174.757 161.174.757	161.174.757 161.174.757
1	SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6)	CP CS	144.320.325 144.320.325	119.413.146 119.413.146	119.413.146 119.413.146
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)	CP CS	50.758.084 50.758.084	41.761.611 41.761.611	41.761.611 41.761.611
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2127	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.1.2)	CP CS	759.329.137 759.329.137	754.694.684 754.694.684	753.569.249 753.569.249
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	733.813.358 733.813.358	731.296.016 731.296.016	730.170.581 730.170.581
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	CP CS	13.248.551 13.248.551	13.248.551 13.248.551	13.248.551 13.248.551
3	IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE (3.1.1)	CP CS	12.267.228 12.267.228	10.150.117 10.150.117	10.150.117 10.150.117
2154	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.1.2)	CP CS	11.527.810.438 11.527.810.438	11.492.799.984 11.492.799.984	11.480.875.446 11.480.875.446
1	STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO,TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	7.500.859.536 7.500.859.536	7.424.835.602 7.424.835.602	7.297.395.654 7.297.395.654
2	SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	CP CS	325.204.284 325.204.284	327.633.826 327.633.826	329.644.800 329.644.800

foglio 8 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / ***Programma*** / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.3					
3	SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6)	CP CS	904.075.977 904.075.977	948.295.435 948.295.435	1.060.863.083 1.060.863.083
4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	2.604.085.925 2.604.085.925	2.598.450.405 2.598.450.405	2.599.387.193 2.599.387.193
5	COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	CP CS	142.993.006 142.993.006	142.993.006 142.993.006	142.993.006 142.993.006
6	SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	CP CS	12.872.305 12.872.305	12.872.305 12.872.305	12.872.305 12.872.305
8	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	37.719.405 37.719.405	37.719.405 37.719.405	37.719.405 37.719.405
9	TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2173	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (R) (2)(9.1.2)	CP CS	433.958 433.958	449.892 449.892	449.892 449.892
1	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA (2.2.5)	CP CS	390.516 390.516	404.855 404.855	404.855 404.855
3	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI (2.2.5)	CP CS	43.442 43.442	45.037 45.037	45.037 45.037
	INTERVENTI	CP CS	363.175 363.175	376.510 376.510	362.825 362.825
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	363.175 363.175	376.510 376.510	362.825 362.825
2188	SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (R) (2)(9.1.2)	CP CS	363.175 363.175	376.510 376.510	362.825 362.825
1	SPESE PER LA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA NELLE CLASSI CON ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2	SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.2.5)	CP CS	363.175 363.175	376.510 376.510	362.825 362.825
3	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO PROVINCIALI, PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.8)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.3					
	INVESTIMENTI	CP CS	418.402 418.402	3.490.163 3.490.163	3.490.163 3.490.163
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	418.402 418.402	3.490.163 3.490.163	3.490.163 3.490.163
7156	SPESE PER ARREDAMENTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO (R) (21.1.2)(9.1.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
7481	SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (R) (21.1.2)(9.1.2)	CP CS	418.402 418.402	420.530 420.530	420.530 420.530
7625	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE (R) (21.1.9)(9.1.2)	CP CS	<< <<	3.069.633 3.069.633	3.069.633 3.069.633
1.4	***Istruzione secondaria di primo grado (22.12)***	CP CS	8.976.608.807 8.976.608.807	8.934.307.369 8.934.307.369	8.948.567.870 8.948.567.870
	FUNZIONAMENTO	CP CS	8.975.957.678 8.975.957.678	8.931.857.582 8.931.857.582	8.946.129.343 8.946.129.343
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	8.975.957.678 8.975.957.678	8.931.857.582 8.931.857.582	8.946.129.343 8.946.129.343
1183	SOMMA DA ASSEGNARE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA (1.2.2)(9.2.1)	CP CS	12.634.756 12.634.756	12.634.756 12.634.756	12.634.756 12.634.756
1196	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (R) (2.1.1)(9.2.1)	CP CS	110.364.854 110.364.854	89.320.570 89.320.570	89.320.570 89.320.570
1216	RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO (4.2.1)(9.2.1)	CP CS	5.710.966 5.710.966	5.710.966 5.710.966	5.710.966 5.710.966
1229	SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.2.1)	CP CS	120.029.700 120.029.700	99.169.139 99.169.139	99.169.139 99.169.139
1	SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6)	CP CS	88.798.784 88.798.784	73.473.658 73.473.658	73.473.658 73.473.658
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)	CP CS	31.230.916 31.230.916	25.695.481 25.695.481	25.695.481 25.695.481
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2128	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.2.1)	CP CS	535.467.837 535.467.837	534.043.226 534.043.226	534.757.202 534.757.202
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	517.538.558 517.538.558	517.416.582 517.416.582	518.130.558 518.130.558
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	CP CS	10.381.383 10.381.383	10.381.383 10.381.383	10.381.383 10.381.383
3	IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE (3.1.1)	CP CS	7.547.896 7.547.896	6.245.261 6.245.261	6.245.261 6.245.261

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.4					
2155	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.2.1)	CP CS	8.191.411.493 8.191.411.493	8.190.628.441 8.190.628.441	8.204.186.226 8.204.186.226
1	STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO,TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	5.424.391.561 5.424.391.561	5.416.931.422 5.416.931.422	5.362.568.997 5.362.568.997
2	SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	CP CS	111.446.519 111.446.519	111.825.263 111.825.263	112.178.222 112.178.222
3	SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6)	CP CS	665.835.622 665.835.622	671.538.871 671.538.871	734.079.134 734.079.134
4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	1.838.047.459 1.838.047.459	1.838.642.553 1.838.642.553	1.843.669.541 1.843.669.541
5	COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	CP CS	113.192.245 113.192.245	113.192.245 113.192.245	113.192.245 113.192.245
6	SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	CP CS	8.941.678 8.941.678	8.941.678 8.941.678	8.941.678 8.941.678
8	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	29.556.409 29.556.409	29.556.409 29.556.409	29.556.409 29.556.409
9	TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2174	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (R) (2)(9.2.1)	CP CS	338.072 338.072	350.484 350.484	350.484 350.484
1	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA (2.2.5)	CP CS	300.718 300.718	311.760 311.760	311.760 311.760
3	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI (2.2.5)	CP CS	37.354 37.354	38.724 38.724	38.724 38.724

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / ***Programma*** / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.4					
	INTERVENTI	CP CS	298.789 298.789	309.761 309.761	298.501 298.501
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	298.789 298.789	309.761 309.761	298.501 298.501
1516	FONDO PER L'ATTUAZIONE DELL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA IMPARTITA PER ALMENO DIECI ANNI: PER PIANI DI RECUPERO FINALIZZATI A FAR CONSEGUIRE AGLI STUDENTI I LIVELLI DI APPRENDIMENTO E PREVENIRE LE RIPETENZE E GLI ABBANDONI (R) (2.2.14)(9.2.1)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
2184	SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (R) (2)(9.2.1)	CP CS	298.789 298.789	309.761 309.761	298.501 298.501
2	SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.2.5)	CP CS	298.789 298.789	309.761 309.761	298.501 298.501
	INVESTIMENTI	CP CS	352.340 352.340	2.140.026 2.140.026	2.140.026 2.140.026
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	352.340 352.340	2.140.026 2.140.026	2.140.026 2.140.026
7077	SPESE PER DOTARE GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE (R) (21.1.6)(9.2.1)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
7477	SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (R) (21.1.2)(9.2.1)	CP CS	352.340 352.340	354.132 354.132	354.132 354.132
7645	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE (R) (21.1.9)(9.2.1)	CP CS	<< <<	1.785.894 1.785.894	1.785.894 1.785.894
1.5	***Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)***	CP CS	13.872.295.178 13.872.295.178	13.797.635.568 13.797.635.568	13.845.048.259 13.845.048.259
	FUNZIONAMENTO	CP CS	13.871.827.178 13.871.827.178	13.794.269.327 13.794.269.327	13.841.690.111 13.841.690.111
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	13.871.827.178 13.871.827.178	13.794.269.327 13.794.269.327	13.841.690.111 13.841.690.111
1194	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (R) (2.1.1)(9.2.2)	CP CS	285.342.538 285.342.538	249.377.836 249.377.836	249.377.836 249.377.836
1217	RIMBORSO FORFETARIO ALLE REGIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO (4.2.1)(9.2.2)	CP CS	7.677.510 7.677.510	7.677.510 7.677.510	7.677.510 7.677.510
1230	SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.2.2)	CP CS	354.578.271 354.578.271	292.954.345 292.954.345	292.954.345 292.954.345
1	SPESE PER IL PERSONALE SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6)	CP CS	262.319.403 262.319.403	217.047.638 217.047.638	217.047.638 217.047.638

foglio 12 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.5					
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)	CP CS	92.258.868 92.258.868	75.906.707 75.906.707	75.906.707 75.906.707
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2145	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.2.2)	CP CS	822.584.688 822.584.688	820.096.750 820.096.750	822.823.517 822.823.517
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	776.847.694 776.847.694	778.207.855 778.207.855	780.934.622 780.934.622
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	CP CS	23.439.844 23.439.844	23.439.844 23.439.844	23.439.844 23.439.844
3	IRAP SULLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE (3.1.1)	CP CS	22.297.150 22.297.150	18.449.051 18.449.051	18.449.051 18.449.051
2149	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.2.2)	CP CS	12.401.169.698 12.401.169.698	12.423.670.991 12.423.670.991	12.468.365.008 12.468.365.008
1	STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI SCOLASTICI, AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO,TECNICO E AUSILIARIO A TEMPO INDETERMINATO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	8.181.836.651 8.181.836.651	8.172.445.754 8.172.445.754	8.121.132.983 8.121.132.983
2	SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER LE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	CP CS	220.585.235 220.585.235	221.405.691 221.405.691	222.085.897 222.085.897
3	SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6)	CP CS	856.168.625 856.168.625	880.805.525 880.805.525	963.635.668 963.635.668
4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	2.748.132.217 2.748.132.217	2.754.567.051 2.754.567.051	2.767.063.490 2.767.063.490
5	COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AD ECCEZIONE DELLE ORE ECCEDENTI E PER LE MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	CP CS	169.635.608 169.635.608	169.635.608 169.635.608	169.635.608 169.635.608
6	SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE ORE ECCEDENTI COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	CP CS	13.556.947 13.556.947	13.556.947 13.556.947	13.556.947 13.556.947
7	COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI MATURITA' E IDONEITA' E ABILITAZIONE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	CP CS	144.531.377 144.531.377	144.531.377 144.531.377	144.531.377 144.531.377
8	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	66.723.038 66.723.038	66.723.038 66.723.038	66.723.038 66.723.038
9	TRATTAMENTO ACCESSORIO: COMPENSI E PREMI DI VALORIZZAZIONE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<

foglio 13 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.5					
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2164	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (R) (2)(9.2.2)	CP CS	474.473 474.473	491.895 491.895	491.895 491.895
1	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA (2.2.5)	CP CS	426.747 426.747	442.417 442.417	442.417 442.417
3	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI (2.2.5)	CP CS	47.726 47.726	49.478 49.478	49.478 49.478
	INTERVENTI	CP CS	214.755 214.755	222.641 222.641	214.548 214.548
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	214.755 214.755	222.641 222.641	214.548 214.548
1520	FONDO PER L'ATTUAZIONE DELL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA IMPARTITA PER ALMENO DIECI ANNI: PER PIANI DI RECUPERO FINALIZZATI A FAR CONSEGUIRE AGLI STUDENTI I LIVELLI DI APPRENDIMENTO E PREVENIRE LE RIPETENZE E GLI ABBANDONI (R) (2.2.14)(9.2.2)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
2185	SPESE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (R) (2)(9.2.2)	CP CS	214.755 214.755	222.641 222.641	214.548 214.548
1	SPESE PER LA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA NELLE CLASSI CON ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2	SPESE PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI NELLE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (2.2.5)	CP CS	214.755 214.755	222.641 222.641	214.548 214.548
	INVESTIMENTI	CP CS	253.245 253.245	3.143.600 3.143.600	3.143.600 3.143.600
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	253.245 253.245	3.143.600 3.143.600	3.143.600 3.143.600
7478	SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRA FORMA DI AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE (R) (21.1.2)(9.2.2)	CP CS	253.245 253.245	254.533 254.533	254.533 254.533
7785	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE (R) (21.1.9)(9.2.2)	CP CS	<< <<	2.889.067 2.889.067	2.889.067 2.889.067
1.8	***Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)***	CP CS	40.383.648 40.383.648	40.797.345 40.797.345	40.429.158 40.429.158
	FUNZIONAMENTO	CP CS	35.202.242 35.202.242	35.521.247 35.521.247	35.235.604 35.235.604
	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	CP CS	35.202.242 35.202.242	35.521.247 35.521.247	35.235.604 35.235.604
1241	SPESE PER INIZIATIVE VOLTE ALLA DIFFUSIONE NELLE SCUOLE DELLA CONOSCENZA DELLE CLASSIFICAZIONI DELLE PISTE, DELLA SEGNALETICA E DELLE REGOLE DI CONDOTTA PER LA SICUREZZA NELL'ESERCIZIO DEGLI SPORT INVERNALI (R) (2.2.5)(9.8.3)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<

foglio 14 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / *Programma* / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.8					
1300	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1)(9.6.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1305	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.6.3)	CP CS	9.683.668 9.683.668	9.499.425 9.499.425	9.235.022 9.235.022
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	7.365.241 7.365.241	7.223.385 7.223.385	7.019.810 7.019.810
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	2.196.679 2.196.679	2.154.292 2.154.292	2.093.464 2.093.464
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	23.722 23.722	23.722 23.722	23.722 23.722
6	COMPENSI ED INDENNITA' PER IL PERSONALE COMANDATO COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.4)	CP CS	98.026 98.026	98.026 98.026	98.026 98.026
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1308	POSTI DI ASSISTENTE DI LINGUE STRANIERE ISTITUITI NELLE SCUOLE ITALIANE IN ESECUZIONE DI ACCORDI CULTURALI O DI SCAMBI SUL PIANO BILATERALE (R) (2.2.14)(9.8.3)	CP CS	1.283.799 1.283.799	1.289.943 1.289.943	1.289.943 1.289.943
1311	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)(9.6.3)	CP CS	542.593 542.593	542.593 542.593	542.593 542.593
1315	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1)(9.6.3)	CP CS	9.545 9.545	9.820 9.820	9.820 9.820
1317	SPESE PER LA RINNOVAZIONE DELLE CARICHE ELETTIVE IN SENO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (2.2.8)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1319	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.6.3)	CP CS	633.224 633.224	621.166 621.166	603.862 603.862
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	624.892 624.892	612.834 612.834	595.530 595.530
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	CP CS	8.332 8.332	8.332 8.332	8.332 8.332

foglio 15 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.8					
1329	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10)(9.8.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1331	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI (R) (2)(9.6.3)	CP CS	8.875.698 8.875.698	9.222.637 9.222.637	9.222.637 9.222.637
1	SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. STAMPA E SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO. (2.2.14)	CP CS	<< <<	2.711 2.711	2.711 2.711
2	SPESE PER LA PROMOZIONE, RICERCA E DIFFUSIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E PER LE INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE DI FORMAZIONE A DISTANZA DEL PERSONALE MEDESIMO, DA REALIZZARE ANCHE CON LA COLLABORAZIONE DI ENTI, AGENZIE INFORMATIVE E ISTITUTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. SPESE PER LE ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO, DI CERTIFICAZIONE, DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA. (2.2.5)	CP CS	285.589 285.589	296.075 296.075	296.075 296.075
3	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AFFIDATE ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA (EX I.N.D.I.R.E). (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
4	SPESE PER LA FORMAZIONE SU: LINGUE 2000, STORIA E FILOSOFIA; PROGETTO QUALITA', ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO; ATTIVITA' CONNESSE GESTIONE PROTOCOLLO INTESA ED ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (2.2.5)	CP CS	1.827.431 1.827.431	1.900.449 1.900.449	1.900.449 1.900.449
5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ADATTAMENTO DI PALESTRE E IMPIANTI GINNICO-SPORTIVI SCOLASTICI. MOSTRE, CONVEGNI, VIAGGI DIDATTICI, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI GINNICO SPORTIVE SCOLASTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO. (2.2.7)	CP CS	4.472.654 4.472.654	4.679.159 4.679.159	4.679.159 4.679.159
6	SPESE PER INIZIATIVE FINALIZZATE A PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ALUNNI ALLA VITA SCOLASTICA. SPESE PER IL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO SOCIALE. (2.2.10)	CP CS	805.776 805.776	808.109 808.109	808.109 808.109
7	SPESE PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI DEL TERRITORIO. (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
8	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICA; SPESE PER LA GESTIONE DELLA PARITA' SCOLASTICA; SPESE PER L'ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO (2.2.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
9	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (2.2.13)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
10	SPESE PER INIZIATIVE DI RICERCA E INNOVAZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO IN MATERIA DI ORDINAMENTI CURRICULI E DISCIPLINE SCOLASTICHE. (2.2.10)	CP CS	77.250 77.250	77.474 77.474	77.474 77.474
11	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE. (2.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di responsabilità*			2015	2016	2017
segue 1.8					
12	INIZIATIVE PER L'ORIENTAMENTO, LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E POTENZIAMENTO DELLA SCOLARIZZAZIONE (2.2.5)	CP CS	1.406.998 1.406.998	1.458.660 1.458.660	1.458.660 1.458.660
13	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1376	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE. (9.1.4)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1396	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (R) (2)(9.6.3)	CP CS	3.605.064 3.605.064	3.694.004 3.694.004	3.691.489 3.691.489
2	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ANCHE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI A CARATTERE TRANSNAZIONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI (2.2.5)	CP CS	292.082 292.082	292.941 292.941	292.941 292.941
3	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	CP CS	54.668 54.668	56.020 56.020	56.020 56.020
4	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP CS	66.756 66.756	67.710 67.710	67.710 67.710
5	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	CP CS	6.109 6.109	6.333 6.333	6.333 6.333
6	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI. (2.2.5)	CP CS	60.310 60.310	62.526 62.526	62.526 62.526
7	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	CP CS	673 673	698 698	698 698
8	STUDI (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
9	CONSULENZE (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
10	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI,COMPRESE LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.8)	CP CS	23.676 23.676	24.545 24.545	24.545 24.545
11	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CP CS	26.890 26.890	27.987 27.987	27.987 27.987
12	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	CP CS	100.552 100.552	104.551 104.551	104.551 104.551
13	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	CP CS	977.310 977.310	977.310 977.310	977.310 977.310
14	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	CP CS	6.714 6.714	6.961 6.961	6.961 6.961

foglio 17 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(Tabella 07)

(in Euro)

	Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.8					
15	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI CONSIGLIERI, AI COMPONENTI DI COMMISSIONI DI STUDIO ED AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.8)	CP CS	111.966 111.966	116.077 116.077	116.077 116.077
16	SPESE PER LA PREPARAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE OVVERO DERIVANTI DALL'ADESIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI O DALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI CULTURALI BILATERALE E PER LE CONNESSE ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA. SPESE AFFERENTI LA REALIZZAZIONE DI SEMINARI ED ALTRE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE STRANIERO DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE AUDIOVISIVO DA TRASMETTERE AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO E A STUDIOSI ED ENTI CULTURALI SCOLASTICI ITALIANI E STRANIERI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER LA DIREZIONE GENERALE. (2.2.7)	CP CS	54.704 54.704	54.880 54.880	52.365 52.365
17	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI (2.2.7)	CP CS	14.198 14.198	14.719 14.719	14.719 14.719
18	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI ED ATTIVITA' DI RICERCA IN MATERIA DI ISTRUZIONE. SPESE PER ATTIVITA' DI STUDIO, FORMAZIONE E DI SPERIMENTAZIONE SVOLTE IN COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. SPESE PER INTERVENTI REALIZZATI DA UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI POSTI SOTTO LA VIGILANZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RELATIVI ALLE PREDETTE ATTIVITA' (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
19	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
20	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CP CS	7.808 7.808	8.190 8.190	8.190 8.190
22	SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RASSEGNE SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE E CONGRESSI NONCHE' SPESE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE MULTIMEDIALI. SPESE DI PUBBLICITA'. (2.2.7)	CP CS	1.797.846 1.797.846	1.869.652 1.869.652	1.869.652 1.869.652
23	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	CP CS	2.802 2.802	2.904 2.904	2.904 2.904
24	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECHE; SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO PER LA COMUNIZCAZIONE (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
25	INIZIATIVE, EVENTI, EDITORIA, SONDAGGI E RICERCHE, MEDIA ELETTRONICI; FINALIZZATE ALLA COMUNICAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (2.2.4)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1400	RIMBORSO ALL'INAIL PER PRESTAZIONI EROGATE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISTE DAI PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO (4.3.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.8					
1401	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1408	SUSSIDI E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO E, LIMITATAMENTE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, LA MANUTENZIONE DI PALESTREE IMPIANTI GINNICO-SPORTIVO-SCOLASTICI. (R) (4.2.1)(9.8.3)	CP CS	34.119 34.119	35.270 35.270	35.270 35.270
1450	SPESE PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER L'ACQUISIZIONE, DA PARTE DEGLI STUDENTI, DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA CONDUZIONE DEI CICLOMOTORI (R) (2.2.14)(9.8.3)	CP CS	540.275 540.275	560.112 560.112	560.112 560.112
1452	SPESE PER LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI SCOLASTICI INTERESSATI ALL'ESAME DI STATO E PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL C.E.D.E. LEGATE ALL'ESAMEDI STATO NONCHE' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA ED ALL'INTRODUZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE (R) (2.2.5)(9.8.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1465	SPESE PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER L'APERTURA POMERIDIANA DELLE SCUOLE, PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERE FUORI DELL'ORARIO SCOLASTICO (R) (2.2.14)(9.6.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1466	ASSEGNAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEZIONI SPERIMENTALI AGGREGATE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA (R) (2.2.14)(9.1.1)	CP CS	9.956.552 9.956.552	10.007.187 10.007.187	10.007.187 10.007.187
3061	FONDO PER LA COMPILAZIONE O LA TRADUZIONE E LA STAMPA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ISTITUTI SUPERIORI CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA NONCHE' PER LA STAMPA DI LIBRI DI TESTO IN LINGUA SLOVENA PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO (R) (2.2.14)(9.2.2)	CP CS	37.705 37.705	39.090 39.090	37.669 37.669
	INTERVENTI	CP CS	5.091.437 5.091.437	5.185.556 5.185.556	5.103.012 5.103.012
	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	CP CS	5.091.437 5.091.437	5.185.556 5.185.556	5.103.012 5.103.012
1261	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (R) (4.2.5)(9.7.3)	CP CS	1.306.160 1.306.160	1.306.160 1.306.160	1.306.160 1.306.160
1265	CONTRIBUTI ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA (R) (4.1.4)(9.7.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1266	CONTRIBUTI ALL'INVALSI (R) (4.1.4)(9.7.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1397	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (R) (4.1.4)(9.7.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<

foglio 19 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(Tabella 07)

(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.8					
1473	SPESE PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE (R) (2)(9.8.3)	CP CS	824.339 824.339	834.981 834.981	834.981 834.981
1	SPESE PER LA FORMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI E LOCALI NEL CAMPO DELLO STUDIO DELLE LINGUE E DELLE TRADIZIONI CULTURALI DEGLI APPARTENENTI AD UNA MINORANZA LINGUISTICA (2.2.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI DOCUMENTAZIONE, DI INFORMAZIONE E DI RICERCA SU BASE INTERNAZIONALE E A STUDI COMPARATI SUGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI INTERNAZIONALI NONCHE' PER PROGRAMMI CULTURALI E PEDAGOGICI DI STUDIOSI ITALIANI E STRANIERI (2.2.10)	CP CS	3.765 3.765	3.784 3.784	3.784 3.784
3	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE, NELL'AMBITO SCOLASTICO, DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE, SUL PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI, DI RICERCHE DI STUDIO ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI IMPEGNI CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'OCSE, DELL'UNESCO E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (2.2.10)	CP CS	820.574 820.574	831.197 831.197	831.197 831.197
4	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA. (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1475	ASSEGNAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI NAZIONALI RIGUARDANTI IL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE (R) (2.2.14)(9.8.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1498	BORSE DI STUDIO RISERVATE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NONCHE' AGLI ORFANI E AI FIGLI (R) (5.3.1)(9.6.3)	CP CS	500.623 500.623	500.623 500.623	500.623 500.623
1499	ASSEGNAZIONI ALLE STRUTTURE FORMATIVE ACCREDITATE PER I PERCORSI E I PROGETTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA NELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE NEL QUADRO DI ACCORDI CON LE SINGOLE REGIONI (R) (2.2.14)(9.8.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1500	SPESE PER LA GRATUITA' PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO E SPESE PER IL NOLEGGIO DEI LIBRI SCOLASTICI PER GLI STUDENTI E PER I LORO GENITORI (R) (2.2.14)(9.6.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1509	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE (R) (2)(9.8.3)	CP CS	168.278 168.278	174.457 174.457	174.457 174.457
1	SPESE PER LA FORMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI E LOCALI NEL CAMPO DELLO STUDIO DELLE LINGUE E DELLE TRADIZIONI CULTURALI DEGLI APPARTENENTI AD UNA MINORANZA LINGUISTICA (2.2.5)	CP CS	168.278 168.278	174.457 174.457	174.457 174.457

foglio 20 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / ***Programma*** / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.8					
2	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI DOCUMENTAZIONE, DI INFORMAZIONE E DI RICERCA SU BASE INTERNAZIONALE E A STUDI COMPARATI SUGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI INTERNAZIONALI NONCHE' PER PROGRAMMI CULTURALI E PEDAGOGICI DI STUDIOSI ITALIANI E STRANIERI (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
3	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE EDUCATIVA, SCIENTIFICA E CULTURALE SUL PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI DI RICERCHE DI STUDIO ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELLA UNIONE EUROPEA E DI IMPEGNI CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, DELLA UNIONE EUROPEA, DELL'OCSE, DELL'UNESCO E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
4	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA. (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1512	INCENTIVI DI NATURA ECONOMICA FINALIZZATI ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI CHE ABBIANO CONSEGUITO RISULTATI SCOLASTICI DI PARTICOLARE VALORE (R) (5.3.1)(9.2.2)	CP CS	2.292.037 2.292.037	2.369.335 2.369.335	2.286.791 2.286.791
1513	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E ALLA LOTTA ALLA DROGA (2.2.14)(9.1.1 12% 9.1.2 33% 9.2.1 22% 9.2.2 33%)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
3112	SPESE PER L'AUTONOMIA DELL'ISTRUZIONE IN LINGUA SLOVENA (R) (5.3.2)(9.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1334	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO. (1.4.1)(9.6.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
	INVESTIMENTI	CP CS	89.969 89.969	90.542 90.542	90.542 90.542
	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	CP CS	89.969 89.969	90.542 90.542	90.542 90.542
7146	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE RELATIVE ALL'UFFICIO STUDI (R) (21.1.2)(9.6.3)	CP CS	89.969 89.969	90.542 90.542	90.542 90.542
1.9	***Istituzioni scolastiche non statali (22.9)***	CP CS	472.220.062 472.220.062	472.823.089 472.823.089	472.823.089 472.823.089
	INTERVENTI	CP CS	472.220.062 472.220.062	472.823.089 472.823.089	472.823.089 472.823.089
	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	CP CS	472.220.062 472.220.062	472.823.089 472.823.089	472.823.089 472.823.089
1299	SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI PER IL SOSTEGNO ALLE SCUOLE PARITARIE (R) (4.2.1)(9.8.3)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<

foglio 21 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.9					
1477	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE COMPRESE QUELLE DELLA VALLE D'AOSTA (R) (6.1.4)(9.1.1 55,75% 9.1.2 20,45% 9.2.1 8,3% 9.2.2 15,5%)	CP CS	471.936.062 471.936.062	472.530.089 472.530.089	472.530.089 472.530.089
2193	ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA- VARESE (R) (5.3.2)(9.8.3)	CP CS	284.000 284.000	293.000 293.000	293.000 293.000
1.11	***Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)***	CP CS	14.613.582 14.613.582	14.642.433 14.642.433	14.639.889 14.639.889
	FUNZIONAMENTO	CP CS	14.613.582 14.613.582	14.642.433 14.642.433	14.639.889 14.639.889
	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	CP CS	14.613.582 14.613.582	14.642.433 14.642.433	14.639.889 14.639.889
1303	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1307	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.8.3)	CP CS	1.135.327 1.135.327	1.132.734 1.132.734	1.130.346 1.130.346
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	874.136 874.136	872.139 872.139	870.301 870.301
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	261.191 261.191	260.595 260.595	260.045 260.045
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1309	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1)(9.8.3)	CP CS	692 692	716 716	716 716
1316	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)(9.8.3)	CP CS	53.401 53.401	53.401 53.401	53.401 53.401
1321	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.8.3)	CP CS	74.301 74.301	74.131 74.131	73.975 73.975
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	74.301 74.301	74.131 74.131	73.975 73.975
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<

foglio 22 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.11					
1330	SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI COMPARTO MINISTERO (R) (2)(9.5.3)	CP CS	24.874 24.874	26.015 26.015	26.015 26.015
1	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (2.2.9)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
3	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	CP CS	13.448 13.448	14.128 14.128	14.128 14.128
5	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	CP CS	182 182	188 188	188 188
6	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. SPESE PER I COMPENSI AI DOCENTI DEI CORSI, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E PUBBLICAZIONI. (2.2.5)	CP CS	8.654 8.654	8.972 8.972	8.972 8.972
7	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	CP CS	21 21	21 21	21 21
9	CONSULENZE (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
10	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI,COMPRESE LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.8)	CP CS	1.562 1.562	1.620 1.620	1.620 1.620
11	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CP CS	<< <<	32 32	32 32
12	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	CP CS	<< <<	10 10	10 10
13	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
14	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	CP CS	1.007 1.007	1.044 1.044	1.044 1.044
19	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
20	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1464	FONDO PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE IVI COMPRESI GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (R) (5.3.2)(9.8.3)	CP CS	13.324.987 13.324.987	13.355.436 13.355.436	13.355.436 13.355.436
	INTERVENTI	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1493	INTERVENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE AREE DEPRESSE (R) (2.2.5)(9.8.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
2187	SPESE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (R) (2.2.14)(9.5.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<

foglio 23 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

Missione / *Programma* / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*			2015	2016	2017
segue 1.11					
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1337	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO. (1.4.1)(9.5.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1.12	***Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)***	CP CS	151.839.943 151.839.943	148.559.940 148.559.940	145.549.673 145.549.673
	FUNZIONAMENTO	CP CS	151.299.614 151.299.614	148.009.940 148.009.940	145.007.921 145.007.921
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	151.299.614 151.299.614	148.009.940 148.009.940	145.007.921 145.007.921
2098	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.8.3)	CP CS	127.646.120 127.646.120	124.513.390 124.513.390	121.685.408 121.685.408
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	98.280.043 98.280.043	95.953.391 95.953.391	93.776.011 93.776.011
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	29.366.077 29.366.077	28.559.999 28.559.999	27.909.397 27.909.397
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2109	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.8.3)	CP CS	8.353.804 8.353.804	8.124.497 8.124.497	7.939.420 7.939.420
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	8.353.804 8.353.804	8.124.497 8.124.497	7.939.420 7.939.420
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2115	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1)(9.8.3)	CP CS	140.914 140.914	145.666 145.666	145.666 145.666
2116	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)(9.8.3)	CP CS	5.658.103 5.658.103	5.658.103 5.658.103	5.681.503 5.681.503

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.12					
2117	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
2118	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE. (9.1.4)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
2133	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
2134	RIMBORSO ALL'INAIL PER PRESTAZIONI EROGATE AGLI ALUNNI E AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO O DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISTE DAI PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO. (4.3.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
2139	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(9.8.3)	CP CS	9.500.673 9.500.673	9.568.284 9.568.284	9.555.924 9.555.924
1	SPESE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELLA SCUOLA IVI COMPRESE LE SPESE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, PER I CORSI DI AMMISSIONI, PER I CORSI DI FORMAZIONE E PER GLI ESAMI FINALI. (2.2.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	CP CS	197.171 197.171	204.411 204.411	204.411 204.411
3	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
4	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI,PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI. (2.2.5)	CP CS	73.035 73.035	75.716 75.716	75.716 75.716
5	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	CP CS	1.343 1.343	1.392 1.392	1.392 1.392
6	SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, A.T.A. DELLA SCUOLA, PER LA MOBILITA' E LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE A.T.A., IVI COMPRESI I COMPENSI, IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DI VIGILANZA E LE SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE INCLUSE NELLE PROCEDURE SUNNOMINATE. COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER SPECIALI PRESTAZIONI NELLE PREDETTE COMMISSIONI DI CONCORSO (2.2.13)	CP CS	480.078 480.078	497.705 497.705	497.705 497.705
7	SPESE D'UFFICIO (2.1.1)	CP CS	5.470.719 5.470.719	5.471.463 5.471.463	5.471.463 5.471.463
8	SPESE TELEFONICHE (2.2.3)	CP CS	801.643 801.643	801.643 801.643	801.643 801.643
9	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CP CS	659.864 659.864	683.990 683.990	683.990 683.990
10	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<

foglio 25 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / *Programma* / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.12					
11	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI IVI COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO E LA FORMAZIONE DEI COMPONENTI MEDESIMI (2.2.8)	CP CS	328.008 328.008	340.052 340.052	327.692 327.692
12	SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER MATERIALI ED ALTRE OCCORRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. STAMPA E SPEDIZIONE DI TEMI PER GLI ESAMI DI STATO. (2.2.14)	CP CS	51.634 51.634	53.530 53.530	53.530 53.530
13	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	CP CS	2.029 2.029	2.104 2.104	2.104 2.104
14	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE - ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DEI COMITATI PER LA PROMOZIONE E IL COORDINAMENTO A LIVELLO NAZIONALE E PROVINCIALE DELLE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE, PREVENZIONE E DI INFORMAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PER I DANNI DERIVANTI DALL'ALCOLISMO, TABAGISMO E USO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE. (2.2.8)	CP CS	30.725 30.725	31.854 31.854	31.854 31.854
15	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
16	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
18	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
19	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
20	TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	CP CS	1.404.424 1.404.424	1.404.424 1.404.424	1.404.424 1.404.424
2181	SPESE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI REGIONALI DELL' ISTRUZIONE E DEI CONSIGLI SCOLASTICI LOCALI (R) (2.2.8)(9.8.3)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	INTERVENTI	CP CS	218.880 218.880	226.916 226.916	218.668 218.668
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	218.880 218.880	226.916 226.916	218.668 218.668
2180	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO PROVINCIALI, PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI ESTRANEI ALL' AMMINISTRAZIONE (R) (2.2.8)(9.8.3)	CP CS	218.880 218.880	226.916 226.916	218.668 218.668

foglio 26 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(Tabella 07)

(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 1.12					
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2219	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO (2.1.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
	INVESTIMENTI	CP CS	321.449 321.449	323.084 323.084	323.084 323.084
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	321.449 321.449	323.084 323.084	323.084 323.084
7486	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. (R) (21.1.2)(9.8.3)	CP CS	321.449 321.449	323.084 323.084	323.084 323.084
7487	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA. (R) (21.1.4)(9.8.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	CP CS	7.730.495.713 7.730.495.713	7.694.786.829 7.694.786.829	7.627.461.077 7.627.461.077
2.1	***Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)***	CP CS	235.208.446 235.208.446	236.933.714 236.933.714	219.021.453 219.021.453
	FUNZIONAMENTO	CP CS	1.621.275 1.621.275	1.631.162 1.631.162	1.630.323 1.630.323
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP CS	1.621.275 1.621.275	1.631.162 1.631.162	1.630.323 1.630.323
1617	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.6.3)	CP CS	723.767 723.767	722.910 722.910	722.122 722.122
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	557.258 557.258	556.599 556.599	555.992 555.992
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	166.509 166.509	166.311 166.311	166.130 166.130
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<

foglio 27 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di responsabilità*			2015	2016	2017
segue 2.1					
1631	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.6.3)	CP CS	47.367 47.367	47.310 47.310	47.259 47.259
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	47.367 47.367	47.310 47.310	47.259 47.259
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1652	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)(9.6.3)	CP CS	77.663 77.663	77.663 77.663	77.663 77.663
1653	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1)(9.6.3)	CP CS	946 946	948 948	948 948
1661	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(9.6.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1669	RIMBORSI ALL'I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO. (4.3.1)(9.6.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1682	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(9.6.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	51.645 51.645	51.645 51.645	51.645 51.645
1689	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(9.6.3)	CP CS	719.887 719.887	730.686 730.686	730.686 730.686
1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	CP CS	13.398 13.398	13.456 13.456	13.456 13.456
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	CP CS	4.991 4.991	5.002 5.002	5.002 5.002
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP CS	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
4	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
5	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI,PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI. (2.2.5)	CP CS	1.276 1.276	1.283 1.283	1.283 1.283
6	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
7	SPESE PER MATERIALI, TRASPORTI ED ALTRE OCCORRENZE PER I CONCORSI NONCHE' PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI (2.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
8	FUNZIONAMENTO COMITATO NAZIONALE VALUTAZIONE SISTEMA UNIVERSITARI - STUDI (2.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<

foglio 28 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 2.1					
9	FUNZIONAMENTO COMITATO NAZIONALE VALUTAZIONE SISTEMA UNIVERSITARI - CONSULENZE (2.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
10	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI GARANZIA PER LA SELEZIONE DEI 'PROGETTI DI RICERCA UNIVERSITARIA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE' E DEI 'CENTRI DI ECCELLENZA DELLA RICERCA', ED AI SOGGETTI INCARICATI DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE DEIPROGETTI DI RICERCA NONCHE' SPESE OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI STESSE. (2.2.8)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
11	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
12	FONDO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, AL RIORDINO, AL MONITORAGGIO ED ALLA VALUTAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - STUDI (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
13	FONDO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, AL RIORDINO, AL MONITORAGGIO ED ALLA VALUTAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - CONSULENZE (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
14	SPESE PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PROGRAMMI OPERATIVI COMUNITARI (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
15	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI ESPERTI PER LA POLITICA DELLA RICERCA (CEPR) E DEL COMITATO DI INDIRIZZO PERLA VALUTAZIONE DELLA RICERCA (CIVR) IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO STESSO (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
16	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL MINISTERO (CUN) IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO STESSO - STUDI (2.2.8)	CP CS	232.716 232.716	233.924 233.924	233.924 233.924
17	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL MINISTERO (CUN E CNSU) IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO STESSO - CONSULENZE (2.2.8)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
19	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)	CP CS	1.003 1.003	1.005 1.005	1.005 1.005
20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)	CP CS	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
22	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	CP CS	403 403	404 404	404 404
23	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	CP CS	5.386 5.386	5.417 5.417	5.417 5.417
24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	CP CS	29.049 29.049	29.049 29.049	29.049 29.049

foglio 29 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

Missione / *Programma* / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*			2015	2016	2017
segue 2.1					
25	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
26	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CP CS	1.248 1.248	1.255 1.255	1.255 1.255
28	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SVOLTE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, NONCHE' PER INTERVENTI REALIZZATI DA UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI POSTI SOTTO LA VIGILANZA DEL MINISTERO. SPESE PER L'ACQUISTO E LA PROMOZIONE DI PROGRAMMI E METODOLOGIE RELATIVE AI SERVIZI INFORMATICI E BANCHE DATI DA ACQUISIRSI ANCHE IN REGIME CONVENZIONALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
29	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
30	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
33	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL MINISTERO (CNSU) IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO STESSO (2.2.1)	CP CS	43.880 43.880	44.103 44.103	44.103 44.103
34	SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RASSEGNE SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE E CONGRESSI NONCHE' SPESE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE MULTIMEDIALI. SPESE DI PUBBLICITA'. (2.2.7)	CP CS	224.731 224.731	233.707 233.707	233.707 233.707
35	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	CP CS	350 350	363 363	363 363
36	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECHE; SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO PER LA COMUNIZCAZIONE (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
37	INIZIATIVE, EVENTI, EDITORIA, SONDAGGI E RICERCHE, MEDIA ELETTRONICI; FINALIZZATE ALLA COMUNICAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (2.2.4)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
38	SPESE PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEI TEST NAZIONALI PER L'ACCESSO AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA (2.2.1)	CP CS	128.456 128.456	128.718 128.718	128.718 128.718

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / ***Programma*** / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 2.1					
	INTERVENTI	CP CS	189.744.720 189.744.720	191.421.064 191.421.064	186.421.064 186.421.064
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP CS	189.744.720 189.744.720	191.421.064 191.421.064	186.421.064 186.421.064
1641	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE SUL PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI; DI RICERCHE E DI STUDI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI IMPEGNI CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'OCSE, DELL'UNESCO E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (R) (7)(1.4.1)	CP CS	1.201.740 1.201.740	1.205.025 1.205.025	1.205.025 1.205.025
1	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE SUL PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI; DI RICERCHE E DI STUDI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE DELLANORMATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI IMPEGNI CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'OCSE, DELL'UNESCO E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (7.1.2)	CP CS	1.201.740 1.201.740	1.205.025 1.205.025	1.205.025 1.205.025
1649	SOMMA DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE E DEL MERITO PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE (R) (4.1.3)(9.6.3)	CP CS	422.801 422.801	924.912 924.912	924.912 924.912
1696	CONTRIBUTO A FAVORE DEI COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALE A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (R) (4)(9.6.3)	CP CS	18.438.399 18.438.399	19.567.547 19.567.547	14.567.547 14.567.547
1	CONTRIBUTO A FAVORE DEI COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALE A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE (4.2.5)	CP CS	16.715.358 16.715.358	17.840.563 17.840.563	12.840.563 12.840.563
2	FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (4.2.1)	CP CS	1.723.041 1.723.041	1.726.984 1.726.984	1.726.984 1.726.984
1706	CONTRIBUTI VARI (R) (4)(1.4.1)	CP CS	1.091.775 1.091.775	1.094.032 1.094.032	1.094.032 1.094.032
3	ACCORDI CULTURALI CON L'ESTERO (4.2.5)	CP CS	1.091.775 1.091.775	1.094.032 1.094.032	1.094.032 1.094.032
1709	ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' PER SPESE INERENTI L'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA E PER I RELATIVI IMPIANTI NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CHE SOVRAINTENDONO ALLE ATTIVITA' MEDESIME (R) (4.2.5)(9.6.3)	CP CS	6.553.000 6.553.000	6.565.000 6.565.000	6.565.000 6.565.000
1710	FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO (R) (4.2.1)(9.6.3)	CP CS	162.037.005 162.037.005	162.064.548 162.064.548	162.064.548 162.064.548

foglio 31 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / ***Programma*** / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 2.1					
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
1698	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO. (1.4.1) (9.6.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP	PER MEMORIA	<<	<<
		CS	PER MEMORIA	<<	<<
	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	634.607	504.913	92.792
		CS	634.607	504.913	92.792
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP	634.607	504.913	92.792
		CS	634.607	504.913	92.792
1700	SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER ALLOGGI E RESIDENZE UNIVERSITARIE (9.1.3) (9.6.3)	CP	634.607	504.913	92.792
		CS	634.607	504.913	92.792
	INVESTIMENTI	CP	39.636.733	39.675.770	29.347.291
		CS	39.636.733	39.675.770	29.347.291
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP	39.636.733	39.675.770	29.347.291
		CS	39.636.733	39.675.770	29.347.291
7234	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (9.6.3)	CP	6.607	6.644	6.644
		CS	6.607	6.644	6.644
7273	CONCORSO DELLO STATO PER INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA1, DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2000, N. 338 (R) (22.2.5) (9.6.3)	CP	18.013.000	18.052.000	18.052.000
		CS	18.013.000	18.052.000	18.052.000
7274	LIMITI D'IMPEGNO PER ALLOGGI E RESIDENZE UNIVERSITARIE (22.2.5) (9.6.3)	CP	21.617.126	21.617.126	11.288.647
		CS	21.617.126	21.617.126	11.288.647
7275	SOMMA DA DESTINARE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA FONDAZIONE PER IL MERITO (R) (31.4.3) (9.4.1)	CP	PER MEMORIA	<<	<<
		CS	PER MEMORIA	<<	<<
	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	3.571.111	3.700.805	1.529.983
		CS	3.571.111	3.700.805	1.529.983
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP	3.571.111	3.700.805	1.529.983
		CS	3.571.111	3.700.805	1.529.983
9500	SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER ALLOGGI E RESIDENZE UNIVERSITARIE (61.3.2) (9.6.3)	CP	3.571.111	3.700.805	1.529.983
		CS	3.571.111	3.700.805	1.529.983
2.2	***Istituti di alta cultura (23.2)***	CP	433.274.777	428.470.041	428.540.388
		CS	433.274.777	428.470.041	428.540.388
	FUNZIONAMENTO	CP	423.191.226	424.375.322	424.445.669
		CS	423.191.226	424.375.322	424.445.669
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP	423.191.226	424.375.322	424.445.669
		CS	423.191.226	424.375.322	424.445.669
1600	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (9.3.3)	CP	1.680.020	1.613.827	1.605.451
		CS	1.680.020	1.613.827	1.605.451
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP	1.293.517	1.242.553	1.236.104
		CS	1.293.517	1.242.553	1.236.104

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*			2015	2016	2017
segue 2.2					
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	386.503 386.503	371.274 371.274	369.347 369.347
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1603	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.3.3)	CP CS	385.915.653 385.915.653	386.132.454 386.132.454	386.225.941 386.225.941
1	STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE E NON DOCENTE DI RUOLO, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	230.278.971 230.278.971	222.920.409 222.920.409	215.445.273 215.445.273
2	SPESE PER LE SUPPLENZE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.6) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	54.719.756 54.719.756	62.011.858 62.011.858	69.323.444 69.323.444
3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	86.085.674 86.085.674	86.368.935 86.368.935	86.625.972 86.625.972
4	COMPENSI E INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.4)	CP CS	11.732.163 11.732.163	11.732.163 11.732.163	11.732.163 11.732.163
6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	3.099.089 3.099.089	3.099.089 3.099.089	3.099.089 3.099.089
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1606	SPESE PER LE SUPPLENZE BREVI DEL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1.1.1)(9.3.3)	CP CS	3.629.105 3.629.105	3.629.105 3.629.105	3.629.105 3.629.105
1613	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.3.3)	CP CS	25.533.605 25.533.605	25.527.854 25.527.854	25.513.639 25.513.639
1	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	24.107.465 24.107.465	24.101.714 24.101.714	24.087.499 24.087.499
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	CP CS	1.426.140 1.426.140	1.426.140 1.426.140	1.426.140 1.426.140

foglio 33 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

Missione / *Programma* / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*			2015	2016	2017
segue 2.2					
1619	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.3.3)	CP CS	109.949 109.949	105.617 105.617	105.068 105.068
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	109.949 109.949	105.617 105.617	105.068 105.068
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1620	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE. (9.1.4)(9.3.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1626	FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (R) (2.2.8)(9.3.3)	CP CS	44.907 44.907	45.136 45.136	45.136 45.136
1632	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6)(9.3.3)	CP CS	90.130 90.130	90.130 90.130	90.130 90.130
1637	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1)(9.3.3)	CP CS	1.981 1.981	1.986 1.986	1.986 1.986
1646	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)(9.3.3)	CP CS	71.599 71.599	71.599 71.599	71.599 71.599
1655	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(9.3.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1673	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(9.3.3)	CP CS	4.765.055 4.765.055	5.802.344 5.802.344	5.802.344 5.802.344
2	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E PUBBLICAZIONI (2.2.5)	CP CS	53.070 53.070	53.345 53.345	53.345 53.345
3	ATTIVITA' DIDATTICHE INNOVATIVE, RICERCA, SOSTEGNO AL PROCESSO DI RIFORMA DELLE ISTITUZIONI ARTISTICHE E MUSICALI (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
5	ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E COREUTICI E BIBLIOTECHE ANNESSE, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA E DEGLI I.S.I.A.. (2.1.1)	CP CS	4.711.985 4.711.985	5.748.999 5.748.999	5.748.999 5.748.999
1675	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(9.3.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	103.292 103.292	103.292 103.292	103.292 103.292
1676	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE STIPULATI DAGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E COREUTICI E DALLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI (R) (2.2.9)(9.3.3)	CP CS	1.160.032 1.160.032	1.165.935 1.165.935	1.165.935 1.165.935

foglio 34 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 2.2					
1685	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(9.3.3)	CP CS	85.898 85.898	86.043 86.043	86.043 86.043
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	CP CS	8.287 8.287	8.329 8.329	8.329 8.329
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP CS	950 950	953 953	953 953
4	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
5	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI,PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI. (2.2.5)	CP CS	2.573 2.573	2.585 2.585	2.585 2.585
6	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
11	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
19	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)	CP CS	1.659 1.659	1.668 1.668	1.668 1.668
20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
22	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	CP CS	806 806	810 810	810 810
23	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	CP CS	10.849 10.849	10.910 10.910	10.910 10.910
24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	CP CS	58.260 58.260	58.260 58.260	58.260 58.260
26	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CP CS	2.514 2.514	2.528 2.528	2.528 2.528
29	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
30	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	INTERVENTI	CP CS	6.000.000 6.000.000	<< <<	<< <<
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP CS	6.000.000 6.000.000	<< <<	<< <<
1781	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI NON STATALI (R) (5.3.2)(9.3.3)	CP CS	5.000.000 5.000.000	<< <<	<< <<
1782	CONTRIBUTI ALLE ACCADEMIE NON STATALI DI BELLE ARTI (R) (5.3.2)(9.3.3)	CP CS	1.000.000 1.000.000	<< <<	<< <<

foglio 35 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 2.2					
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1770	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO. (1.4.1)(9.3.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
	INVESTIMENTI	CP CS	4.083.551 4.083.551	4.094.719 4.094.719	4.094.719 4.094.719
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP CS	4.083.551 4.083.551	4.094.719 4.094.719	4.094.719 4.094.719
7227	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(9.3.3)	CP CS	13.846 13.846	13.924 13.924	13.924 13.924
7312	INTERVENTI DI EDILIZIA ED ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI (R) (21.1.9)(9.3.3)	CP CS	4.069.705 4.069.705	4.080.795 4.080.795	4.080.795 4.080.795
2.3	***Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)***	CP CS	7.062.012.490 7.062.012.490	7.029.383.074 7.029.383.074	6.979.899.236 6.979.899.236
	FUNZIONAMENTO	CP CS	6.168.902 6.168.902	6.082.188 6.082.188	6.048.394 6.048.394
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP CS	6.168.902 6.168.902	6.082.188 6.082.188	6.048.394 6.048.394
1599	FONDO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA DIRIGENZA (R) (2.2.5)(9.4.1)	CP CS	4 4	3.995 3.995	3.995 3.995
1616	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.4.1)	CP CS	4.526.275 4.526.275	4.442.106 4.442.106	4.410.388 4.410.388
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	3.484.967 3.484.967	3.422.985 3.422.985	3.398.564 3.398.564
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	1.041.308 1.041.308	1.019.121 1.019.121	1.011.824 1.011.824
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<

foglio 36 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 2.3					
1621	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.4.1)	CP CS	296.222 296.222	289.910 289.910	287.834 287.834
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	296.222 296.222	289.910 289.910	287.834 287.834
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1623	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)(9.4.1)	CP CS	77.664 77.664	77.664 77.664	77.664 77.664
1625	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(9.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1630	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1)(9.4.1)	CP CS	3.350 3.350	3.358 3.358	3.358 3.358
1635	RIMBORSI ALL'I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO. (4.3.1)(9.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1645	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10)(9.4.1)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1657	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(9.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1659	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(9.4.1)	CP CS	1.065.387 1.065.387	1.065.155 1.065.155	1.065.155 1.065.155
1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	CP CS	3.328 3.328	3.360 3.360	3.360 3.360
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP CS	1.639 1.639	1.757 1.757	1.757 1.757
4	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
5	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI,PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI. (2.2.5)	CP CS	4.633 4.633	4.656 4.656	4.656 4.656
6	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	CP CS	98 98	99 99	99 99
8	FUNZIONAMENTO COMITATO NAZIONALE VALUTAZIONE SISTEMA UNIVERSITARIO - STUDI (2.2.8)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<

foglio 37 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di responsabilità*			2015	2016	2017
segue 2.3					
11	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
19	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)	CP CS	341 341	361 361	361 361
22	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	CP CS	1.612 1.612	1.620 1.620	1.620 1.620
23	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	CP CS	115.049 115.049	114.468 114.468	114.468 114.468
24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	CP CS	664.233 664.233	664.233 664.233	664.233 664.233
25	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	CP CS	3.319 3.319	3.336 3.336	3.336 3.336
26	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CP CS	9.631 9.631	9.685 9.685	9.685 9.685
28	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SVOLTE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, NONCHE' PER INTERVENTI REALIZZATI DA UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI POSTI SOTTO LA VIGILANZA DEL MINISTERO. SPESE PER L'ACQUISTO E LA PROMOZIONE DI PROGRAMMI E METODOLOGIE RELATIVE AI SERVIZI INFORMATICI E BANCHE DATI DA ACQUISIRSI ANCHE IN REGIME CONVENZIONALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
29	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
30	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CP CS	8.250 8.250	8.326 8.326	8.326 8.326
36	TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	CP CS	253.254 253.254	253.254 253.254	253.254 253.254
1776	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (4.2.5)(9.4.1)	CP CS	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
	INTERVENTI	CP CS	7.007.283.890 7.007.283.890	6.974.741.059 6.974.741.059	6.934.544.184 6.934.544.184
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP CS	7.007.283.890 7.007.283.890	6.974.741.059 6.974.741.059	6.934.544.184 6.934.544.184
1640	BORSE DI STUDIO POST LAUREA (R) (4)(9.4.2)	CP CS	6.300.794 6.300.794	7.874.021 7.874.021	7.874.021 7.874.021
1	BORSE DI STUDIO AGLI SPECIALIZZANDI MEDICI PERIODO 1983-1991 (4.2.5)	CP CS	6.300.794 6.300.794	7.874.021 7.874.021	7.874.021 7.874.021

foglio 38 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / *Programma* / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 2.3					
1677	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (R) (4.2.1)(9.4.1)	CP CS	16.383.889 16.383.889	16.383.889 16.383.889	16.383.889 16.383.889
1688	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO (R) (4.1.2)(9.4.1)	CP CS	3.621.362 3.621.362	3.625.640 3.625.640	3.630.765 3.630.765
1692	CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' E AGLI ISTITUTI SUPERIORI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI (R) (6.1.4)(9.4.1)	CP CS	69.147.000 69.147.000	69.305.000 69.305.000	69.305.000 69.305.000
1694	FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA' E DEI CONSORZI INTERUNIVERSITARI RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE QUELLE PER IL PERSONALE DOCENTE,NON DOCENTE E PER I RICERCATORI E PER LA RICERCA SCIENTIFICA (R) (4.2.5)(9.4.1)	CP CS	6.904.830.845 6.904.830.845	6.877.552.509 6.877.552.509	6.837.350.509 6.837.350.509
1707	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO. (4.2.5)(9.4.1)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1713	FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PER FAVORIRE LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI (R) (4)(9.4.1)	CP CS	7.000.000 7.000.000	<< <<	<< <<
1	FONDO MOBILITA' STUDENTI (4.2.5)	CP CS	7.000.000 7.000.000	<< <<	<< <<
	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP CS	8.303.479 8.303.479	7.330.172 7.330.172	6.349.361 6.349.361
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP CS	8.303.479 8.303.479	7.330.172 7.330.172	6.349.361 6.349.361
1773	SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALL'UNIVERSITA' (9.1.3)(9.4.1)	CP CS	8.303.479 8.303.479	7.330.172 7.330.172	6.349.361 6.349.361
	INVESTIMENTI	CP CS	17.337.078 17.337.078	18.215.422 18.215.422	11.419.063 11.419.063
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP CS	17.337.078 17.337.078	18.215.422 18.215.422	11.419.063 11.419.063
7226	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(9.4.1)	CP CS	23.433 23.433	23.565 23.565	23.565 23.565
7264	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA UNIVERSITARIA (22.2.5)(9.4.1)	CP CS	17.313.645 17.313.645	18.191.857 18.191.857	11.395.498 11.395.498
	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP CS	22.919.141 22.919.141	23.014.233 23.014.233	21.538.234 21.538.234
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP CS	22.919.141 22.919.141	23.014.233 23.014.233	21.538.234 21.538.234
9501	SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALL'UNIVERSITA' (61.3.2)(9.4.1)	CP CS	22.919.141 22.919.141	23.014.233 23.014.233	21.538.234 21.538.234

foglio 39 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / ***Programma*** / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
	3 Ricerca e innovazione (17)	CP CS	2.047.357.399 2.047.357.399	2.078.306.137 2.078.306.137	2.184.852.822 2.184.852.822
3.4	***Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)***	CP CS	2.047.357.399 2.047.357.399	2.078.306.137 2.078.306.137	2.184.852.822 2.184.852.822
	FUNZIONAMENTO	CP CS	6.253.269 6.253.269	6.051.631 6.051.631	5.986.797 5.986.797
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP CS	6.253.269 6.253.269	6.051.631 6.051.631	5.986.797 5.986.797
1607	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.4.1)	CP CS	4.918.541 4.918.541	4.729.516 4.729.516	4.668.664 4.668.664
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	3.786.989 3.786.989	3.641.927 3.641.927	3.595.075 3.595.075
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	1.131.552 1.131.552	1.087.589 1.087.589	1.073.589 1.073.589
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1624	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(1.4.1)	CP CS	321.894 321.894	309.387 309.387	305.405 305.405
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	321.894 321.894	309.387 309.387	305.405 305.405
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1628	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1)(4.8.1)	CP CS	4.921 4.921	4.925 4.925	4.925 4.925
1647	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)(1.4.1)	CP CS	151.163 151.163	151.163 151.163	151.163 151.163
1656	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(1.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1667	RIMBORSI ALL'I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO. (4.3.1)(1.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(Tabella 07)

(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 3.4					
1671	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10)(4.8.1)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1683	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(1.4.1)	CP CS	776.695 776.695	776.585 776.585	776.585 776.585
1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	CP CS	2.109 2.109	2.119 2.119	2.119 2.119
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	CP CS	6.659 6.659	6.682 6.682	6.682 6.682
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP CS	17.224 17.224	17.306 17.306	17.306 17.306
4	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
5	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; SPESE PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI,PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE RIVISTE E LE PUBBLICAZIONI. (2.2.5)	CP CS	6.544 6.544	6.566 6.566	6.566 6.566
6	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
8	FUNZIONAMENTO COMITATO NAZIONALE VALUTAZIONE SISTEMA UNIVERSITARI - STUDI (2.2.8)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
9	FUNZIONAMENTO COMITATO NAZIONALE VALUTAZIONE SISTEMA UNIVERSITARI - CONSULENZE (2.2.8)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
10	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI GARANZIA PER LA SELEZIONE DEI 'PROGETTI DI RICERCA UNIVERSITARIA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE' E DEI 'CENTRI DI ECCELLENZA DELLA RICERCA', ED AI SOGGETTI INCARICATI DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE DEIPROGETTI DI RICERCA NONCHE' SPESE OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI STESSE. (2.2.8)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
11	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
12	FONDO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, AL RIORDINO, AL MONITORAGGIO ED ALLA VALUTAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - STUDI (2.2.10)	CP CS	143.987 143.987	144.404 144.404	144.404 144.404
13	FONDO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, AL RIORDINO, AL MONITORAGGIO ED ALLA VALUTAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - CONSULENZE (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
14	SPESE PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PROGRAMMI OPERATIVI COMUNITARI (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
15	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI ESPERTI PER LA POLITICA DELLA RICERCA (CEPR) (2.2.10)	CP CS	25.535 25.535	25.609 25.609	25.609 25.609

foglio 41 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

Missione / ***Programma*** / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*			2015	2016	2017
segue 3.4					
16	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL MINISTERO (CUN E CNSU) IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO STESSO - STUDI (2.2.8)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
17	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL MINISTERO (CUN E CNSU) IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO STESSO - CONSULENZE (2.2.8)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
18	SPESE PER LA RINNOVAZIONE DELLE CARICHE ELETTIVE IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI DEL MINISTERO (2.2.8)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
19	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)	CP	4.193	4.213	4.213
		CS	4.193	4.213	4.213
20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DI MISSIONI ALL'ESTERO EFFETTUATE DA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (2.2.13)	CP	13.088	13.153	13.153
		CS	13.088	13.153	13.153
21	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI ESPERTI E DI PERSONALITA' DEI PAESI DELLA CEE ED ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, NONCHE' PER MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE A CARATTERE INTERNAZIONALE (2.2.7)	CP	8.443	8.480	8.480
		CS	8.443	8.480	8.480
22	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	CP	1.616	1.621	1.621
		CS	1.616	1.621	1.621
23	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	CP	28.634	27.746	27.746
		CS	28.634	27.746	27.746
24	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	CP	512.249	512.249	512.249
		CS	512.249	512.249	512.249
26	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CP	6.414	6.437	6.437
		CS	6.414	6.437	6.437
27	SPESE RELATIVE A STUDI E RICERCHE CORRELATE ALLE ESIGENZE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA. (2.2.10)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
28	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SVOLTE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, NONCHE' PER INTERVENTI REALIZZATI DA UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI POSTI SOTTO LA VIGILANZA DEL MINISTERO. SPESE PER L'ACQUISTO E LA PROMOZIONE DI PROGRAMMI E METODOLOGIE RELATIVE AI SERVIZI INFORMATICI E BANCHE DATI DA ACQUISIRSI ANCHE IN REGIME CONVENZIONALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (2.2.10)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
29	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
30	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<

foglio 42 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 3.4					
31	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI ACCERTAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA (2.2.8)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
32	FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI NELL'AMBITO DEL FIRST (2.2.8)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1711	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VIGILATE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (4.1.4)(1.4.1)	CP CS	80.055 80.055	80.055 80.055	80.055 80.055
	INTERVENTI	CP CS	47.639.063 47.639.063	46.839.676 46.839.676	46.839.676 46.839.676
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP CS	47.639.063 47.639.063	46.839.676 46.839.676	46.839.676 46.839.676
1670	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE EBRI (EUROPEAN BRAIN RESEARCH INSTITUTE) (R) (4.1.3)(1.4.1)	CP CS	800.000 800.000	<< <<	<< <<
1678	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA (R) (4)(1.4.1)	CP CS	41.797.909 41.797.909	41.797.909 41.797.909	41.797.909 41.797.909
1	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE AEROSPAZIALI (PRORA) (4.1.4)	CP CS	21.907.076 21.907.076	21.907.076 21.907.076	21.907.076 21.907.076
2	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE COMPLESSIVE NECESSARIE ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI LUCE DI SINCROTONE DI TRIESTE E DI GRENOBLE (4.1.4)	CP CS	19.556.185 19.556.185	19.556.185 19.556.185	19.556.185 19.556.185
3	SOMMA DA TRASFERIRE AL CNR PER LA COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO SUL MERCATO CREDITIZIO REGIONALE (4.1.4)	CP CS	334.648 334.648	334.648 334.648	334.648 334.648
4	CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO SULLA RICERCA E LE APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE PER LA SICUREZZA E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E DI QUALITA' (4.1.4)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1679	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (R) (4.2.5)(1.4.1)	CP CS	4.250.000 4.250.000	4.250.000 4.250.000	4.250.000 4.250.000
1680	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPORTO SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE AGLI ENTI DELLA RICERCA SCIENTIFCA E DELL'UNIVERSITA' (R) (4.2.5)(1.4.1)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1701	PARTECIPAZIONI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI CONNESSE AI PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN ANTARTIDE.AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AFFIDATI DAL MINISTERO A UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI (R) (7.1.2)(1.4.1)	CP CS	50.140 50.140	50.140 50.140	50.140 50.140
1702	ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE ITALIANA PRESSO L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI SCIENZE AMMINISTRATIVE DI BRUXELLES - QUOTA ANNUA DI ADESIONE DELL'ITALIA ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI SCIENZE AMMINISTRATIVE DI BRUXELLES (7.1.2)(1.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	35.108 35.108	35.108 35.108	35.108 35.108

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 3.4					
1703	PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' ORGANIZZATIVE DI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DEL PROGRAMMA EUREKA (7.1.1)(1.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP	325.367	325.367	325.367
		CS	325.367	325.367	325.367
1704	PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA INTERNAZIONALE (R) (7)(1.4.1)	CP	280.539	281.152	281.152
		CS	280.539	281.152	281.152
1	SPESE CONNESSSE ALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON L'ESTERO (7.1.2)	CP	280.539	281.152	281.152
		CS	280.539	281.152	281.152
2	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE SUL PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI; DI RICERCHE E DI STUDI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI ED ENTI SPECIALIZZATI IN ATTUAZIONE DELLANORMATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI IMPEGNI CONNESSI AI PROGRAMMI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'OCSE, DELL'UNESCO E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (7.1.2)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
1708	AZIONI ED INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA RICERCA ED INNOVAZIONE ITALIANE IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE (R) (4.2.5)(1.4.1)	CP	100.000	100.000	100.000
		CS	100.000	100.000	100.000
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
1697	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO. (1.4.1)(4.8.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP	PER MEMORIA	<<	<<
		CS	PER MEMORIA	<<	<<
	INVESTIMENTI	CP	1.993.465.067	2.025.414.830	2.132.026.349
		CS	1.993.465.067	2.025.414.830	2.132.026.349
	DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA	CP	1.993.465.067	2.025.414.830	2.132.026.349
		CS	1.993.465.067	2.025.414.830	2.132.026.349
7228	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(1.4.1)	CP	34.361	34.497	34.497
		CS	34.361	34.497	34.497
7230	CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA (R) (22)(1.4.1)	CP	9.028.092	9.028.092	9.028.092
		CS	9.028.092	9.028.092	9.028.092
5	INIZIATIVE INTESE A FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA (22.2.5)	CP	9.028.092	9.028.092	9.028.092
		CS	9.028.092	9.028.092	9.028.092
7235	SOMMA OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA SPERIMENTALE DI DOTTORATO INTERNAZIONALE GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE GSSI (R) (22.1.3)(1.4.1)	CP	11.640.000	<<	<<
		CS	11.640.000	<<	<<
7236	FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA (R) (22.1.3)(1.4.1)	CP	1.721.267.125	1.706.856.752	1.705.468.271
		CS	1.721.267.125	1.706.856.752	1.705.468.271
7238	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGRAMMI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E PER I PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI DI RILEVANZA STRATEGICA (22.1.3)(1.4.1)	CP	30.000.000	90.000.000	200.000.000
		CS	30.000.000	90.000.000	200.000.000

foglio 44 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / *Programma* / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 3.4					
7245	FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (R) (23.1.1)(1.4.1)	CP CS	60.803.041 60.803.041	58.803.041 58.803.041	56.803.041 56.803.041
7291	PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO EUROPEO DI PREVISIONI METEREOLOGICHE A MEDIO TERMINE FIRMATA A BRUXELLES L'11 OTTOBRE 1973 (25.1.1)(1.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	5.850.000 5.850.000	5.850.000 5.850.000	5.850.000 5.850.000
7292	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL CENTRO EUROPEO DI RICERCHE NUCLEARI (C.E.R.N.) E ALL'AGENZIA INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA ATOMICA (A.I.E.A.). (25.1.2)(1.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	120.000.000 120.000.000	120.000.000 120.000.000	120.000.000 120.000.000
7293	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE E ALLA CONFERENZA EUROPEA DI BIOLOGIA MOLECOLARE (25.1.1)(1.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	14.250.000 14.250.000	14.250.000 14.250.000	14.250.000 14.250.000
7294	SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE ITALIA-AIEA-UNESCO PER IL FINANZIAMENTO DEL CENTRO DI FISICA TEORICA DI TRIESTE, FATTO A VIENNA L'11 DICEMBRE 1990 (25.1.1)(1.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	20.592.448 20.592.448	20.592.448 20.592.448	20.592.448 20.592.448
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	49.604.557 49.604.557	49.209.366 49.209.366	48.663.098 48.663.098
5.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	12.481.716 12.481.716	12.386.584 12.386.584	12.305.052 12.305.052
	FUNZIONAMENTO	CP CS	12.444.461 12.444.461	12.349.092 12.349.092	12.267.560 12.267.560
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	CP CS	12.444.461 12.444.461	12.349.092 12.349.092	12.267.560 12.267.560
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	373.090 373.090	373.090 373.090	373.090 373.090
1003	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1)(9.8.3)	CP CS	254.554 254.554	254.554 254.554	254.554 254.554
5	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	CP CS	232.165 232.165	232.165 232.165	232.165 232.165
8	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI ED AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV (1.2.1)	CP CS	22.389 22.389	22.389 22.389	22.389 22.389
1004	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1)(9.8.3)	CP CS	150 150	150 150	150 150
1005	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (1)(9.8.3)	CP CS	890.599 890.599	890.599 890.599	890.599 890.599
1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	CP CS	555.829 555.829	555.829 555.829	555.829 555.829

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 5.1					
2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)	CP CS	166.082 166.082	166.082 166.082	166.082 166.082
3	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1)	CP CS	82.143 82.143	82.143 82.143	82.143 82.143
4	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	CP CS	49.920 49.920	49.920 49.920	49.920 49.920
5	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	36.625 36.625	36.625 36.625	36.625 36.625
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1006	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.8.3)	CP CS	8.532.422 8.532.422	8.440.547 8.440.547	8.364.023 8.364.023
1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	3.916.132 3.916.132	3.845.394 3.845.394	3.786.475 3.786.475
2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	1.674.308 1.674.308	1.653.171 1.653.171	1.635.566 1.635.566
3	INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE, AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	CP CS	1.010.205 1.010.205	1.010.205 1.010.205	1.010.205 1.010.205
4	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	CP CS	1.687.307 1.687.307	1.687.307 1.687.307	1.687.307 1.687.307
5	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	244.470 244.470	244.470 244.470	244.470 244.470
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1013	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE. (9.1.4)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1015	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.8.3)	CP CS	652.343 652.343	646.331 646.331	641.323 641.323
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	555.250 555.250	549.238 549.238	544.230 544.230
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	CP CS	97.093 97.093	97.093 97.093	97.093 97.093
1016	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	123.120 123.120	123.120 123.120	123.120 123.120

foglio 46 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 5.1					
1019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE (1.3.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1021	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1030	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10)(9.8.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1043	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(9.8.3)	CP CS	1.618.183 1.618.183	1.620.701 1.620.701	1.620.701 1.620.701
1	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	CP CS	11.199 11.199	11.263 11.263	11.263 11.263
2	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO (2.2.13)	CP CS	200.195 200.195	201.214 201.214	201.214 201.214
3	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	CP CS	36.689 36.689	36.876 36.876	36.876 36.876
4	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP CS	41.709 41.709	41.921 41.921	41.921 41.921
5	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
6	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, PER COMPENSI AI FUNZIONARI DOCENTI, PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E PUBBLICAZIONI. SPESE PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AFFIDATE DAL MINISTERO A UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI (2.2.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
7	SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	CP CS	6.863 6.863	6.902 6.902	6.902 6.902
8	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	CP CS	120.182 120.182	120.811 120.811	120.811 120.811
9	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	CP CS	1.137.555 1.137.555	1.137.555 1.137.555	1.137.555 1.137.555
10	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CP CS	17.372 17.372	17.469 17.469	17.469 17.469
11	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	CP CS	18.377 18.377	18.470 18.470	18.470 18.470
12	COMPENSI PER INCARICHI SPECIALI - STUDI (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
13	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - CONSULENZE (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
14	SPESE PER ACQUISTO DI MEDAGLIE E DI DIPLOMI DA CONCEDERE AI BENEMERITI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA E DELL'ARTE. (2.2.7)	CP CS	706 706	710 710	710 710

foglio 47 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*			2015	2016	2017
segue 5.1					
15	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE. (2.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
16	STUDI (2.2.10)	CP CS	3.109 3.109	3.180 3.180	3.180 3.180
17	CONSULENZE (2.2.10)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CP CS	12.358 12.358	12.395 12.395	12.395 12.395
21	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	CP CS	2.417 2.417	2.429 2.429	2.429 2.429
25	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	CP CS	9.452 9.452	9.506 9.506	9.506 9.506
1050	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1056	RIMBORSI ALL'I.N.A.I.L. PER PRESTAZIONI EROGATE AL PERSONALE A SEGUITO DI INFORTUNI SUBITI NEL CORSO DEL LAVORO. (4.3.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1064	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO. (1.4.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
	INVESTIMENTI	CP CS	37.255 37.255	37.492 37.492	37.492 37.492
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	CP CS	37.255 37.255	37.492 37.492	37.492 37.492
7000	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(9.8.3)	CP CS	37.255 37.255	37.492 37.492	37.492 37.492
5.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	37.122.841 37.122.841	36.822.782 36.822.782	36.358.046 36.358.046
	FUNZIONAMENTO	CP CS	36.713.441 36.713.441	36.411.895 36.411.895	35.947.159 35.947.159
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	36.713.441 36.713.441	36.411.895 36.411.895	35.947.159 35.947.159
1170	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2)(9.8.3)	CP CS	1.864.798 1.864.798	1.876.427 1.876.427	1.876.427 1.876.427
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	CP CS	26.301 26.301	26.435 26.435	26.435 26.435
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP CS	30.351 30.351	30.507 30.507	30.507 30.507

foglio 48 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / ***Programma*** / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 5.2					
4	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.	CP	<<	<<	<<
	(2.2.13)	CS	<<	<<	<<
5	COMPENSI, INDENNITA' DI MISSIONE, RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DI VIGILANZA NEI CONCORSI A POSTI DIRETTIVI, NEI CONCORSI E NELLE ABILITAZIONI PER I DOCENTI DELLE SCUOLE MATERNE E DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER SPECIALI PRESTAZIONI NELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER LE SOPRA INDICATE SCUOLE	CP	<<	<<	<<
	(2.2.13)	CS	<<	<<	<<
6	STUDI	CP	<<	<<	<<
	(2.2.10)	CS	<<	<<	<<
7	CONSULENZE	CP	<<	<<	<<
	(2.2.10)	CS	<<	<<	<<
8	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	CP	47.058	47.298	47.298
	(2.2.5)	CS	47.058	47.298	47.298
9	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	CP	471	473	473
	(2.2.6)	CS	471	473	473
10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	CP	111.915	112.483	112.483
	(2.1.1)	CS	111.915	112.483	112.483
11	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	CP	89.065	89.579	89.579
	(2.2.4)	CS	89.065	89.579	89.579
12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	CP	312.165	312.165	312.165
	(2.2.3)	CS	312.165	312.165	312.165
13	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	CP	5.601	5.630	5.630
	(2.1.1)	CS	5.601	5.630	5.630
14	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.	CP	<<	<<	<<
	(2.2.8)	CS	<<	<<	<<
15	SPESE CASUALI.	CP	35	35	35
	(2.1.1)	CS	35	35	35
16	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.	CP	1.826	1.837	1.837
	(2.1.1)	CS	1.826	1.837	1.837
17	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE.	CP	<<	<<	<<
	(2.2.14)	CS	<<	<<	<<
18	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI	CP	48.267	48.513	48.513
	(2.2.2)	CS	48.267	48.513	48.513
19	SPESE PER AFFITTO LOCALI, PER ATTREZZATURE, PER TRASPORTI, PER MATERIALI E PER ALTRE OCCORRENZE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	CP	108.617	109.308	109.308
	(2.2.14)	CS	108.617	109.308	109.308
20	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	CP	<<	<<	<<
	(2.2.10)	CS	<<	<<	<<

foglio 49 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione / *Programma* / Macroaggregato / *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 5.2					
22	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCIENZE (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
23	SPESE PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RASSEGNE SPECIALISTICHE, MANIFESTAZIONI, EVENTI, FIERE E CONGRESSI NONCHE' SPESE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI, ANCHE MULTIMEDIALI. SPESE DI PUBBLICITA'. (2.2.7)	CP CS	224.731 224.731	233.707 233.707	233.707 233.707
24	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	CP CS	350 350	363 363	363 363
25	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECHE; SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO PER LA COMUNIZCAZIONE (2.2.14)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
26	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
29	ACQUISTO DI RIVISTE E GIORNALI (2.1.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
30	SPESE PER LOCAZIONI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
32	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (2.2.8)	CP CS	9.565 9.565	9.614 9.614	9.614 9.614
33	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI (2.2.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
34	TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	CP CS	848.480 848.480	848.480 848.480	848.480 848.480
1171	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15)(9.8.3)	CP CS	728.229 728.229	739.153 739.153	750.240 750.240
1181	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)(9.8.3)	CP CS	512.229 512.229	512.229 512.229	512.229 512.229
1184	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(9.8.3)	CP CS	17.309.209 17.309.209	17.007.480 17.007.480	16.560.884 16.560.884
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	13.327.078 13.327.078	13.104.078 13.104.078	12.760.225 12.760.225
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	3.982.131 3.982.131	3.903.402 3.903.402	3.800.659 3.800.659
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<

foglio 50 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 5.2					
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1186	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (R) (1.4.1)(9.8.3)	CP CS	12.335 12.335	12.362 12.362	12.362 12.362
1187	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1189	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(9.8.3)	CP CS	1.132.802 1.132.802	1.110.405 1.110.405	1.081.178 1.081.178
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	1.132.802 1.132.802	1.110.405 1.110.405	1.081.178 1.081.178
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1193	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE. (9.1.4)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1201	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10)(9.8.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1202	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.2.1)(9.8.3)	CP CS	15.010.339 15.010.339	15.010.339 15.010.339	15.010.339 15.010.339
1223	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1255	INIZIATIVE, EVENTI, EDITORIA, SONDAGGI E RICERCHE, MEDIA ELETTRONICI; FINALIZZATE ALLA COMUNICAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (R) (2.2.4)(9.8.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1256	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2)(9.8.3)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1333	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	143.500 143.500	143.500 143.500	143.500 143.500

foglio 51 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 5.2					
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1172	SOMMA PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO (R) (12.2.3)(9.8.3)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1301	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(9.8.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
	INVESTIMENTI	CP CS	409.400 409.400	410.887 410.887	410.887 410.887
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	409.400 409.400	410.887 410.887	410.887 410.887
7001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9)(9.8.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
7002	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA. (R) (21.1.4)(9.8.3)	CP CS	PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
7070	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)(9.8.3)	CP CS	87.057 87.057	87.611 87.611	87.611 87.611
7072	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLA RETE INFORMATICA DELLA RICERCA (GARR) (R) (21.1.6)(9.6.3)	CP CS	322.343 322.343	323.276 323.276	323.276 323.276
	6 Fondi da ripartire (33)	CP CS	1.203.663.982 1.203.663.982	3.225.080.198 3.225.080.198	3.245.080.198 3.245.080.198
6.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP CS	1.203.663.982 1.203.663.982	3.225.080.198 3.225.080.198	3.245.080.198 3.245.080.198
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP CS	1.183.663.982 1.183.663.982	3.193.669.118 3.193.669.118	3.193.669.118 3.193.669.118
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP CS	1.183.663.982 1.183.663.982	3.193.669.118 3.193.669.118	3.193.669.118 3.193.669.118
1275	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.3)(9.8.3)	CP CS	4.989.777 4.989.777	4.989.777 4.989.777	4.989.777 4.989.777
1293	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO "LA BUONA SCUOLA" (R) (1.1.5)(9.8.3)	CP CS	1.000.000.000 1.000.000.000	3.000.000.000 3.000.000.000	3.000.000.000 3.000.000.000
1295	FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 (R) (12.2.3)(9.8.3)	CP CS	<< <<	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000

foglio 52 di 52 070/678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(Tabella 07)
(in Euro)

	Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di responsabilità*		2015	2016	2017
segue 6.1					
1296	FONDO DA RIPARTIRE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (R) (12.2.3)(9.8.3)	CP	PER MEMORIA	<<	<<
		CS	PER MEMORIA	<<	<<
1297	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.1.1)(9.8.3)	CP	1.774.205	1.779.341	1.779.341
		CS	1.774.205	1.779.341	1.779.341
1298	SOMMA DESTINATA AD INCREMENTARE LE RISORSE CONTRATTUALI STANZIATE PER LE INIZIATIVE DIRETTE ALLA VALORIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO PROFESSIONALE DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA; NONCHE' ALL'INCREMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AL SETTORE SCOLASTICO (1.1.5)(9.8.3)	CP	176.900.000	176.900.000	176.900.000
		CS	176.900.000	176.900.000	176.900.000
	INVESTIMENTI	CP	<<	1.411.080	1.411.080
		CS	<<	1.411.080	1.411.080
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP	<<	1.411.080	1.411.080
		CS	<<	1.411.080	1.411.080
7110	FONDO DA RIPARTIRE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'IGIENE E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (R) (21.1.9)(9.8.3)	CP	<<	1.411.080	1.411.080
		CS	<<	1.411.080	1.411.080
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	20.000.000	30.000.000	50.000.000
		CS	20.000.000	30.000.000	50.000.000
	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	CP	20.000.000	30.000.000	50.000.000
		CS	20.000.000	30.000.000	50.000.000
7112	FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 (R) (26.4.3)(9.8.3)	CP	20.000.000	30.000.000	50.000.000
		CS	20.000.000	30.000.000	50.000.000
	IN COMPLESSO	CP	52.605.558.410	54.046.217.407	54.155.630.565
		CS	52.605.558.410	54.046.217.407	54.155.630.565

15A00225

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Pont-L'Eveque»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 463 del 23 dicembre 2014 a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi» - «Pont-L'Eveque».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

15A00101

Domanda di registrazione della denominazione «Hollandse Geitenkaas»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 443 dell'11 dicembre 2014, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi» - «Hollandse Geitenkaas».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A00102

Domanda di modifica della denominazione registrata "Jambon Sec Des Ardennes" / "Noix De Jambon Sec Des Ardennes"

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie 444 del 12 dicembre 2014 a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)» - «Jambon sec des Ardennes» / «Noix de jambon sec des Ardennes».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

15A00103

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso di sospensione dello sportello per il bando relativo alla concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli.

In considerazione dell'esaurimento delle risorse stanziate, a seguito delle prenotazioni pervenute, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è sospesa l'acquisizione del protocollo on line preordinato alla presentazione delle domande di agevolazione in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione di disegni e modelli (Disegni+2), il cui avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 agosto 2014, n. 183 - Serie Generale.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui seguenti siti: Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it

Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: www.uibm.gov.it

Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it e www.disegnipiu2.it

15A00100

PADIGLIONE ITALIA

Nomina di un componente della segreteria tecnica

Con proprio decreto n. 5/2014 del 19 dicembre 2014, il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, comunica che l'avv. Mario Angelo Santa Maria, nato a Milano il 30 luglio 1973, codice fiscale SNTMNG73L30F205Y, è nominato, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica, componente della segreteria tecnica istituita con decreto commissariale n. 2/2013, con l'incarico di consulente legale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, limitatamente ai tempi di pertinenza commissariale, da svolgersi a titolo gratuito.

Per l'espletamento di queste mansioni, l'avv. Mario Angelo Santa Maria, a sue cura e spese, potrà avvalersi del supporto di collaboratori da lui individuati.

La presente nomina è fino al 31 ottobre 2015, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

15A00134

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 59 del 12 dicembre 2014

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, legge 24 dicembre 2011, n. 228, in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, rende noto:

che con propria ordinanza n. 59 del 12 dicembre 2014 ha provveduto ad approvare la variante al servizio di Bonifica Bellica propedeutica alle indagini preliminari per la realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio in Comune di Orbetello (GR);

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 60 del 10 dicembre 2014 - parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali, e sul sito internet della regione Toscana, tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/.

15A00133

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-009) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.